



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

81^a seduta pubblica (antimeridiana):
giovedì 23 novembre 2006

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-80
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81-199
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	201-240

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>
SCHIFANI (FI)	2
STORACE (AN)	3, 8, 11 e <i>passim</i>
TECCE (RC-SE)	4
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA)	4, 5
FRANCO PAOLO (LNP)	5
SODANO (RC-SE)	6
CICCANTI (UDC)	6, 7, 46 e <i>passim</i>
STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA)	7, 8
CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA)	8, 10, 11 e <i>passim</i>
VALDITARA (AN)	14, 42
POLLEDRI (LNP)	14, 38, 44 e <i>passim</i>
CASTELLI (LNP)	16, 17, 18 e <i>passim</i>
MASTELLA, ministro della giustizia	18
SAPORITO (AN)	25
MATTEOLI (AN)	25, 26, 36
CURSI (AN)	28
EUFEMI (UDC)	30, 31, 32 e <i>passim</i>
PASTORE (FI)	31, 43
BENVENUTO (Ulivo), relatore	32
DAVICO (LNP)	33, 34, 36
MENARDI (AN)	34, 52
GHIGO (FI)	34
ZANOLETTI (UDC)	34
GRILLO (FI)	34, 35, 47
LEGNINI (Ulivo), relatore	35, 36, 37 e <i>passim</i>

CALDEROLI (LNP)	Pag. 35
CASULA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	36, 45, 50
BARBATO (Misto-Pop-Udeur)	37, 53
BRUNO (Ulivo)	37
FERRARA (FI)	39, 50
ASCIUTTI (FI)	40
QUAGLIARIELLO (FI)	41
BUTTIGLIONE (UDC)	42
LIVI BACCI (Ulivo)	43
BIANCO (Ulivo)	43
SCARPA BONAZZA BUORA (FI)	44
NEGRI (Aut)	44
COSTA (FI)	44, 45
BALDASSARRI (AN)	47, 65, 66
BOCCIA Antonio (Ulivo)	51, 52
FORMISANO (Misto-IdV)	52, 53
ROTONDI (DC-PRI-IND-MPA)	54, 56
PETERLINI (Aut)	56, 58
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com)	59, 60
BONADONNA (RC-SE)	63, 64
CANTONI (FI)	66, 67, 68
FINOCCHIARO (Ulivo)	68, 70
DE POLI (UDC)	71
D'AMICO (Ulivo)	71
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	8, 11, 19 e <i>passim</i>

SULLA RISPOSTA DEL GOVERNO AGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

PRESIDENTE	72
COSSIGA (Misto)	72

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del Doc. IV-ter, n. 1:

PRESIDENTE	72, 73, 74 e <i>passim</i>
LUSI (Ulivo)	73
STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA)	74
DI LELLO FINUOLI (RC-SE)	74
BERSELLI (AN), relatore	73, 75
BRUTTI Massimo (Ulivo)	76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

REGOLAMENTO DEL SENATO**Rinvio della discussione dei documenti II, nn. 5 e 6**

PRESIDENTEPag. 76

SULLA «GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE»

PRESIDENTE76, 77, 78

NEGRI (*Aut*) 77VALPIANA (*RC-SE*) 77CARLONI (*Ulivo*) 78**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE78, 79

MALAN (*FI*) 78**SULLA PROPOSTA DI DEDICARE UNA SALA DEL SENATO AI CADUTI DI NASIRIYA**

PRESIDENTE 79

GRAMAZIO (*AN*) 79**SUL RUOLO DEI SENATORI A VITA**

PRESIDENTE 80

VIESPOLI (*AN*) 80**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1132:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione 81

Emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1 Pag. 199

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:

Articolo 2, tabelle, emendamento 2.108 e seguenti e ordini del giorno 128

Articolo 3 199

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Eufemi sul disegno di legge n. 1132 201

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Bonadonna sul disegno di legge n. 1132 205

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 208**CONGEDI E MISSIONI 220****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 220

PETIZIONI

Annunzio 220

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 80

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 221

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 221

Mozioni 222

Interrogazioni 223

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,40 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta pomeridiana del giorno precedente ha avuto inizio la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Comunica all'Assemblea che alcuni Gruppi hanno esaurito il tempo a loro disposizione e

che altri stanno per esaurirlo. Ricorda il contingentamento dei tempi deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari teso a pervenire all'approvazione del provvedimento nella seduta in corso. Come avvenuto nella seduta pomeridiana di ieri, la Presidenza potrà consentire brevi interventi su questioni di particolare rilievo anche a Gruppi che avessero terminato il tempo a loro disposizione. La Presidenza svolgerà un'attenta valutazione di congruenza sui richiami al Regolamento e sulle richieste sull'ordine dei lavori.

SCHIFANI (*FI*). Si augura che la Presidenza adotti la medesima tolleranza mostrata nella seduta pomeridiana del giorno precedente, in cui l'opposizione ha promosso un lungo confronto nel vano tentativo di ottenere, tramite l'accoglimento di un ordine del giorno, un impegno politico della maggioranza e del Governo non pregiudizialmente contrario alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'andamento dei lavori rispetterà le decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, ma va garantito il diritto di parola sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

STORACE (*AN*). Esprimendo apprezzamento per quanto precisato dal Presidente, si augura che sarà concesso di intervenire quando si passerà ad esaminare questioni di particolare interesse per il Gruppo, come quelle inerenti alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Più ampia facoltà di intervento sarà concessa in sede di dichiarazione di voto finale, dopo aver speditamente risolto la precedente fase procedurale. Passa alla votazione dell'emendamento 2.108.

TECCE (*RC-SE*). La contrarietà all'emendamento si appunta sul privilegio da esso sotteso a favore delle infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte sullo Stretto, opera sulla quale il Gruppo da tempo ha svolto una battaglia politica, anche con le forze ambientaliste, su cui emerge un forte e definitivo dissenso strategico. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

PISTORIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.108 che propone di privilegiare la realizzazione di infrastrutture trasportistiche utilizzabili indipendentemente dalla realizzazione del ponte sullo Stretto. La contrarietà della maggioranza alla proposta mostra nei fatti quello che appare meno chiaro nelle dichiarazioni: che non si intende cioè procedere in alcun modo alla realizzazione dell'opera.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi sono respinti gli emendamenti 2.108 e 2.131.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.1300 e 2.155 sono stati ritirati.

CICCANTI (*UDC*). Cogliendo l'occasione per sostenere la necessità di una revisione delle norme in materia di editoria, con particolare riguardo alla stampa di partito, fa proprio e ritira l'emendamento 2.139 per presentare un ordine del giorno che impegna il Governo, in sede di emanazione dei regolamenti di riordino, a tenere conto della situazione determinatasi dopo l'ultima tornata elettorale. Poiché l'attuale disciplina in materia di editoria presuppone per l'erogazione dei contributi alcuni requisiti quali una precedente rappresentanza parlamentare, rimangono infatti fuori dai benefici organi di stampa facenti capo a Gruppi parlamentari di nuova costituzione mentre si erogano contributi ad altri organi che non hanno più un movimento politico di riferimento.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Rinnova la richiesta di una presenza in Aula del Ministro dell'economia, già avanzata nella seduta di ieri. (*Applausi del senatore Malan*).

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). L'emendamento 2.144 propone la soppressione del comma 122 che, consentendo ad una serie di agenzie di stampa l'accesso ai contributi, determina un forte incremento di spesa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), è respinto l'emendamento 2.144. Con votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi sono respinti gli emendamenti 2.146, 2.147 e 2.148.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Invita a votare a favore degli emendamenti inerenti i commi 124, 125 e 127, emendamenti volti in particolare ad evitare sperequazioni a favore di alcune imprese a danno di altre.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi è respinto l'emendamento 2.149.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). L'emendamento 2.150 fornisce una precisazione in ordine al cambio di periodicità.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), è respinto l'emendamento 2.150. Con votazione senza registrazione dei nomi è respinto l'emendamento 2.151.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Con l'emendamento 2.152 si intende destinare il contributo previsto a favore dei quotidiani italiani editi e diffusi all'estero unicamente a quelli pubblicati interamente in lingua italiana.

All'esito di tre votazioni elettroniche senza registrazione di nomi sono respinti gli emendamenti 2.152, 2.160 e 2.162.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.155, 2.202 e 2.199 sono stati ritirati.

VALDITARA (*AN*). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.166 che intende sopprimere le norme in tema di riordino degli enti di ricerca, norme di cui il Consiglio nazionale universitario e autorevoli personalità del mondo scientifico hanno denunciato i rischi. Peraltro, anche la 7ª Commissione ha segnalato il *vulnus* costituzionale che si registra mediante l'affidamento del riordino ad un atto regolamentare e non alla legge, come previsto nella Costituzione.

POLLEDRI (*LNP*). Oltre al Consiglio universitario nazionale anche i sindacati unitari hanno paventato i rischi sottesi alle norme che il decreto introduce. Esse sembrano in realtà muovere dalla volontà di assicurare nuovi centri di potere al centrosinistra. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

All'esito di tre distinte votazioni elettroniche senza registrazione di nomi sono respinti gli emendamenti 2.164 (identico al 2.166), 2.167 e 2.168.

PRESIDENTE. Informa che il senatore Storace ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 2.175 (sostanzialmente identico agli emendamenti 2.176 e 2.177) in modo da distinguere la votazione dei commi 159, 160 e 161 da quella del comma 162.

STORACE (*AN*). Sulle norme relative allo *spoils system* sono state sollevate perplessità di ordine costituzionale. In particolare, la norma di cui al comma 162 presenta carattere *ad personam*, come mostra il fatto che non sia stata neanche prevista in caso di cessazione non confermata dell'incarico la possibilità che siano fatti salvi gli effetti economici dei contratti in essere.

CASTELLI (*LNP*). Le norme in oggetto ampliano notevolmente la platea dei dirigenti che possono essere soggetti al meccanismo del cosiddetto *spoils system*. In ragione dei prevedibili oneri a carico dell'Erario, non prevedendosi un obbligo ma solo una facoltà, invita il Governo a non applicare tale meccanismo. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Ferma restando la personale preferenza per una burocrazia ministeriale ispirata a principi di competenza, un Ministro deve avere la possibilità di affidare alcuni specifici incarichi dirigenziali a soggetti che ne condividano gli indirizzi politici. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CASTELLI (LNP), il Senato respinge la prima parte, recante la soppressione dei commi 159, 160 e 161, e la seconda parte, recante la soppressione del

comma 162, dell'emendamento 2.175 (di contenuto identico agli emendamenti 2.176 e 2.177).

STORACE (AN). L'emendamento 2.181 mira ad ottenere che la cessazione dall'incarico sia quanto meno motivata. (*Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.181.

STORACE (AN). L'emendamento 2.180 è teso ad eliminare una evidente disparità di trattamento nei confronti del personale proveniente da uffici pubblici e che potrebbe dare luogo a numerosi ricorsi.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge gli emendamenti 2.180 e 2.182.

STORACE (AN). L'emendamento 2.183 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 161 anche agli incarichi conferiti presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.183.

SAPORITO (AN). Comprendendo le ragioni di urgenza che impediscono di accogliere proposte modificative al decreto, invita il Governo a riconsiderare in sede di esame dei documenti di bilancio le problematiche sollevate con gli emendamenti 2.1840 e 2.186.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MATTEOLI (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.1840. Quindi, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.186. L'emendamento 2.188 è precluso.

STORACE (AN). L'emendamento 2.190 condivide la logica ispiratrice dell'emendamento 2.181, prevedendo che la cessazione dall'incarico non avvenga in modo automatico ma sia motivata. (*Applausi del senatore Amato*).

CASTELLI (LNP). Invita a maggiore coerenza rispetto alle posizioni sostenute in altra sede alcuni senatori che regolarmente si astengono dal votare. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI e del senatore Bornacin*).

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.190.

CURSI (*AN*). L'emendamento 2.191 estende anche alle posizioni disciplinate dal comma 162 la clausola di salvaguardia sugli effetti dei contratti in essere.

Con tre distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti 2.191, 2.193 e 2.196.

EUFEMI (*UDC*). Esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal relatore sull'ordine del giorno G2.100, che prevede l'estensione del meccanismo della compensazione ad enti quali Onlus, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non sarà posto in votazione.

EUFEMI (*UDC*). Invita il Ministro della giustizia a chiarire la formulazione ambigua di alcune parti del dispositivo dell'ordine del giorno G2.101 (testo 2).

PASTORE (*FI*). Comprende la preoccupazione espressa dal senatore Eufemi, in quanto l'ordine del giorno prevede una generica estensione della franchigia, senza precisarne i limiti.

BENVENUTO, *relatore*. Ritiene sufficientemente chiara la nuova formulazione, che impegna ad estendere ai parenti in linea collaterale di secondo grado l'applicazione della franchigia ai trasferimenti.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G2.101 (testo 2) e G2.102 non sono posti in votazione.

EUFEMI (*UDC*). Chiede la votazione dell'ordine del giorno G2.103, che riveste un particolare significato politico perché riassume, nella forma dell'atto di indirizzo, le principali modifiche al decreto fiscale proposte dal centrodestra.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'ordine del giorno G2.103.

DAVICO (*LNP*). Raccomanda l'accoglimento dell'ordine del giorno G2.104 che esclude dall'applicazione della normativa sulla convenzione unica il tratto autostradale Asti-Cuneo, al fine di consentire la realizzazione, con *project financing* e con procedura di gara europea, di un collegamento essenziale per le attività economiche dei due capoluoghi di provincia.

MENARDI (*AN*). Aggiunge la propria firma e quella dei senatori Martinat e Fluttero all'ordine del giorno G2.104.

GHIGO (*FI*). Sottolinea la necessità di accogliere l'ordine del giorno, diversamente sarà impedita la realizzazione di un'opera autostradale di importanza fondamentale per la Regione Piemonte.

ZANOLETTI (*UDC*). Chiede di aggiungere la firma di tutti senatori del Gruppo UDC all'ordine del giorno che intende salvaguardare i risultati di una trattativa lunga e complessa.

GRILLO (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno sottolineando che sarebbe scandaloso, in un Paese in cui scarseggiano le risorse pubbliche, rinunciare ad un'opera realizzata con il contributo di capitali privati.

LEGNINI, *relatore*. Riconsiderando il testo dell'ordine del giorno, esprime parere favorevole a condizione che siano eliminate le parole finali che impropriamente impegnerebbero il Governo a limitare l'applicazione di una norma di legge.

CALDEROLI (*LNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

DAVICO (*LNP*). Accoglie la modifica suggerita dal relatore (*v. Allegato A*).

CASULA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Accoglie l'ordine del giorno così riformulato.

PRESIDENTE. Conseguentemente l'ordine del giorno G2.104 (testo 2) non è posto in votazione.

MATTEOLI (*AN*). Suggerisce al presentatore di integrare l'ordine del giorno G2.105, nel senso di coinvolgere il Ministro dell'ambiente nell'approfondimento concernente il riordino delle competenze relative al Registro Italiano Dighe. È sorprendente che i Verdi non abbiano assunto una iniziativa politica in tal senso.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Accoglie la proposta di modifica (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G2.105 (testo 2) non viene posto ai voti, al pari del G2.106, accolto come raccomandazione. L'ordine del giorno G2.107 è stato ritirato.

LEGNINI, *relatore*. Propone al presentatore una lieve modifica dell'ordine del giorno G2.108, nel senso di sostituire il riferimento ai Ministri con la menzione del concerto interministeriale.

BRUNO (*Ulivo*). Accoglie la proposta di modifica. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G2.108 (testo 2) non è posto in votazione. L'ordine del giorno G2.109 è stato ritirato; l'ordine del giorno G2.110 è stato riformulato (*v. Allegato A*).

LEGNINI, *relatore*. Invita a ritirare l'ordine del giorno G2.110 (testo 2): per un verso non è accettabile la parte che impegna il Governo a disapplicare alcuni commi della legge con riferimento al CNR, per altro verso il senso dell'atto di indirizzo è recepito in un contesto più ampio dall'ordine del giorno G2.800, che riproduce il parere sul riordino degli enti di ricerca approvato all'unanimità dalla Commissione istruzione.

POLLEDRI (*LNP*). L'ordine del giorno G2.800, rinviando la disciplina di riordino degli enti di ricerca ad una legge delega anziché ad un regolamento governativo, contrasta con i commi 143, 144 e 145 e dovrebbe perciò essere inammissibile ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è ammissibile perché non contrasta con deliberazioni già adottate ma delinea un impegno per il futuro.

FERRARA (*FI*). L'ordine del giorno è contrario alla legge di contabilità dello Stato, che esclude l'introduzione di deleghe nella legge finanziaria.

LEGNINI, *relatore*. L'ordine del giorno impegna il Governo ad affrontare il problema degli enti di ricerca nell'ambito della finanziaria, non prevede l'introduzione di una delega nella legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

ASCIUTTI (*FI*). È contrario all'ordine del giorno perché la maggioranza avrebbe dovuto sopprimere i commi relativi agli enti di ricerca anziché tentare di rimediare all'errore commesso con un atto di indirizzo contraddittorio. Ribadisce comunque che il ministro Mussi non può sottrarre la riforma al Parlamento e che l'attività di ricerca ha bisogno di certezze, non di continui mutamenti delle regole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

QUAGLIARIELLO (*FI*). Riconosce che l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza è più ricco e prevede tra l'altro che i risparmi provenienti dal riordino rimangano presso gli enti di ricerca. Mantiene però l'ordine del giorno che, facendo riferimento specifico al più prestigioso ente di ricerca del Paese, non è in contrasto con l'atto di indirizzo della maggioranza e può essere votato per parti separate.

EUFEMI (*UDC*). Concorda con il contenuto dell'ordine del giorno G2.110 (testo 2), protestando contro l'inaccettabile atteggiamento di preclusione preconcetta verso l'opposizione posto in essere dal Governo e dalla maggioranza.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Tramite l'improprio utilizzo dello strumento degli ordini del giorno, la maggioranza tenta pavidamente di instaurare con il Governo quello stesso dialogo che recisamente rifiuta all'opposizione, avendo respinto qualsiasi proposta emendativa al provvedimento ed avendo rimandato ogni possibile correttivo all'esame del disegno di legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

VALDITARA (*AN*). Il serrato confronto svolto in Commissione sul tema degli enti di ricerca trova un primo riscontro nell'ordine del giorno G2.800, presentato dalla maggioranza. Considerandolo in ogni caso insoddisfacente, stigmatizza la proposta accelerazione di un inaccettabile processo di riordino e il differimento della questione alla finanziaria, sede in realtà assolutamente inadatta a sviluppare un reale dibattito tra le forze politiche.

LIVI BACCI (*Ulivo*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G2.800.

PASTORE (*FI*). Sottoscrivendo l'ordine del giorno G2.110 (testo 2), rileva il riemergere di problemi di incostituzionalità del provvedimento, che peraltro hanno già fatto oggetto di specifica e precedente determinazione parlamentare, e l'indebito ricorso a regolamenti su materie oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Le perplessità sul testo del provvedimento non appaiono pienamente fugate dall'ordine del giorno G2.800.

BIANCO (*Ulivo*). Non ritiene opportuno insistere per la votazione dell'ordine del giorno G2.110 (testo 2), che pure aveva sottoscritto, ritenendo soddisfacente l'ordine del giorno G2.800.

POLLEDRI (*LNP*). A nome del Gruppo aggiunge la firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2), di cui sollecita la votazione.

SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno G2.110 (testo 2), considerata la totale chiusura della maggioranza alle proposte dell'opposizione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

NEGRI (*Aut*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G2.800, volto a definire e a garantire opportunamente l'autonomia statutaria degli enti di ricerca.

COSTA (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno G2.110 (testo 2).

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G2.110 (testo 2).

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Esprime parere contrario sull'ordine del giorno.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'ordine del giorno G2.110 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.800 e G2.111 non vengono posti in votazione.

CICCANTI (*UDC*). Ritira gli ordini del giorno G2.112, G2.113 e G2.114.

EUFEMI (*UDC*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.115, non comprendendo perché il relatore e il rappresentante del Governo esprimano contrarietà su un testo che, alla luce della gravissima crisi delle Ferrovie dello Stato, chiede di rivederne la struttura societaria e di avviare una seria politica di contenimento dei costi per contrastare l'ennesima richiesta di risorse allo Stato. (*Applausi dai Gruppi UDC e LNP*).

GRILLO (*FI*). In dissenso dal Gruppo, dichiara la propria astensione sull'ordine del giorno G2.115 e stigmatizza l'operato dell'ingegner Moretti, impegnato a comunicare agli organi di stampa una situazione prefalimantare delle Ferrovie dello Stato sulla base di dati da lui stesso artefatti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BALDASSARRI (*AN*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà nella votazione dell'ordine del giorno, ritenendo poco trasparente la contabilizzazione dei fondi di cui sono in possesso le Ferrovie dello Stato.

POLLEDRI (*LNP*). Propone di votare l'ordine del giorno per parti separate, nel senso di procedere prima alla votazione del primo e del terzo impegno del dispositivo e successivamente a quella del secondo impegno.

Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, chieste dal senatore POLLEDRI (LNP), il Senato respinge la prima e la seconda parte dell'ordine del giorno G2.115.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.117 non verrà posto in votazione.

CICCANTI (*UDC*). Dà lettura dell'ordine del giorno G2.700 (già em. 2.139). (*v. Allegato A*).

STORACE (*AN*). Considerata la profonda riformulazione operata dal senatore Ciccanti dell'emendamento 2.139, chiede di sapere con certezza se è stato espunto dal testo il riferimento alla rappresentanza parlamentare.

PRESIDENTE. Il testo di cui dispone la Presidenza non contiene alcun riferimento alla rappresentanza parlamentare.

CICCANTI (*UDC*). Rassicura il senatore Storace in tal senso.

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Assemblea.

FERRARA (*FI*). Pur comprendendo il significato politico che assumerebbe il suo accoglimento, rileva che il dispositivo dell'ordine del giorno in votazione appare del tutto inconsistente.

PRESIDENTE. La Presidenza rifletterà sull'osservazione sollevata, tenendo conto della natura dello strumento. L'ordine del giorno G2.700 (già em. 2.139) non viene posto in votazione. Passa alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione e dell'emendamento aggiuntivo ad esso riferito.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Il Gruppo Ulivo dichiara il proprio voto favorevole all'articolo 1.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

BENVENUTO, *relatore*. Invita il presentatore dell'emendamento x1.0.01 (già 2.64) a ritirarlo, altrimenti esprime parere contrario.

EUFEMI (*UDC*). Ritira l'emendamento x1.0.01 (già 2.64), riservandosi di affrontare la questione nella discussione della legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale. Ad eccezione del Gruppo per le autonomie, che non essendo intervenuto nella precedente fase procedurale intende usufruire integralmente dei 10 minuti a sua disposizione, propone di concedere 5 minuti a ciascun Gruppo parlamentare, compresi quelli che abbiano terminato il tempo a disposizione per gli interventi. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

MENARDI (*AN*). Informa di avere votato per errore a favore dell'approvazione della seconda parte dell'ordine del giorno G2.115.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Grazie anche all'operato del presidente Marini, il Senato ha individuato una modalità virtuosa di confronto, che auspica possa ripetersi anche in futuro, che ha permesso di evitare l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Circa alcune con-

siderazioni svolte in merito all'effettiva rappresentatività dei senatori di diritto e a vita, ricorda che alcuni di loro, prima di essere tali, erano stati eletti come parlamentari sulla base del voto di decine di migliaia di cittadini. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Concordando con il senatore Formisano sulla evidente piena titolarità dei senatori a vita, in attesa del disegno di legge finanziaria su cui il Senato potrà intervenire in maniera più incisiva, si compiace per il rapido esame del provvedimento, rilevandone l'importanza per l'economia ed il rilancio del Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

ROTONDI (*DC-PRI-IND-MPA*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo al decreto-legge che, unitamente alla finanziaria, avvia una nuova stagione di sacrifici e ingiustizie per i cittadini. Viene ripristinata in particolare la tassa di successione che, nelle modalità in cui si propone, avrà effetti penalizzanti sui cittadini. Appare invece inverosimile l'affermata necessità di aumentare le tasse per finanziare lo sviluppo: tale scelta appare piuttosto motivata dalla volontà di rafforzare le amministrazioni centrali affidandone la dirigenza a personale in quota al centrosinistra in modo da garantire un buon sistema di clientele. (*Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA e FI*).

PETERLINI (*Aut*). L'obiettivo prioritario della manovra finanziaria, di cui il decreto-legge è parte integrante, è quello di far ripartire l'economia dopo anni di stallo, cogliendo i segni di ripresa congiunturale che hanno fatto già decollare la crescita in gran parte dei Paesi europei. L'Italia infatti deve colmare il ritardo dovuto all'indebitamento dello Stato e alla scarsa competitività delle imprese ed è pertanto decisivo affrontare con rigore il risanamento e indirizzare l'economia sulla strada delle liberalizzazioni. L'*iter* parlamentare del decreto-legge è stato caratterizzato da una ampia discussione che ha condotto all'introduzione di numerose modifiche alla Camera e all'evidenziazione di alcuni punti problematici al Senato, sui quali sono stati assunti dal Governo importanti impegni, come nel caso dell'estensione della franchigia nelle successioni o della destinazione delle maggiori entrate alla riduzione della pressione fiscale. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni*).

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). La sua parte politica voterà a favore del decreto-legge sottolineando in primo luogo il risultato politico raggiunto grazie alla compattezza mostrata dalla maggioranza, quello di giungere alla votazione finale del provvedimento senza dover ricorrere alla fiducia, superando gli ostacoli frapposti dall'opposizione. Coglie l'occasione per manifestare solidarietà ai senatori a vita che hanno esercitato le loro prerogative presenziando e partecipando all'attività parlamentare nonostante gli attacchi pretestuosi loro rivolti. Le misure di lotta all'eva-

sione fiscale consentiranno il recupero di base imponibile e si qualificano per la discontinuità rispetto alle scelte di condono operate nella scorsa legislatura, tese a favorire l'evasione garantendo impunità e anonimato. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Morando*).

POLLEDRI (*LNP*). Il sistema di potere occupato dal centrosinistra esce rafforzato dalla creazione di nuovi posti prevista nel provvedimento ed è questa una delle motivazioni più forti che hanno cementato la maggioranza nell'esame parlamentare. Ma le misure adottate hanno già avuto ricadute negative in termini politici sull'opinione pubblica, sempre più delusa dal Governo Prodi, anche per la scelta ideologica di penalizzare il ceto medio produttivo. A differenza della scorsa legislatura, allorché si provvede ad un'effettiva emersione dell'economia sommersa, si colpiscono infatti i soggetti produttivi, facendoli oggetto di controlli e accertamenti invasivi e indiscriminati, mentre si lascia al mano libera al proliferare del lavoro nero. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Bornacin*).

EUFEMI (*UDC*). Conferma il giudizio fortemente critico della sua parte politica nei confronti del provvedimento. Oltre che il frutto di impostazione ideologica, la manovra si presenta infondata riguardo all'entità, sproporzionata rispetto all'obiettivo del risanamento dei conti, e inefficace sul piano delle scelte operate. Si colpiscono infatti in primo luogo i ceti medi produttivi rischiando di determinare pesanti effetti sul sistema delle piccole e medie imprese e non si affrontano i nodi strutturali del Paese, quali le vaste aree di spreco, preferendo indirizzarsi su un aumento indiscriminato della pressione fiscale. Peraltro, le misure individuate per la lotta all'evasione non paiono in grado di contrastare il fenomeno, per il quale sarebbero invece necessari interventi tesi a riaffermare un clima di fiducia tra il cittadino e lo Stato. La sua parte politica ha presentato proposte costruttive, ma la maggioranza non ha avuto il coraggio di fare autocritica eliminando le parti più critiche del decreto per limitarsi ad assumere una serie di impegni che rischiano di tradursi in illusioni. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

BONADONNA (*RC-SE*). L'esame del provvedimento è stato caratterizzato da una discussione serrata senza alcuna blindatura preconstituita da parte della maggioranza che ha mostrato con trasparenza la volontà di non apportare modifiche al decreto-legge, in considerazione dello scopo di copertura della manovra finanziaria che gli è attribuito. Gli elementi critici evidenziati nella discussione, originati anche da rilievi dell'opposizione, sono stati peraltro recepiti in ordini del giorno, accolti dal Governo che si riserva di apportare modifiche in sede di finanziaria. I contenuti del decreto-legge rispondono a quegli obiettivi di risanamento, equità e sviluppo, centrali nella politica economica del Governo e nel programma dell'Unione. Auspica quindi che anche la manovra finanziaria rappresenti l'occasione per rafforzare la maggioranza nel perseguimento dei propri obiettivi. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

BALDASSARRI (*AN*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo al decreto-legge. L'opposizione ha svolto con responsabilità il proprio ruolo tentando un confronto sui contenuti, ma la maggioranza ha negato la possibilità di un esame nel merito. La manovra del Governo realizza complessivamente un accentramento di poteri in capo allo Stato ed è permeata dai reati di false comunicazioni sociali e di falso in bilancio. È infatti del tutto sproporzionata in ordine all'entità, essendo sufficiente una cifra molto inferiore per il riequilibrio dei conti pubblici, dispone un aumento generalizzato delle tasse soprattutto per potenziare le strutture ministeriali, a tutto vantaggio del sistema di potere del centrosinistra e assegna all'amministrazione finanziaria inaccettabili poteri di ingerenza nei dati sensibili dei cittadini. I prevedibili effetti di tali scelte si tradurranno in un aumento del *deficit* oltre che in una frenata dell'economia che penalizzerà il Paese. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Ferrara*).

CANTONI (*FI*). Gli orientamenti di politica economica, anticipati con il decreto Bersani e confermati con il provvedimento in esame e con la finanziaria approvata dalla Camera, rispondono ad una visione ideologica della società italiana e non garantiranno al Paese crescita e sviluppo. Il forte accento posto sull'aumento generalizzato delle entrate fiscali, senza un adeguato intervento di riduzione della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, evidenzia come il vero obiettivo della manovra economica non sia il risanamento dei conti pubblici ma la costituzione di un *surplus* di risorse utilizzabile nel prosieguo della legislatura per fini clientelari ed elettorali. Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia. (*Vivi applausi dai Gruppi FI e LNP. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Pur nell'evidente ristrettezza dei tempi legata all'inizio della sessione di bilancio, la maggioranza non ha scelto la strada facile della posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Con grande senso di responsabilità istituzionale si è voluto che le forze di opposizione potessero esporre ampiamente le proprie considerazioni politiche, anche travalicando in alcuni casi le limitazioni previste dal Regolamento. Ciò posto, la polemica sollevata sulla questione del voto dei senatori a vita sembra frutto di rivalsa piuttosto che di una ragionata posizione politica; come appare ingenerosa e fuori luogo la critica all'operato della Presidenza in occasione della votazione di un ordine del giorno avente ad oggetto il Ponte sullo Stretto. Dichiaro infine il voto favorevole del Gruppo Ulivo, esprimendo soddisfazione per la forza e la coesione mostrata dalla maggioranza durante l'intero *iter* del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dà atto al vice presidente Baccini di aver condotto in modo ineccepibile i lavori d'Assemblea in un momento delicato della seduta pomeridiana del giorno precedente. (*Generali applausi*).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1. (Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Congratulazioni alla senatrice Finocchiaro).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

DE POLI (*UDC*). Chiede di rettificare il proprio voto favorevole, frutto di errore, con un voto contrario.

D'AMICO (*Ulivo*). Formula identica richiesta avendo commesso analogo errore ma in senso opposto.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo

COSSIGA (*Misto*). Stigmatizza il fatto che a due atti di sindacato ispettivo rivolti al Ministro dell'interno non abbia risposto il titolare del Dicastero ma gli uffici del capo della Polizia, Gianni De Gennaro, figura che critica aspramente rispetto ad una serie di vicende che lo hanno coinvolto.

PRESIDENTE. Ne prende atto, sottolineando che le valutazioni espresse sul Capo della Polizia appartengono alla sfera di giudizio personale del senatore Cossiga.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERSELLI, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

LUSI (*Ulivo*). La proposta di parere formulato dalla Giunta è stata votata sostanzialmente dai soli senatori dell'opposizione in quanto gli esponenti di tutti i Gruppi di maggioranza erano impegnati in una delicata riunione e non è stato possibile rinviare la deliberazione della Giunta. Invita pertanto la Presidenza a valutare la possibilità di una sospensione della trattazione del punto all'ordine del giorno.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Considera inesatta la ricostruzione del senatore Lusi: la decisione della Giunta non è stata assunta con un colpo di mano.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Conferma la circostanza che la decisione unanime è stata assunta dall'unanimità dei presenti e non dei componenti della Giunta. Ricorda all'Assemblea che oggetto di deliberazione non è la fondatezza dei giudizi espressi dal senatore Iannuzzi, che sono sicuramente riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero. Il Senato deve limitarsi a valutare se le opinioni espresse nell'ambito dell'attività giornalistica ricadano nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano perciò coperte da insindacabilità. Rifondazione Comunista non può condividere la proposta della Giunta perché, in base ad un consolidata giurisprudenza, la Corte costituzionale accoglie sistematicamente i conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura quando il Parlamento travalica le sue competenze; per superare l'attuale situazione sarebbe necessario modificare la normativa costituzionale sulla insindacabilità.

PRESIDENTE. Chiede al relatore di pronunciarsi sulla proposta di rinviare l'esame.

BERSELLI, *relatore*. Nell'interesse delle istituzioni e della tutela della dignità del Senato, è opportuno rinviare l'esame del documento per consentire alla Giunta di approfondire alcuni delicati profili.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Condivide la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del documento in titolo, nonché l'esame del Documento IV-ter, n. 2.

Rinvio della discussione dei documenti II, nn. 5 e 6

PRESIDENTE. Comunica che, essendo stato presentato un emendamento al testo unificato dei documenti II, nn. 5 e 6, che dunque torneranno all'esame della Giunta per il Regolamento, anche il punto III all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Sulla «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne»

PRESIDENTE. Aderisce a nome del Senato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un'iniziativa delle Nazioni Unite, in programma il prossimo 25 novembre, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno mondiale drammatico il cui superamento richiede innanzitutto una rinnovata cultura delle relazioni tra uomini e donne. (*Generali applausi*).

NEGRI (*Aut*). Sollecita l'esame di una proposta di modifica del Regolamento che istituisce in Senato, sul modello di altri Parlamenti europei, la 15ª Commissione permanente, competente in materia di diritti delle donne e di pari opportunità. (*Applausi della senatrice Serafini*).

VALPIANA (*RC-SE*). A nome di Rifondazione Comunista si associa alle considerazioni del Presidente. In Italia, ove le violenze contro le donne sono numerose e la rappresentanza femminile nelle istituzioni è molto scarsa, è particolarmente necessario istituire una Commissione che rifletta sull'uso della violenza nei conflitti di genere, in famiglia e nei luoghi di lavoro, e diffonda la cultura della differenza.

CARLONI (*Ulivo*). Condivide la necessità di accelerare la procedura per insediare una Commissione dei diritti delle donne e delle pari opportunità. Propone al Presidente del Senato di ricordare la tardiva conquista del diritto di voto in Italia per stimolare una riflessione più ampia sulla cittadinanza e sulla rappresentanza paritaria dei sessi negli organi elettivi. (*Applausi della senatrice Negri*).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN (*FI*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00097, presentata a luglio, che riguarda tempi e modi seguiti dal Governo nella decisione di porre la fiducia sul decreto Bersani. In considerazione dell'esame imminente della legge finanziaria, un chiarimento al riguardo è rilevante e urgente.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la richiesta al Governo.

Sulla proposta di dedicare una sala del Senato ai caduti di Nassiriya

GRAMAZIO (*AN*). Sollecita una risposta del presidente Marini ad una lettera inviata il 19 novembre, che chiede di intitolare una sala del Senato ai caduti di Nassiriya. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Sul ruolo dei senatori a vita

VIESPOLI (*AN*). Ribadisce la necessità di procedere a modifiche regolamentari che precisino il ruolo dei senatori a vita. Risulta infatti un dato politico significativo: per l'approvazione del collegato fiscale sono stati determinanti il voto dei senatori a vita e l'assenza di due senatori del centrodestra.

PRESIDENTE. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,37*).
Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,41**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1132, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.108, desidero comunicare all'Assemblea che alcuni Gruppi politici hanno già esaurito il tempo a loro disposizione e che altri sono sulla soglia dell'esaurimento. Al riguardo, ricordo che a conclusione della Conferenza dei Capigruppo è stato introdotto il contingentamento dei tempi con l'obiettivo – reso anche esplicito – di pervenire, nella giornata odierna, alla conclusione dei nostri lavori e al voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262. Raccomando, quindi, il rispetto di tali tempi così come stabiliti in quella sede.

Per i Gruppi che hanno esaurito i tempi di discussione naturalmente il diritto ad intervenire per illustrazione o dichiarazione di voto non c'è. D'altra parte, la Presidenza sarà attenta di fronte all'importanza di determinati argomenti, come peraltro già accaduto ieri, fermi restando la norma, gli impegni e le decisioni assunte, che prevedono appunto il rispetto dei tempi.

Aggiungo che per quanto riguarda la richiesta di parola in materia di riferimenti al Regolamento o di organizzazione dei lavori, in una fase come questa del nostro dibattito la Presidenza darà la parola, ma sarà rigorosa nel verificare che ci si attenga all'esplicita indicazione del richiamo al Regolamento o all'organizzazione dei lavori.

Ho voluto richiamare tali elementi di metodo per poter procedere con serietà nei nostri lavori.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento intende intervenire, senatore Schifani?

SCHIFANI (*FI*). Su questo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, credo che i lavori della giornata odierna proseguiranno nel rispetto delle previsioni che ci siamo dati in Conferenza dei Capigruppo. Mi auguro anche che la Presidenza sia tollerante, così come lo è stata ieri, su quanto da lei anticipato, dando cioè la possibilità ai Gruppi che hanno esaurito i tempi di intervenire per l'illustrazione di eventuali residui emendamenti e per esercitare il diritto della dichiarazione di voto finale.

Ieri la seduta ha avuto un andamento impreveduto in quanto ci si è soffermati su un argomento delicatissimo quale quello relativo alla realizzazione o meno del ponte sullo Stretto e, in particolar modo, sulla presentazione di un ordine del giorno, a firma dei Capigruppo della Casa delle Libertà, che impegnava il Governo a non ritenere il decreto-legge che trasferisce i fondi dalla società Stretto di Messina preclusivo della possibilità che l'opera sia realizzata con altri fondi; quindi, un impegno politico di un'assenza di pregiudizialità contraria alla realizzazione di quest'opera, anche se con fondi privati, con fondi europei, ma non con fondi statali, quale era la volontà del Governo. Questo è un ordine del giorno importantissimo sul quale ci siamo soffermati. Abbiamo preso atto di una volontà pregiudizialmente avversa da parte del Governo e della maggioranza alla realizzazione di quest'opera senza se e senza ma. Questo ci ha impegnato per alcune ore.

Detto questo, Presidente, sulla sua osservazione relativa al tema del richiamo al Regolamento, vorrei ricordare che l'esercizio del diritto di parola sull'ordine dei lavori e il richiamo al Regolamento è inviolabile, e lei lo ha garantito. Si richiama in particolare al rigore del contenuto dell'intervento; anche qui mi permetto di segnalarle la necessità di avere un'attenzione elastica, perché negli interventi si possono fare delle premesse che apparentemente non sembrano conducenti con l'oggetto dell'intervento ma costituiscono invece premessa per un epilogo dell'intervento compatibile con il tema del richiamo al Regolamento.

Mi attendo dalla sua Presidenza, come è accaduto anche ieri, un'attenzione particolare e una gestione d'Aula pluralista ed ampia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

STORACE (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (AN). Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimerle innanzitutto apprezzamento in ordine alle comunicazioni che ha testé reso all'Aula e raccomandandole, nei limiti del possibile, di poter svolgere brevi dibattiti sugli emendamenti. Ad esempio, si stanno per esaminare gli emendamenti sulla pubblica amministrazione su cui il nostro Gruppo si è impegnato in maniera particolare e dunque si vorrebbe poter svolgere un confronto, anche se si comprendono le esigenze di tempo richiamate dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Vorrei ribadire che sono particolarmente attento ad un aspetto che mi sembra abbia sottolineato il presidente Schifani, vale a dire la possibilità, nel rispetto dell'orientamento assunto nella Conferenza dei Capigruppo, di mantenere, sia pure per quanto compatibile, la possibilità di brevi interventi in sede di dichiarazioni di voto finali. Ciò è possibile soltanto se si assicura una speditezza nel lavoro che si sta per andare a svolgere. Per il resto si procederà secondo quanto ho indi-

cato, pur avendo ascoltato con attenzione le brevi osservazioni testé svolte dai colleghi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

TECCE (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente soltanto per esprimere con molta pacatezza le motivazioni molto chiare della nostra contrarietà. Parlo a nome di Rifondazione Comunista ma credo di poter parlare a nome di tutta l'Unione. Il problema è legato all'uso del verbo «privilegiando». Al comma 93, dell'articolo 2, dopo le parole «le modalità di utilizzo sono stabilite» si chiede di aggiungere «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al ponte».

Anche in questo caso è nota la posizione di chi come noi da tempo è contrario al ponte. Ne ha fatto oggetto di una battaglia politica anche con le forze ambientaliste in Calabria e in Sicilia e tuttavia, ecco la questione politica, vorrei sottolineare a beneficio dell'Aula che nelle Commissioni riunite quinta e sesta i due relatori hanno predisposto un ordine del giorno che sintetizzava analoghi ordini del giorno da noi presentati che ovviamente prevedevano, secondo quanto indicato dal decreto, la destinazione delle risorse finanziarie nella misura del 90 per cento per le infrastrutture in Calabria e in Sicilia e del 10 per cento per interventi di tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nell'ambito della ripartizione già prevista 70 e 30 per cento.

Allora, non ci prendiamo in giro: qui il tema non è solo metodologico. Certo che abbiamo privilegiato il confronto in Commissione sugli ordini del giorno accogliendone anche alcuni dell'opposizione, ma il problema è un altro. Quando nell'emendamento si parla di privilegiare la realizzazione delle infrastrutture di accesso al ponte, si dà per scontato che la scelta fatta, che comunque vede il ponte assolutamente non prioritario e comunque conseguente ad altri interventi, è una scelta che non si divide.

Ecco perché il nostro non è un artificio formale, non è una questione solo tattica legata alla scelta di non modificare il decreto; su questo punto c'è un dissenso strategico, il dissenso sul fatto che privilegiamo le infrastrutture trasportistiche di sviluppo, sia in Calabria che in Sicilia. Ecco perché siamo contrari all'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

PISTORIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Pistorio, solo per un minuto.

PISTORIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, avendo ascoltato il collega del Gruppo di Rifondazione Comunista mi sembra che sia lapalissiano nel suo ragionamento un argomento che però la coalizione che sostiene il Governo in qualche modo nega, perché dovrebbe contraddire se stessa e i programmi precedenti.

Fondamentalmente, nella sua valutazione c'è l'esclusione assoluta del ponte, mentre voi avete detto come Governo che l'opera è semplicemente non prioritaria e potrebbe realizzarsi con tempistiche e modalità diverse. La scelta di questo emendamento tentava di tenere insieme ambedue le questioni, perché le opere di connessione trasportistica sono comunque fungibili, è stato spiegato ampiamente dai tecnici: sono fungibili con un sistema che non preveda il ponte, ma sono utilizzabili anche senza ponte. Ma la scelta ideologica è talmente forte da escludere anche il buonsenso.

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori. Usiamo il sistema elettronico solo per comodità, perché solo alle ore 10 saranno trascorsi i venti minuti dal preavviso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di sedersi. State ai vostri posti! Senatore Buttiglione, deve prendere la scheda? Si affretti.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	296
Senatori votanti	295
Maggioranza	148
Favorevoli	138
Contrari	156
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.1300 è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.131, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	295
Senatori votanti	294
Maggioranza	148
Favorevoli	136
Contrari	157
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.139, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Ciccanti.

SODANO (*RC-SE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, per richiedere la votazione elettronica bisogna aspettare fino alle ore 10.

CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, ho chiesto la parola su questo emendamento che ho fatto mio – non essendocene altri su cui poter intervenire – per parlare della normativa riguardante un ulteriore aggiustamento alla materia dell'editoria, materia molto delicata, sulla quale si è intervenuti più volte, sia con la finanziaria del 2006 (commi 254-464), sia con il decreto-legge n. 223 del luglio scorso. La questione riguarda in particolar modo l'editoria dei partiti politici.

Nel decreto n. 223, precisamente all'articolo 20, si è proceduto ad un ritocco che interessava particolarmente quella editoria di partito che aveva subito, nel corso dell'ultima consultazione elettorale, qualche punto di incidenza. Mi riferisco soprattutto a quei Gruppi parlamentari, come quello dell'Ulivo, per esempio, che si era costituito attraverso l'unione di due partiti (la Margherita e i DS), i quali avevano organi di partito che percepivano i contributi dell'editoria. Quindi, è stato aggiustato il metodo seguito per l'elargizione di questi contributi sulla base della nuova situazione che si è venuta a creare con le elezioni del 9 aprile.

Tuttavia, non si è tenuto conto, e non si tiene conto nemmeno in questo provvedimento legislativo, che ci sono nuove realtà politiche, nuovi Gruppi costituitisi che non hanno potuto ereditare i requisiti soggettivi, precedentemente stabiliti con la normativa vigente applicabile, e che non potrebbero usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull'editoria a favore degli organi di partito.

Ebbene, così come è stata aggiustata la normativa per una nuova realtà che si è creata, cioè il Gruppo dell'Ulivo, rappresentato in entrambi i rami del Parlamento, chiedo che si aggiusti la normativa anche per altre situazioni. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, abbassate il brusio.

CICCANTI (*UDC*). Sicché ritengo che, attraverso il ritiro di questo emendamento e la presentazione di un ordine del giorno, che mi accingo a presentare (sto finendo di redigerlo), si possa dare un indirizzo al Governo in modo che, con il regolamento che si accinge a redigere per modificare e sistemare tutta la normativa, si tenga in considerazione anche la nuova situazione che si è venuta a creare dopo il 9 aprile con il sistema proporzionale, con nuovi Gruppi e nuove realtà, ridefinendo anche i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici. Di questo è importante tener conto.

Oggi infatti vi sono organi di partito – tutti possiamo verificare tale situazione – che non hanno rappresentanza parlamentare, ma che ricevono i benefici, mentre vi sono organi di partito che non si possono costituire pur avendo Gruppi parlamentari consistenti, come accade ad esempio all'UDC.

Non è possibile che vi siano situazioni eguali trattate in modo diseguale e non si possono accampare pretese sulla base di vecchie regole che, in qualche modo, più che concedere benefici e dare un contributo per far conoscere le proprie opzioni politiche e gli orientamenti politici di ciascun soggetto politico, in realtà diventano veri e proprie privilegi di nicchia. Vi sono infatti – questa è la situazione – organi di partito di partiti fantasma che ricevono benefici.

Non mi sembra che questa sia la volontà del cittadino contribuente, il quale vuole sostenere gli orientamenti e gli indirizzi di una forza politica e certamente non di forze politiche inesistenti e fantasma.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben compreso, lei ha ritirato l'emendamento in esame e si accinge a presentare un ordine del giorno che farà pervenire alla Presidenza.

CICCANTI (*UDC*). Sì, signor Presidente.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, ieri, sin dall'inizio del dibattito e poi in conclusione di seduta, io, a nome del mio Gruppo, il collega Eufemi ed altri senatori abbiamo sollecitato, per l'ennesima volta, la richiesta che il Ministro per l'economia sia presente in Aula durante questi dibattiti. La Presidenza ci aveva assicurato di trasmettere questa nostra richiesta al Ministro. Vorremmo ricevere dal Ministro almeno un «no, grazie». (*Applausi del senatore Malan*).

PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, sentiremo il Ministro.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.144.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che il comma 122 determina un forte incremento di spesa, in quanto consente ad una serie di agenzie di stampa l'accesso ai contributi e non determina alcun beneficio al pluralismo. Chiediamo pertanto di abrogarlo.

STORACE (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.144, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	307
Maggioranza	154
Favorevoli	148
Contrari	159

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.146, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	306
Senatori votanti	305
Maggioranza	153
Favorevoli	146
Contrari	158
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.147, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	303
Senatori votanti	302
Maggioranza	152
Favorevoli	143
Contrari	158
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.148, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	308
Senatori votanti	307
Maggioranza	154
Favorevoli	147
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.149.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). I commi 124, 125 e 127 nascono dal caos determinato dalla mancanza di approvazione del disegno di legge Bonaiuti e dall'altalenante modalità di determinazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con le modifiche indicate si evitano sperequazioni a favore di alcune imprese a danno di altre, prevedendo la media dei costi abrogata dal 2002 senza soluzione di continuità, mentre la formulazione originaria prevedeva che tale sistema fosse adottato solo per gli esercizi 2002-2003 e 2006. Pertanto, per equità, chiediamo l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.149, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	148
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.150.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la invito a ridurre la sua libertà nei tempi perché è arrivato sulla soglia!

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Tengo presente, Presidente.

Fermo restando il limite quantitativo sui contributi, con questa norma si consente ai periodici di cambiare periodicità, seguendo una naturale evoluzione di carattere industriale e editoriale piuttosto che costrizioni dovute per legge.

STORACE (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.150, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	311
Senatori votanti	310
Maggioranza	156
Favorevoli	149
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	310
Senatori votanti	309
Maggioranza	155
Favorevoli	148
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DC-PRI-IND-MPA*). Con l'emendamento in oggetto si destina il contributo unicamente ai giornali editi all'estero in lingua italiana, piuttosto che ai giornali editi all'estero in lingua straniera. Quindi se vogliamo promuovere la informazione italiana è giusto che sia fatta in lingua italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.152, presentato dal senatore Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	308
Senatori votanti	307
Maggioranza	154
Favorevoli	146
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.155 è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.160, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	307
Senatori votanti	306
Maggioranza	154
Favorevoli	147
Contrari	158
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.162, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	149
Contrari	158
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.202 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.164, identico all'emendamento 2.166.

VALDITARA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (*AN*). Signor Presidente, vorrei fare una rapidissima dichiarazione di voto soltanto per ricordare che l'articolo 33, comma secondo, della Costituzione prevede una riserva di legge per quanto riguarda qualsiasi intervento che regolamenti e disciplini gli enti di ricerca.

Voglio qui rapidamente anche ricordare l'appello del Consiglio universitario nazionale, che ha chiesto ai parlamentari di scongiurare i gravi rischi che deriverebbero alla ricerca scientifica dall'approvazione dei commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del presente decreto, esprimendo anche profonda preoccupazione del mondo universitario e della ricerca per il destino della ricerca scientifica in Italia nel caso in cui tali norme fossero introdotte. Per tale ragione, in 7ª Commissione permanente, all'unanimità, abbiamo dichiarato inopportuna la presenza dei commi in questione in tale decreto.

Chiedo pertanto, soprattutto alla senatrice Levi-Montalcini e a quei senatori che hanno ricordato la necessità di sostenere la ricerca, di votare a favore di questo emendamento che tutela la libertà della nostra ricerca.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo solo per dare lettura – come ha detto il collega – di alcune comunicazioni.

Il Consiglio universitario nazionale rivolge un pressante appello al Parlamento perché vengano modificate queste norme. CGIL, CISL e UIL addirittura chiedono di cassare queste norme, perché paventano un irreversibile degrado di un patrimonio di risorse umane scientifiche insostituibili. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca della funzione pubblica dice lo stesso; anzi, con toni molto determinati, chiede che venga rispettata la Costituzione e che venga evitato questo progetto di riordino, che ha per unico scopo quello di creare nuovi strapuntini e nuove poltrone, infischandosene dell'autonomia della ricerca universitaria. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.164, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, identico all'emendamento 2.166, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	146
Contrari	160
Astenuti	2

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.199 è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.167, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	147
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.168, presentato dal senatore Menardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	147
Contrari	161

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.175, identico agli emendamenti 2.176 e 2.177.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.175.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sugli emendamenti 2.175, 2.176, e 2.177 c'è una richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Storace. Prima di procedere, vorrei chiarire tale richiesta.

In tutti e tre questi emendamenti si chiede la soppressione dei commi 159, 160, 161 e 162 dell'articolo 2. La richiesta del senatore Storace di votazione per parti separate riguarda una prima votazione per l'abrogazione dei commi 159, 160 e 161 ed una seconda votazione per l'abrogazione del comma 162. Se è corretta questa mia interpretazione e non vi sono obiezioni, procederei alle due votazioni.

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto; poi entreremo ulteriormente nel merito con i successivi emendamenti.

Voglio dire all'Aula che stiamo parlando dello *spoils system*. Vi sono state numerose perplessità su come sono stati scritti questi commi. Intendo dirlo senza nessuna polemica verso alcun soggetto – lo dico prima – e desidero segnalarlo a chi ha a cuore il rispetto della norma costituzionale: mi riferisco alle personalità che sono membri di questo ramo del Parlamento in ragione di incarichi istituzionali precedenti o per merito e ai membri della Commissione affari costituzionali. Su tale questione – lo ricorderà il presidente Bianco – sono state sollevate grandi perplessità dal punto di vista costituzionale; se vengono approvate queste norme, rischiamo una marea di ricorsi e un danno erariale.

Chiedo la votazione di questi emendamenti per parti separate, signor Presidente, perché tutti e quattro i commi, a mio avviso, andrebbero abrogati. Il comma 162, in particolare, è una norma contro una sola persona. I commi precedenti, infatti, prevedono che i dirigenti di istituzioni statali

provenienti dal privato abbiano diritto ad essere risarciti per la durata dei contratti in essere, se revocati; i dipendenti pubblici non hanno nemmeno diritto al risarcimento. Il comma 162 riguarda un solo dirigente che proviene dal privato e che verrebbe mandato a casa, ove venisse presa questa posizione, senza nemmeno il risarcimento. È evidente che qualunque ricorso darebbe ragione a questo soggetto. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, sto concludendo. Il Parlamento non si presti a questo tipo di operazione.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). (*Il ministro Mastella è al telefono*). Signor Presidente, gradirei l'attenzione del ministro Mastella anche perché è l'unico presente in Aula; inoltre, credo che la questione che stiamo trattando riguardi direttamente lui. Se magari potesse telefonare dopo, gliene sarei grato.

I commi di cui stiamo trattando, di fatto, estendono le previsioni relative alla cosiddetta legge Bassanini, che consentiva di far entrare nell'amministrazione pubblica anche culture di natura privata. Questo principio è stato condiviso da tutti, tant'è vero che in questo testo viene esteso, perché la legge Bassanini consentiva ciò per quanto riguarda i capidipartimento e i vice capidipartimento, mentre adesso tale possibilità viene allargata anche ai dirigenti di seconda fascia. Fin qui nulla da eccepire, anche se magari potremmo domandarci se uno *spoils system* così vasto, in qualche modo, non possa inficiare le strutture ministeriali, e in qualche modo vanificare la legge Bassanini che, ricordo, attribuisce ai Ministri la funzione di indirizzo politico e ai dirigenti il dovere di gestire la grande macchina dello Stato.

Il testo, così com'era scritto nella versione presentata dal Governo, non stava assolutamente in piedi, perché andava ad interrompere contratti che avevano, evidentemente, un'assoluta validità dal punto di vista civilistico; inoltre, affermava che i contratti erano nulli, una bestialità giuridica enorme.

La Camera ha cercato di correggere questa bestialità stabilendo che si possono sostituire i dirigenti esterni, però sono fatte salve – come non può essere altrimenti – le conseguenze del contratto. Ciò significa che vi saranno dirigenti che percepiscono somme anche notevoli, superiori ai 100 milioni all'anno che, se lasciati a casa, percepiranno comunque lo stipendio intero. Il messaggio che si manda è il seguente: vi mandiamo a casa e vi paghiamo anche se non lavorate. Pensate, colleghi, all'assurdità e al messaggio devastante di questa eventualità.

Sul gazzettino di Prodi, meglio noto come «Corriere della Sera», abbiamo visto sproloquiare addirittura sulla possibilità che questo Governo potesse licenziare i lavoratori nullafacenti, facendo finta di voler mandare un messaggio di rigore e austerità al Paese. Invece, in questo caso il segnale è: vi paghiamo centinaia di milioni all'anno – perché qualcuno percepisce cifre di questo genere – e state a casa senza fare nulla.

Ricordo – ministro Mastella, mi rivolgo a lei perché è presente – che questa è una norma che dà una possibilità e non impone certo l'obbligo di fare ciò. Posso testimoniare, perché li conosco uno per uno, che i dirigenti del suo Ministero sono persone assolutamente valide dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista etico, nel senso che interpretano perfettamente la legge Bassanini che dà al Ministro la possibilità, appunto, di indicare l'indirizzo politico e dispone che i suoi impiegati eseguano le direttive dal punto di vista amministrativo. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Non si avvalga di questa norma, perché le ricordo che al Ministero ci sono impiegati che percepiscono 1.000 euro al mese.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, cerchi di concludere.

CASTELLI (*LNP*). Pensate con quale spirito queste persone andranno a lavorare per 1.000 euro al mese, sapendo che vi sarà chi ne percepirà 7.000-8.000, stando a casa senza lavorare, se questa norma venisse applicata. Quindi, almeno lei, ministro Mastella, non la applichi. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN*).

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, vorrei soltanto rispondere brevemente, perché chiamato in causa dal senatore Castelli: ho lasciato alle mie strutture ministeriali la maggior parte degli impiegati nominati dall'ex ministro Castelli, ma egli consentirà che una politica di un Governo rispetto ad un'altra non è solo una politica di persone che abbiano rigore, ma anche una politica di indirizzi un po' diversi gli uni dagli altri.

Pertanto, mi avvalgo delle stesse persone, laddove c'è una forma di neutralità, viceversa non posso farlo quando tali persone non corrispondono alla mia impostazione e a quella del mio Governo. Non debbo a tutti costi tenerle in quei posti. Lei sa che cosa ho fatto, al di là del dovuto? Io sono tra i pochi – credo – che ha realizzato una congiunzione tra chi c'era e chi oggi presiede questo Dicastero.

Se vuole la mia opinione, provenendo io dall'esperienza della Democrazia Cristiana, secondo la quale i burocrati andavano conservati quando erano bravi, le debbo dire che, dal momento che nello *spoils system* americano, quando cambia un'amministrazione, quelli che erano stati nominati hanno il dovere loro stessi di dimettersi per evitare problemi, ritengo che

questo sarebbe il criterio più corretto e più giusto. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.175, identico agli emendamenti 2.176 e 2.177.

La prima votazione riguarda la soppressione dei commi 159, 160 e 161.

CASTELLI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.175, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri, identico agli emendamenti 2.176, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori, e 2.177, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, limitatamente alla soppressione dei commi 159, 160 e 161.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Il senatore Ladu segnala la presenza di schede cui non corrisponderebbe alcun senatore*).

Senatore Ladu, vedo che l'ha eccitata la citazione di un giornale che le riconosce una grande energia. Si rivolga ai segretari, se ci sono problemi.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	160
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 2.175 che riguarda la soppressione del comma 162.

CASTELLI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 2.175, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri, identico agli emendamenti 2.176, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori, e 2.177, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, limitatamente alla soppressione del comma 162.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	152
Contrari	156
Astenuti	4

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.181.

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Storace, ha a disposizione un minuto. (*Commenti dai banchi del centro-sinistra*). Colleghi, fate fare il Presidente a chi lo fa.

STORACE (AN). Colleghi, stiamo andando così d'accordo!

PRESIDENTE. C'è qualcuno che non lo capisce. Prego, senatore Storace.

STORACE (AN). Signor Presidente, nel preannunciare che su questa serie di emendamenti comunque avanderò la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, voglio sottolineare che, insieme ai colleghi Gramazio e Allegrini, ho presentato l'emendamento in esame, che, forse, può rispondere anche all'esigenza posta dal ministro Mastella.

Egli, infatti, ha affermato di detenere un diritto ad avere persone che seguano il suo indirizzo. Diamo anche una garanzia, allora, signor Ministro: nel comma 161 del disegno di legge in titolo è scritto che le persone incaricate cessano ove non confermate. Noi proponiamo che siano confermate ove non revocate: questo vuol dire che, almeno, vi sia una motivazione se si manda via una persona, lo sforzo di fornire una motivazione al fatto che si manda via una persona debba essere compiuto anche da un Governo che ha scoperto l'America da quando... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.181, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	153
Contrari	158
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.180.

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve, senatore Storace.

STORACE (*AN*). Presidente, più breve di così è difficile.

PRESIDENTE. Ci provi.

STORACE (*AN*). Ci proverò.

Il senatore Castelli, prima, ha fatto riferimento ai dirigenti che restano a casa, pagati. In questo caso, prego i colleghi di prestare attenzione: l'esempio riportato dal collega Castelli vale per coloro i quali provengono dal settore privato. Il dipendente pubblico che viene mandato a casa torna alla funzione originaria in disparità di trattamento rispetto al lavoratore privato, che gode del risarcimento, a differenza di quello pubblico. Colleghi, questa roba provoca una valanga di ricorsi. Credo che il giorno dopo la sentenza della Consulta, l'acronimo di Tommaso Padoa-Schioppa, TPS, diventerà «Tanto Passa Subito», perché così non si può andare avanti!

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.180, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	150
Contrari	159
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.182.

STORACE (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.182, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	312
Senatori votanti	310
Maggioranza	156
Favorevoli	148
Contrari	158
Astenuti	4

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.183.

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, le chiedo licenza di venti secondi in più.

Colleghi, prima ho tentato di esporre le ragioni dell'ingiustizia determinata dal comma 162, che è una norma contro una persona. Stiamo cercando di rimediare nella filosofia proposta dalla maggioranza, che prevede che i dirigenti delle agenzie possano essere mandati a casa; con questo emendamento s'incluse almeno l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per la quale era stato previsto un comma a parte, con lo stesso trattamento riservato dal comma precedente alle altre agenzie. È un atto di giustizia per evitare una legge contro una persona, colleghi! Credo che anche coloro i quali in Commissione affari costituzionali hanno espresso parole per evitare disparità di trattamento si debbano mettere la mano sulla coscienza per evitare un'ingiustizia di una legge contro una persona sola. (*Applausi del senatore Polledri*).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.183, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	152
Contrari	158
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1840.

SAPORITO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, molto brevemente, abbiamo presentato questi emendamenti per dare anche la possibilità al Governo di ripensare e rivedere questa posizione assunta nel decreto-legge fiscale nel quadro generale della manovra finanziaria. Ci rendiamo conto che ci sono delle esigenze del Governo di approvare immediatamente questa legge; quindi, facendo politica, comprendiamo le ragioni degli altri. Però, c'è la legge finanziaria.

Chiediamo ai rappresentanti del Governo, ai relatori, di poter in qualche modo orientare la legge finanziaria in maniera che si venga a lenire parte di questo aspetto mortificante per la pubblica amministrazione contenuto in questa norma. Chiediamo ciò al Governo: avete ancora a disposizione la legge finanziaria, in quella sede potete fare le correzioni che abbiamo indicato in maniera chiara e precisa.

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Matteoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1840, presentato dai senatori Saporito e Baldassarri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	151
Contrari	160
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.186, presentato dai senatori Saporito e Baldassarri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	151
Contrari	159
Astenuti	3

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.188 è precluso dalla reiezione della seconda parte degli emendamenti, 2.175, 2.176 e 2.177, fra loro identici.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.190.

STORACE (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, siamo ancora sul tema riguardante l'Agenzia per i servizi sanitari.

L'Assemblea ha deciso che si può mandare via una persona senza risarcimento, anche se viene dal privato: così è stato deciso e io mi inchino alla volontà dell'Assemblea. Ma vogliamo almeno stabilire che il licenziamento non sia quello previsto («cessano dall'incarico ove non confermate») e che almeno per questa persona contro la quale facciamo una norma – mi rivolgo al presidente Cossiga e ai senatori a vita – sia un licenziamento motivato?

Questo è quello che stiamo chiedendo, senatore Cossiga, non stiamo chiedendo altro, né stiamo dando torto a nessuno. Stiamo dicendo che avete diritto. Vorrei chiedervi per cortesia di esaminare il diritto della persona contro la quale è rivolta una norma a vedere motivata la sua estromissione. Credo sia diritto di una persona. (*Applausi del senatore Amato*).

COSSIGA (*Misto*). Ma se l'ufficio è politico, non comprendo quale motivazione possa esserci.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, desidero segnalare che in quest'Aula, in maniera – credo – poco coerente vi sono senatori che hanno scritto libri auspicando, anche in maniera molto forte (e io sono d'accordo con loro), il rigore della finanza pubblica e che oggi credono di salvarsi l'anima non votando contro questi emendamenti, che in qualche modo

sono a favore del rigore della finanza pubblica, ma semplicemente astenendosi.

Ebbene, sappiamo tutti che il voto di astensione in Senato equivale a un voto contrario e pertanto inviterei tali senatori ad essere più coerenti con ciò che scrivono e dicono nel Paese e a non comportarsi qui in maniera esattamente contraria. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI e del senatore Bornacin*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.190, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	153
Contrari	157
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.191.

CURSI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*AN*). Signor Presidente, a mio avviso il comma 162 reca un'evidente disparità di trattamento. Mi rivolgo in particolare alla senatrice Binetti, che intervenne sull'argomento in Commissione e di cui rimangono agli atti le sue dichiarazioni. Ricordo come ella ritenesse ingiusto che uguali situazioni e uguali persone fossero trattate in maniera diversa, tanto da sottolineare – come io sto facendo in questo momento – tale anomalia e tale ingiustizia.

Pertanto, la proposta contenuta nell'emendamento è quella di aggiungere al comma 162 la dizione «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere». Qui infatti non si tratta di un'ingiustizia soltanto dal punto di vista costituzionale, perché la Costituzione ci dice alcune cose che talvolta dimentichiamo, ma anche dal punto di vista della dignità umana, giacché non si può essere trattati in maniera diversa a seconda se ci si chiami Giovanni oppure Francesco.

Vorrei che di questo l'Assemblea prendesse atto e tenesse conto di quanto emerso nella stessa Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.191, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	153
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.193, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.196, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	151
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo agli ordini del giorno.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, apprezzo che il relatore abbia espresso parere favorevole e che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno. Rispetto ad una situazione di favore, che prevedeva i sindacati in una condizione privilegiata, ho previsto di estendere questa normativa anche agli enti benefici, alle ONLUS, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali.

Mi sembra una richiesta di buonsenso, anche se ritengo che tale apertura sia poca cosa rispetto alla complessità di questo provvedimento di accompagnamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G2.101 (testo 2).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, credo che l'Aula debba riflettere per un momento su questo ordine del giorno, che presenta molte ambiguità anche rispetto alla stesura originaria laddove, rispetto a tante questioni da noi sollecitate di un passaggio generazionale delle imprese anche nell'ambito familiare, prevede una franchigia per i trasferimenti a favore dei fratelli ovvero di persone conviventi nell'immobile oggetto del trasferimento. Vorrei richiamare al riguardo l'attenzione delle senatrici Binetti e Baio e del senatore Bobba.

Nella nuova stesura vi è un passaggio in cui si impegna il Governo «a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai fratelli.». Credo che questa formula ambigua richieda anche un parere da parte del Mini-

stro della giustizia, oggi presente in Aula, rispetto alle tante parole spese in favore della famiglia e per sapere se lui ritenga, nella sua interpretazione, che in queste parole, «soggetti diversi dai parenti in linea retta» sono previsti i PACS o altre formule di convivenza. Chiedo dunque un chiarimento da parte del Governo su questo specifico argomento e in ogni caso chiedo che si possa svolgere una votazione per parti separate, escludendo il terzo capoverso della parte impegnativa dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, l'ordine del giorno in esame, nella nuova formulazione, prevede la seguente dicitura, al terzo capoverso della parte impegnativa: «a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai parenti in linea collaterale di secondo grado».

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, la sostituzione della parola: «fratelli» con le altre: «parenti in linea collaterale di secondo grado» mi ero già fatto carico di farla presente al relatore, perché i fratelli sono i collaterali di secondo grado.

Il punto chiave è un altro, quello in cui si dice: «a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è già stato accolto dal Governo e dunque non può essere messo in votazione.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, chiediamo l'interpretazione del Governo su questo punto e che l'ordine del giorno venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Eufemi, che l'ordine del giorno è stato presentato dalle Commissioni riunite. Lei ha certamente facoltà di chiedere al Governo un chiarimento, però se non viene chiesta la votazione da parte dei presentatori non si può consentire quanto da lei richiesto.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, ho colto la preoccupazione del collega Eufemi. Questa formula potrebbe indurre a ritenere che ci sia un invito al Governo ad estendere le norme di franchigia anche a soggetti che non siano affatto parenti. Si parte dai fratelli, ma sappiamo da dove si parte e non sappiamo dove si arriva.

Visto che non so se questa sia l'intenzione del relatore o comunque della Commissione che ha approvato l'ordine del giorno, chiedo se si

possa trovare una formula più chiara, indicando parenti diversi da quelli previsti, che siano comunque parenti, ovvero che facciano parte della famiglia legittima e non di altre situazioni che potrebbero essere ricomprese.

PRESIDENTE. È stato chiesto un chiarimento; fermo restando che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo e non verrà messo in votazione, c'è il diritto a ricevere un chiarimento.

BENVENUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo anche per una questione di cortesia. Credo che il senatore Eufemi soffra un po' di amnesia, perché nella precedente disposizione la franchigia era prevista per tutti i soggetti. Quindi chiediamo che la franchigia, che oggi è limitata solo ai parenti in linea retta, venga estesa ed ampliata. È una richiesta di generalizzazione della franchigia.

PRESIDENTE. Si può condividere o meno, ma è chiaro.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Anche l'ordine del giorno G2.102, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posti ai voti.

Sull'ordine del giorno G2.103 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, non soffro di amnesia, posso dirlo al senatore Benvenuto, tant'è che ho richiamato la vicenda così come è nata e come si è evoluta. L'ordine del giorno è programmatico, nel senso che riassume le nostre battaglie nell'ambito di questo decreto-legge riguardanti la violazione dello Statuto dei contribuenti, i passaggi generazionali per le imprese e la vicenda delle auto aziendali considerate un *benefit* anziché uno strumento di lavoro.

Dunque, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G2.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'ordine del giorno G2.103, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	310
Senatori votanti	309
Maggioranza	155
Favorevoli	147
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Anche sull'ordine del giorno G2.104 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un breve intervento.

DAVICO (*LNP*). Sarò brevissimo, signor Presidente. L'ordine del giorno G2.104 deriva dalla trasformazione dell'emendamento 2.100 e cerca di risolvere una situazione annosa e molto particolare.

C'è un capoluogo d'Italia, di questo sciagurato Paese, che non è ancora collegato con la rete autostradale nazionale. C'è una Provincia che è la prima Provincia italiana per il lavoro, quindi con il più basso tasso di disoccupazione e la più alta percentuale di partite IVA (per ogni tre abitanti c'è una partita IVA), che però non ha una strada: non dico dieci strade, ma una sola strada di grande comunicazione.

Questa mattina ho letto sui giornali che il meccanismo della concessione unica con cui il ministro Di Pietro ha rimesso in gioco tutto il sistema autostradale italiano è stato definito un metodo da Burundi, con tutto il rispetto per quel Paese. Le nuove norme sul sistema delle concessioni autostradali, con la concessione unica, impediranno di fatto la realizzazione di tutte quelle opere che sono, da un certo punto di vista, essenziali.

L'autostrada Asti-Cuneo ha due caratteristiche importanti: la prima è che è stata assegnata con gara ad evidenza pubblica a livello europeo, la seconda è che viene realizzata in *project financing*. L'applicazione dei nuovi criteri voluti sciaguratamente dal ministro Di Pietro, quindi, impedirà di fatto la realizzazione di quest'opera. L'unico modo per poter dare speranza a quella Provincia, a quei cittadini, a quelle popolazioni è stralciare la Asti-Cuneo e, in questo caso, per gli stessi sistemi, la Brescia-Bergamo-Milano dal nuovo meccanismo, dal nuovo sistema autostradale italiano.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

DAVICO (*LNP*). Solamente con un impegno importante, forte e chiaro, questo potrà essere possibile.

L'ordine del giorno al nostro esame va in questa direzione: sarà la risposta, di fatto, dell'attuale Governo verso un'area del Paese così importante, così forte dal punto di vista economico, così democratica e partecipe alla vita della popolazione che altrimenti verrebbe di nuovo ulteriormente penalizzata. Sarebbe l'ennesimo schiaffo verso quella terra e verso quei cittadini.

MENARDI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di essere conciso, senatore.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, vorrei solo chiedere di poter aggiungere la firma mia e dei senatori Martinat e Fluttero a questo ordine del giorno. Le ragioni sono state ampiamente illustrate; ieri il senatore Martinat è intervenuto sull'impedimento essenziale per la realizzazione di quest'opera. Con questo intervento, credo di poter chiedere anche la firma alla ministra Turco, che per coerenza – immagino – lo sottoscriverà rispetto a quanto sostiene quando è in Provincia di Cuneo.

GHIGO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Anche a lei, senatore, rivolgo lo stesso invito a stringere i tempi.

GHIGO (*FI*). Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'ordine del giorno G2.104; anch'io mi permetto di evidenziare l'assoluta necessità di approvarlo per evitare che alla Regione Piemonte non sia permessa la realizzazione di questa importante opera autostradale che collega finalmente la Provincia di Cuneo al sistema autostradale italiano.

ZANOLETTI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Sia conciso, per cortesia.

ZANOLETTI (*UDC*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma mia e di tutto il Gruppo dell'UDC all'ordine del giorno G2.104, che tenterebbe – non so con quali speranze, però – di porre rimedio all'articolo 12 che altrimenti vanificherebbe un lavoro lungo e complesso, a cui hanno partecipato tutte le forze politiche, i partiti, le categorie economiche e tutti gli enti per risolvere il problema del tratto autostradale Asti-Cuneo. Siamo allibiti e sconcertati di fronte ad una situazione che si verificherebbe e per la quale veramente dovremmo protestare.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di essere breve, senatore, mi rimetto alla sua intelligente comprensione.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.104 per fare presente ai colleghi, come fanno tutti i componenti della Commissione infrastrutture, che la vicenda dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano è scandalosa perché il Governo con ciò rinuncia all'apporto di importanti capitali privati in un Paese in cui le risorse pubbliche sono sempre più carenti.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, i relatori e il Governo avevano espresso parere contrario su questo ordine del giorno; tuttavia, ascoltando anche l'illustrazione del senatore Davico, e rivalutando attentamente il contenuto dell'ordine del giorno G2.104, si potrebbe pervenire ad una modifica del parere, ove i presentatori si convincessero ad eliminare l'ultima frase del dispositivo dell'ordine del giorno da «limitandone l'attuazione» a «n. 498», poiché essa si riferisce alla limitazione dell'attuazione della normativa di cui ci stiamo occupando alla fattispecie indicata nella premessa.

Un ordine del giorno non può ovviamente impegnare il Governo a limitare l'attuazione di una norma di legge. Pertanto, eliminando la parte che ho indicato, si può pervenire ad un parere favorevole, perché in tal modo si rileva che il problema posto dai presentatori è fondato e andrà chiarito dal Governo. Peraltro, in Commissione su questo punto abbiamo fatto un lavoro molto approfondito pervenendo alla formulazione di un ordine del giorno, approvato in Commissione, che impegna il Governo a una riflessione su questa materia. Quindi, l'ordine del giorno in tal modo riformulato sosterebbe anche l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno di cui ho detto.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, intendo anch'io sottoscrivere l'ordine del giorno in esame e vorrei ringraziare il relatore. Suggesto al presentatore di far proprio il detto: «*piuttost che nient, l'è megl piuttost!*». Ciò a maggior ragione poiché sta arrivando il disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore Davico, qual è il suo orientamento rispetto alla proposta di modifica dell'ordine del giorno?

DAVICO (*LNP*). Vorrei conoscere la formulazione finale, ma concordo in linea di principio.

LEGNINI, *relatore*. La formulazione finale del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo: ad adottare gli opportuni strumenti legislativi di interpretazione dei commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, affinché possa essere chiarito l'ambito di applicazione della norma».

Naturalmente ci si riferisce al problema sollevato nella premessa e quindi è ovvio che debba essere chiarito quanto indicato dai presentatori.

DAVICO (*LNP*). Riformulo l'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Sottosegretario Casula, è favorevole all'accoglimento del giorno nella nuova formulazione?

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In questa nuova formulazione il Governo accoglie l'ordine del giorno. D'altronde, il relatore ha seguito quanto precedentemente definito nel nostro accordo.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G2.104 (testo 2) non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G2.105 è stato accolto dal Governo.

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, una volta tanto guardi anche a destra, non guardi solo al centro e alla sinistra.

PRESIDENTE. Alla mia sinistra ho il Segretario generale.

MATTEOLI (*AN*). Presidente, evidentemente lei si era distratto. Ho chiesto di parlare sull'ordine del giorno G2.105 del senatore Barbato in quanto ne condivido lo spirito. Lei è passato oltre, ma non aveva visto che avevo chiesto la parola.

Mi sono molto meravigliato quando ho letto il testo del comma 170, perché, per quanto riguarda il Registro italiano dighe, esso prevede il trasferimento di tutte le attribuzioni al Ministero delle infrastrutture. Mi ha molto meravigliato che i colleghi del Gruppo dei Verdi, molto attenti a simili argomenti, non abbiano avuto niente da dire in proposito e abbiano votato tranquillamente il comma 170 dell'articolo 2.

In pratica, tale ordine del giorno esclude definitivamente, per quanto concerne il Registro italiano dighe, il Ministero dell'ambiente e della tu-

tela del territorio. Propongo pertanto di aggiungere, nel dispositivo dell'ordine del giorno G2.105, dopo le parole: «impegna il Governo: a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo,...», le seguenti parole: «...che coinvolga il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,...», prima delle parole: «...previo approfondimento con le Regioni...». Con questo ordine del giorno si esclude un Ministero cresciuto in questi anni e che aveva titolo ad essere coinvolto.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Barbato, se è d'accordo con la proposta del senatore Matteoli.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Va bene. Avevo già rappresentato al Governo la stessa preoccupazione del senatore Matteoli.

PRESIDENTE. Il senatore Sanciu ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G2.105 (testo 2). Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Poiché i presentatori non insistono, l'ordine del giorno G2.106 non sarà posto ai voti.

L'ordine del giorno G2.107 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G2.108 è stato accolto dal Governo.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.108 è stato accolto, ma vi è un invito ad una riformulazione perché una parte di esso contrasta con la disposizione di legge cui si riferisce. In particolare, al punto 1) del dispositivo dovrebbero essere eliminate le parole da: «del Ministro dell'ambiente», fino alle parole: «delle finanze», sostituendole con la parola: «interministeriale». Vi è accordo con i presentatori in tal senso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bruno se è d'accordo.

BRUNO (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.108 (testo 2) non sarà posto in votazione.

L'ordine del giorno G2.109 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.110, (testo 2), il cui testo è stato distribuito in Aula, sul quale invito il relatore a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G2.110 il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario. Per l'esattezza, vi è una riformulazione di tale ordine del giorno, d'iniziativa del senatore Quagliariello

e di altri senatori. Vi è poi l'ordine del giorno G2.800, a firma dei relatori e di numerosi altri colleghi, tra cui i senatori Manzella, Maccanico, Giambrone, Franco Vittoria, Finocchiaro, Zanda, il quale riguarda la medesima materia, cioè gli enti di ricerca.

Vorrei innanzitutto invitare i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G2.110 (testo 2), sulla base delle seguenti argomentazioni. Nel dispositivo, si impegna il Governo a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato in sede di conversione. È un punto che per i relatori e, suppongo, per il Governo non è accettabile perché non si può approvare, come stiamo facendo, una norma di legge e poi impegnare il Governo a non applicarlo ad un istituto, seppur prestigioso, come il CNR. Questa parte del dispositivo è conseguenziale a tutta la premessa dell'ordine del giorno. Invece, il secondo, il terzo e il quarto capoverso dell'ordine del giorno sono condivisibili. Occorre, infatti, individuare gli enti di ricerca a carattere non strumentale, tra cui certamente sarà ricompreso il CNR, la cui regolazione andrà affidata allo strumento legislativo e non regolamentare, come previsto dai commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262.

L'ordine del giorno G2.800, che, come ho già detto, noi relatori abbiamo presentato insieme ad altri colleghi, afferma tale principio, quindi recepisce, seppure con una formulazione più sintetica, la sostanza dell'ordine del giorno a firma del senatore Quagliariello e di altri senatori, e lo fa riproducendo esattamente il parere espresso dalla 7ª Commissione, approvato all'unanimità. Non vi dovrebbe quindi essere alcun problema da parte dei presentatori ad aderire alla formulazione dell'ordine del giorno G2.800, così come presentato dai relatori e da altri colleghi.

Invito dunque il collega Quagliariello, trattandosi di questione seria alla quale tutte le parti politiche e tutti i colleghi tengono, a ritirare il suo ordine del giorno, in quanto ricompreso, nella parte alla quale prima facevo riferimento, all'ordine del giorno G2.800, e lo invito contestualmente ad accogliere tale ultima proposta.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che abbiamo lavorato con assoluta funzionalità. Stiamo ora esaminando questo ordine del giorno sul quale ho più di una richiesta di intervento, anche a tempi scaduti. Ritengo opportuno dare a tutti la possibilità di intervenire, però voglio sottolineare che i tempi vanno poi comunque rispettati. Pertanto, invito i colleghi ad essere molto brevi.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'articolo 97, comma 2, del Regolamento, che stabilisce, come lei sicuramente mi inse-

gna, che sono inammissibili gli ordini del giorno in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

Ora, voglio ricordare all'Aula il contenuto dell'ordine del giorno G2.800 dei relatori che, in contrasto con quanto affermato dal comma 143 dell'articolo 2 del decreto al nostro esame (che prevede lo strumento dell'autorizzazione al Governo ad emanare uno o più regolamenti al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale), stabilisce invece che a tale riordino si debba procedere a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi. Signor Presidente, delle due l'una: da un parte, stiamo approvando una legge, dall'altra, con tale ordine del giorno – che, lei mi insegna, è uno strumento ad essa sottordinato – disponiamo impegni in contrasto con le norme in essa stabilite.

Per tale ragione, non credo l'ordine del giorno G2.800 sia ammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Polledri, la ragione per cui la invito a riflettere mi sembra chiara. Qui non stiamo modificando una deliberazione già formalizzata e approvata dall'Aula, ma stiamo ragionando su qualcosa che impegnerà nel futuro. All'interno della discussione sulla finanziaria si potranno far valere tutte le posizioni che si vogliono. Pertanto, la questione non tocca ciò che già abbiamo approvato.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, vorrei far notare a codesta Presidenza, alla quale non sfuggirà certamente, visto il dibattito che si è tenuto in ordine all'ammissibilità della finanziaria, che il dispositivo di tale ordine del giorno impegna il Governo ad affrontare il problema già nella prossima legge finanziaria; ma ciò è contrario alla legge di contabilità, perché nella finanziaria non possono essere contenute deleghe. In ogni caso, signor Presidente, una parte del dispositivo – quella che reca «a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi» – è ultronea.

Quindi, per ultroneità e per contrarietà alla legge di contabilità, suggerisco quantomeno di riscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su questo problema, nel momento in cui si passerà all'esame della finanziaria, si esprimerà un giudizio nel dibattito di merito.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, come si può scrivere in un ordine del giorno che si impegna il Governo a fare una disposizione contraria alla legge di contabilità? È un dispositivo di impegno che va contro l'articolo 97; può essere scritto diversamente.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, non sfugge ai presentatori il rilievo del senatore Ferrara, cioè che nella legge finanziaria non può essere ricompresa una legge delega.

Pur tuttavia, un esame attento dell'ordine del giorno G2.800 porta a concludere che nel testo non si afferma quanto testè detto dal senatore Ferrara, perché si legge: «impegna il Governo a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca menzionati a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi». Questa formulazione, signor Presidente, è esattamente riproducibile del parere della 7ª Commissione; per tale ragione, è stata espressa con questo tenore letterale, proprio per non aprire un ulteriore dibattito sull'argomento. Dopodiché si dice: «ad affrontare il problema già con la prossima legge finanziaria», non si dice di inserire nella legge finanziaria una legge delega; il che è problema diverso.

Quindi, mi sembra chiaro che l'obiezione del senatore Ferrara, a parere del relatore, può ritenersi ampiamente superata. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Legnini.

Magari, cambiando una parola, si riesce a chiarire meglio; in ogni caso mi sembra che la sua tesi chiarisca il problema.

ASCIUTTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, finalmente il Governo – almeno credo, perché ancora si deve esprimere su questo ordine del giorno – e, sicuramente, la maggioranza hanno compreso il pasticcio in cui sono incorsi nell'accettare i commi 143, 144 e 145. In parole povere, la maggioranza si è fatta scippare completamente dall'onorevole Mussi, ministro dell'università, la riforma degli enti di ricerca.

Sono qui presenti personaggi che hanno fatto la storia del Paese, i quali sanno benissimo che i ricercatori vogliono certezze. Ebbene, con questo decreto le certezze non ci sono. Ogni due o tre anni si cambiano i regolamenti e le modalità di gestione di questi enti. È impossibile, per il nostro Paese, fare ricerca scientifica. Oggi questa maggioranza ha compreso l'errore.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Ascutti.

ASCIUTTI (*FI*). La maggioranza sapeva benissimo che, in sede di dibattito in Commissione, noi avevamo proprio detto che questo era il problema. Avevate appena accennato che avreste posto mano, ma non l'avete posta. (*Applausi del senatore Amato*). Oggi volete riparare con un ordine

del giorno che è in netto contrasto con quello che la legge dispone. La legge dice: con regolamenti. Allora dovete chiedere: caro Mussi, ci fai la gentilezza di non applicare questa legge? Solo questo è il modo per comprendere l'ordine del giorno.

Pertanto, sono contrario all'ordine del giorno non tanto per l'ordine del giorno in sé, ma per l'errore che è stato commesso, proprio con i commi prima richiamati, nei confronti del complesso della ricerca scientifica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

QUAGLIARIELLO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FI*). Signor Presidente, intervengo brevemente per rispondere al relatore, che mi ha rivolto un invito.

Innanzitutto, apprezzo lo spirito di questo ordine del giorno e il fatto che sia un passo in più. Vorrei però brevemente ricostruire la vicenda, perché su questo ordine del giorno c'è stato un invito, venuto da illustri esponenti della maggioranza, a ritirarlo e a riformularlo. Credo che la riformulazione, tra l'altro, abbia aggiunto ricchezza a quest'ordine del giorno, introducendo in particolare un elemento: cioè che i risparmi del riordino degli enti rimangano alla ricerca. Ritengo che questo elemento – del quale ringrazio i senatori Maccanico, Bianco e Villone – abbia arricchito ulteriormente l'ordine del giorno.

Il relatore – se capisco bene – afferma che quest'ordine del giorno è particolarmente centrato sul CNR e non possiamo, in qualche modo, operare differenziazioni. Vi faccio presente, però, che i commi 143, 144 e 145 parlano di enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica (MIUR), senza specificare quali. Quindi, è assolutamente legittimo che il Parlamento rivolga un appello al Governo affinché non lo applichi per l'ente più prestigioso ed importante, per cui la lesione dell'autonomia sarebbe, in qualche modo, un *vulnus* aggravato e ne lederebbe il prestigio internazionale.

Credo che l'ordine del giorno G2.800 della maggioranza non sia in contrasto con questo, il quale ne rappresenta una specificazione: per questo lo mantengo. Ritengo che il relatore – questa è l'unica apertura che faccio – abbia messo in evidenza che un comma in particolare non va bene, mentre il resto dell'ordine del giorno è assolutamente accettabile. In tal caso, una soluzione potrebbe essere chiedere il voto per parti separate.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2), perché quello

che oggi viene consacrato in quest'Aula è un attacco alle prerogative del Parlamento. Cedo volentieri la parola al presidente Buttiglione.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Molto brevemente, signor Presidente, credo che non sfugga a nessuno la sostanza politica della quale stiamo parlando. Il Governo non ha messo la fiducia su questo decreto-legge: onore al Governo. La maggioranza in quest'Aula ha rifiutato il confronto con l'opposizione. Non ha accettato nessun emendamento dell'opposizione, in alcuni casi sapendo di fare una cosa sbagliata, persino vergognosa: ci ha detto che per disciplina di partito votava cose che sapeva essere sbagliate.

Attraverso gli ordini del giorno si tenta in qualche modo di recuperare e di mettere a posto la propria coscienza. Anche questo non si può fare compiutamente perché non c'è sufficiente coraggio. Il dialogo, che sarebbe stato possibile nella discussione di questo disegno di legge, è stato rifiutato dalla maggioranza. Più di una volta vi abbiamo sentito dire: è vero, avete ragione, nella finanziaria cambieremo. Ma se una cosa è giusta, perché non farla qui e ora? (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

VALDITARA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (*AN*). Signor Presidente, premetto che la battaglia dell'opposizione, iniziata in Commissione, oggi ottiene un primo importante riconoscimento ed è motivo di soddisfazione. L'ordine del giorno G2.800, infatti, riconosce il profondo errore commesso dal Governo e anche dal ministro Mussi, che non ha saputo rappresentare adeguatamente le esigenze del mondo della ricerca.

Detto questo, ritengo che tale ordine del giorno sia insoddisfacente per due aspetti: in primo luogo, perché introduce un giudizio politico, cioè chiede che quanto prima venga effettuato il riordino degli enti di ricerca. Noi non siamo d'accordo che venga effettuato quanto prima, perché su tale riordino politicamente non concordiamo. Quindi, innanzitutto, chiederei di eliminare le parole «quanto prima».

Inoltre, si chiede che questo intervento normativo avvenga all'interno della manovra finanziaria. Sappiamo che tale provvedimento non è il luogo adatto. Non vorrei che per rimediare ad una stortura se ne facesse un'altra: sarebbe un ulteriore colpo di mano, dato che nella finanziaria non c'è la possibilità di sviluppare un adeguato dibattito fra le forze politiche.

Per votare questo ordine del giorno, chiedo che lo si riformuli come segue: «impegni il Governo ad abrogare i commi 143, 144 e 145, prevedendo che il riordino degli enti di ricerca avvenga a mezzo di apposita

legge delega». Ritengo che una formulazione di questo tipo, che non fa riferimento alla finanziaria, in cui non c'è il riferimento all'urgenza di una riforma, potrebbe essere tranquillamente accettata.

LIVI BACCI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (*Ulivo*). Chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.800.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. I senatori del suo Gruppo hanno parlato in molti. Quindi, solo due minuti, la prego.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2). Vorrei inoltre segnalare che il problema della costituzionalità ha formato oggetto delle pregiudiziali e quindi è una materia che credo sia stata metabolizzata dall'Aula.

Voglio anche ricordare ai colleghi e soprattutto al Governo, che ricorrere a regolamenti di delegificazione non solo rappresenta uno strumento indebito, perché questa materia è oggetto di riserva di legge a norma dell'articolo 33 della Costituzione, ma la stessa formulazione del ricorso a regolamenti di delegificazione – così come fatta in questi commi e come rilevato con grande serietà dal Servizio studi del Senato – è assolutamente impropria, dal momento che mancano molti degli elementi affinché il Governo possa far riferimento all'articolo 17 della legge fondamentale in materia.

Voglio anche annunciare, signor Presidente, tutte le mie perplessità per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, il G2.800, ma credo comunque che si dovrebbe trarre – io mi auguro – una certezza: l'ordine del giorno G2.800 contiene un invito chiaro al Governo a non procedere sulla strada dell'adozione di regolamenti. Se così è, su di esso il mio voto non sarà contrario, ma di astensione. Sull'ordine del giorno G2.110 (testo 2), cui ho chiesto di aggiungere la firma, il mio voto sarà invece favorevole.

BIANCO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*Ulivo*). Signor Presidente, il problema posto dai due ordini del giorno in esame è un problema vero e reale: è la ragione per la quale avevo sottoscritto l'ordine del giorno G2.110 (testo 2). Mi ritengo però pienamente soddisfatto dall'ordine del giorno G2.800 presentato dai relatori che risolve radicalmente la questione ed è la ragione per la quale invito i colleghi a ritenersi altrettanto soddisfatti.

Non c'è, a questo punto, alcuna necessità – credo – di insistere per la votazione dell'altro ordine del giorno. Signor Presidente, la prego di considerare questo come un invito dettato dalla volontà di risolvere la questione che effettivamente si era posta ma con l'ordine del giorno G2.800 viene risolta.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Vorrei aggiungere la mia firma, a nome della Lega Nord Padania, all'ordine del giorno G2.110 (testo 2) e sollecitare la votazione.

SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Scarpa Bonazza Buora, un minuto soltanto però, dal momento che del suo Gruppo sono già intervenuti in molti. Ne ha facoltà. Sia brevissimo.

SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*). Signor Presidente, le sono molto grato per la sua cortesia. Chiedo di aggiungere innanzitutto la mia firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2). Vorrei anche aggiungere una considerazione a quanto veniva testé detto dal collega Buttiglione.

Vede, Signor Presidente, abbiamo visto di tutto durante l'approvazione di questo decreto-legge. Ci sono state anche Commissioni, per esempio la Commissione agricoltura cui appartengo, che hanno posto, oltre ad alcune osservazioni, anche una condizione al voto favorevole al decreto-legge; si sono poi comportati in Aula in maniera assolutamente opposta rispetto alla condizione da loro stessi votata. Abbiamo visto veramente di tutto: vi è stata una blindatura assoluta e una totale sordità da parte della maggioranza nei confronti delle ragioni dell'opposizione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

NEGRI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (*Aut*). Signor Presidente, le chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.800, perché ci pare evidente che debbano essere leggi delega e decreti legislativi a meglio definire e garantire l'autonomia statutaria degli enti culturali vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

COSTA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (*FI*). Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.110 (testo 2), il cui primo firmatario è il senatore Quagliariello, sul quale invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'ordine del giorno G2.110 (testo 2), presentato dal senatore Quagliariello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Colleghi, affrettatevi a prendere posto: vi ricordo che siamo in fase di votazione.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	155
Contrari	160

Il Senato non approva.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.800 e G2.111 non verranno posti ai voti.

Sull'ordine del giorno G2.112, accolto dal Governo in Commissione come raccomandazione, il relatore ha già espresso un invito al ritiro nella prima illustrazione. Senatore Ciccanti, insiste per la votazione?

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, ho riformulato l'ordine del giorno nei termini che dirò.

PRESIDENTE. No, senatore Ciccanti, stiamo parlando di un altro ordine del giorno, il G2.112.

CICCANTI (*UDC*). Scusi, ho sbagliato.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma su questo ordine del giorno vi è già un invito al ritiro, in quanto già accolto in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, lo ritira?

CICCANTI (*UDC*). Sì, Presidente, in tal caso lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.113, presentato dal senatore Ciccanti, vi è un invito al ritiro. Senatore Ciccanti, insiste per la votazione?

CICCANTI (*UDC*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.114, presentato dal senatore Ciccanti, è stato espresso parere contrario dal relatore e dal Governo. Senatore Ciccanti, insiste per la votazione?

CICCANTI (*UDC*). Votiamo?

PRESIDENTE. Me lo dica lei: io le ho rivolto una domanda.

CICCANTI (*UDC*). È stato già bocciato in Commissione, sono stati espressi pareri contrari, perciò...

PRESIDENTE. Decida lei: se ha proprio la voglia di farselo bocciare pure in Aula...

CICCANTI (*UDC*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G2.115 il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario. Passiamo alla votazione.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, chiederei un momento di attenzione sull'ordine del giorno al nostro esame.

Non capisco le ragioni per le quali il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario. Abbiamo semplicemente rappresentato la gravissima crisi delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo chiesto che venga reso pubblico il bilancio consolidato delle Ferrovie, che ad oggi ancora non è disponibile, e l'ingegner Moretti è venuto nei giorni scorsi a chiedere ingentissime risorse al Parlamento. Mi domando se questo è un atto di lesa maestà. Chiediamo di rivedere la struttura societaria riducendo le società

controllate, chiediamo di eliminare ogni area di spreco, compreso il finanziamento del veltronismo che è avvenuto da Trenitalia, una società in perdita e che quindi viene pagata dalla fiscalità generale.

Queste sono le ragioni che mi inducono a chiedere la votazione dell'ordine del giorno G2.115. (*Applausi dai Gruppi UDC e LNP*).

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, chiedo un minuto di tempo; credo di averne diritto perché parlo in dissenso dal mio Gruppo, immaginando che esso voti l'ordine del giorno G2.115. Non voterò questo ordine del giorno e intendo chiarire i termini della questione, perché non condivido l'affermazione che le Ferrovie siano in una grave situazione finanziaria.

Questa storia della Ferrovie in stato di pre-fallimento è stata creata dall'ingegner Moretti che andando alla trasmissione «Ballarò» ha fatto questa affermazione, ripresa poi dal «Corriere della Sera». Peccato che l'ingegner Moretti nei mesi scorsi ha trasmesso al ministro Padoa-Schioppa una documentazione dalla quale emerge che nei cinque anni del Governo Berlusconi le Ferrovie hanno avuto ben 27 milioni di euro per investimenti e risorse nel capitale di esercizio.

Durante i Governi Prodi, D'Alema e Amato le Ferrovie hanno avuto meno di 9 milioni di euro. Questa storia quindi non è condivisibile, non tanto quanto allo stato di difficoltà delle Ferrovie, ma per l'enfasi che è stata posta su numeri che sono stati artefatti dall'ingegner Moretti, da anni prestigioso dirigente delle Ferrovie. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Si è spiegato, senatore.

BALDASSARRI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, probabilmente, in dissenso dal mio Gruppo, mi asterrò dalla votazione dell'ordine del giorno G2.115, perché da anni le Ferrovie dello Stato non hanno chiarito un punto fondamentale. Nel 1999 fu consentito alle Ferrovie dello Stato di usare finanziamenti pubblici in conto capitale nel conto corrente e, così, per magia, apparve un risanamento finanziario del conto economico delle Ferrovie dello Stato.

In quel momento, cioè sette anni fa, le Ferrovie, spostando investimenti dal conto capitale al conto economico, risanò apparentemente e aritmeticamente i conti delle stesse Ferrovie, con l'impegno di rimettere in finanziamento per investimenti attraverso le risorse auto finanziate delle Ferrovie.

Quindi, prima di decidere qualunque ulteriore finanziamento pubblico alle Ferrovie, l'azienda ha il dovere di chiarire al Parlamento e al Governo che fine hanno fatto quei fondi e come intende recuperarli e riportarli nella contabilità degli investimenti.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente chiedo la votazione per parti separate – adesso il senatore Galli sta consegnando la richiesta – relativamente al dispositivo: la prima votazione deve riguardare l'impegno al Governo «a rivedere l'intera struttura societaria riducendo il numero delle società controllate e rendendo il bilancio trasparente» e il terzo impegno, «a realizzare una seria politica di contenimento dei costi, riducendo ogni area di spreco».

La seconda votazione deve riguardare l'impegno al Governo a «rivedere il quadro tariffario al fine di non pregiudicare gli investimenti programmati». Questo perché un aumento di tariffe oggi deve essere chiaro che non è gradito a pendolari e quant'altri che non devono pagare il costo di una malagestione sempre con i soldi dello Stato.

PRESIDENTE. La proposta è di procedere alla votazione per parti separate. La prima votazione riguarda il primo e terzo punto del dispositivo; la seconda votazione il secondo punto del dispositivo.

Metto pertanto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'ordine del giorno G2.115, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, limitatamente al primo e al terzo punto del dispositivo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	318
Senatori votanti	317
Maggioranza	159
Favorevoli	152
Contrari	160
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la restante parte dell'ordine del giorno G.2.115, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, limitatamente al secondo punto del di-

spositivo, dalle parole «a rivedere il quadro tariffario» fino alla parola «programmati».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	99
Contrari	206
Astenuti	9

Il Senato non approva.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.117 non verrà posto in votazione.

Il senatore Ciccanti ha ritirato l'emendamento 2.139 ed ha anticipato la presentazione di un ordine del giorno sulla stessa materia. È così, senatore Ciccanti?

CICCANTI (*UDC*). Sì, signor Presidente, e chiedo che venga eliminata dal testo dell'ordine del giorno G2.700 la parte che recita: «che la rappresentanza parlamentare conseguita alle elezioni politiche, con la costituzione di Gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato, devono essere ritenuti elementi costitutivi ineludibili per l'ottenimento dei benefici della legislazione riguardante l'editoria».

Oltre a questo periodo, chiedo che venga eliminata tutta la parte relativa all'impegno al Governo, che va sostituita con la seguente: «impegna il Governo: a rivedere la disciplina della materia dei contributi per l'editoria degli organi di partito (giornali quotidiani, periodici, giornali telematici, agenzie, radio e TV); ad integrare, eventualmente, la vigente normativa nel senso di cui al presente ordine del giorno».

Si è resa necessaria tale rivisitazione di tutto l'ordine del giorno al fine di ottenere il più ampio coinvolgimento delle forze politiche di maggioranza e di opposizione su questa delicata materia che riguarda uno dei fondamenti della democrazia almeno in Parlamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ciccanti di far pervenire alla Presidenza il nuovo testo dell'ordine del giorno G2.700.

STORACE (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*AN*). Signor Presidente, poiché il senatore Ciccanti, che ha lodevolmente presentato un ordine del giorno, ne ha letto uno diverso da quello distribuito, vorrei essere certo che sia scomparso, nell'ultima stesura, qualunque riferimento alla rappresentanza parlamentare e spiego brevemente perché. Se volessi polemizzare, direi che se il tema è quello della rappresentanza parlamentare non si capisce perché non sia modificata la legge sulla *par condicio*; ma non intendo fare polemica.

Questa non è una legge. Non possiamo dare l'impressione che crediamo che la rappresentanza politica sia esclusivamente quella parlamentare. Dobbiamo dare la possibilità a tutti – basta pensare alla possibile evoluzione del quadro politico, sia a sinistra che a destra – di arrivare a forme nuove senza che ciò sia preclusivo rispetto ai finanziamenti per l'editoria.

Spero che dal testo sia sparito ogni riferimento alla rappresentanza parlamentare riferita ai Gruppi parlamentari. Siccome potrebbero mutare, è necessario evitare che una legge ingabbi l'evoluzione del quadro politico.

PRESIDENTE. Dal testo di cui dispongo questo riferimento è già stato tolto.

CICCANTI (*UDC*). Confermo quanto detto dal Presidente, nel senso che è stato tolto il riferimento alla rappresentanza parlamentare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, con l'eliminazione del riferimento alla rappresentanza parlamentare, esprimo parere favorevole.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi rimetto all'Aula.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, intervengo soltanto per rendere evidente a codesta Presidenza che il dispositivo reca anche in questo caso delle contrarietà *ex* articolo 97, non individuando alcuna sollecitazione specifica. In particolare, il dispositivo di impegno secondo cui si dovrebbe eventualmente «integrare la vigente normativa nel senso» di cui al presente ordine del giorno non significa nulla.

Comprendo che ormai gli ordini del giorno sono da considerare come il famoso sigaro o titolo di Winston Churchill, però un minimo di contenuto e di espressività sarebbe da richiamare; altrimenti, invece di approvare emendamenti si finisce per produrre in modo industriale ordini del

giorno, in maniera tale che il tempo impiegato – l'esame degli ordini del giorno ne è testimonianza – non ha alcun significato e ne ha ancor meno di quanto ne avesse in passato.

PRESIDENTE. La Presidenza avrà modo di riflettere su questa sua osservazione, ma resta il fatto che si sta parlando di un ordine del giorno, e dunque non preclude ulteriori discussioni.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.700 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, annuncio, a nome del Gruppo, il voto favorevole sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico: presenti 318, votanti 317, maggioranza 159, favorevoli 162, contrari 164, astenuti 1.

Il Senato approva. (*Generali commenti*).

Cosa avevo detto? È la stanchezza cui mi sottoponete, lo *stress*.

Ripeto allora per chiarezza il risultato:

Senatori presenti	318
Senatori votanti	317
Maggioranza	159
Favorevoli	162
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione,

che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BENVENUTO, *relatore*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento x1.0.1. Affronteremo la questione durante la discussione della legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

C'è qualche Gruppo parlamentare che ha ancora tempo a disposizione: non sono molti ma qualcuno c'è. Ho proposto, come mi pare assolutamente giusto dopo il lavoro di questa mattina, di consentire anche a chi ha consumato il tempo a propria disposizione di avere la possibilità di formulare una vera dichiarazione di voto.

Propongo quindi di concedere a ciascun Gruppo che ha esaurito il tempo a sua disposizione, cinque minuti per formulare la dichiarazione di voto. I Gruppi di maggioranza intendono utilizzare il tempo a propria disposizione?

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Bastano cinque minuti per ciascun Gruppo.

PRESIDENTE. Anche i Gruppi che hanno più tempo, dunque, parleranno per cinque minuti. Il solo Gruppo per le Autonomie, non avendo utilizzato per nulla il tempo a propria disposizione, comunica che intende utilizzare dieci minuti per la dichiarazione di voto.

I rappresentanti di tutti gli altri Gruppi, ripeto, parleranno per cinque minuti.

MENARDI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, vorrei precisare che sull'ordine del giorno G2.115, e in particolare sulla votazione della seconda parte, erroneamente ho votato a favore, ma intendevo in realtà esprimere, come il mio Gruppo, un voto contrario. Lo preciso affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Menardi.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, anche se queste sono le condizioni meno opportune per esprimere qualche considerazione. Ne esprimerò due in modo veloce e sintetico.

Voglio dire innanzitutto che ce l'abbiamo fatta; non lo dico quale rappresentante della maggioranza, ma quale rappresentante del Senato della Repubblica, perché credo che abbiamo finalmente innovato il nostro modo di procedere nei lavori del Senato. Il non aver posto la questione di fiducia ha infatti dato la possibilità al Senato di essere davvero la Camera alta: i senatori si sono sentiti nell'esercizio delle loro funzioni e nella pienezza dei loro poteri. Penso che abbiamo scritto una pagina significativamente bella dei lavori del Senato in questa legislatura. Auspico e mi auguro che con la presidenza del presidente Marini altre pagine di questo tenore si possano scrivere, nel senso che il primato della politica e del Parlamento vengano sempre più esaltati nella conduzione della cosa pubblica in Italia.

Come Presidente del Gruppo Misto, è per me doveroso fare una seconda rapida considerazione. In quest'Aula un paio di volte abbiamo assistito a delle considerazioni in ordine alle prerogative dei nostri senatori a vita. Lasciando ad altre sedi l'esame, che peraltro è già stato approfonditamente dibattuto e risolto, sui doveri e sui diritti dei senatori a vita, a me preme soltanto fare presente una cosa, rivolgendomi a quei senatori che hanno fatto riferimento alla non esistenza del mandato popolare dei senatori a vita e quindi ad un loro incidere nelle scelte democratiche del Paese non essendo forniti, alla base, del titolo che consente a tanti altri senatori, alla stragrande maggioranza del Senato, di incidere.

A me preme soltanto ricordare che buona parte di questi senatori a vita, che oggi siedono, in virtù di una norma costituzionale – e *de iure condito* non potrebbe essere altrimenti – è approdata negli anni scorsi, sugli scranni parlamentari, sulla base di suffragi che hanno visto decine e decine di migliaia di voti che li hanno portati ad essere deputati o senatori. Pensare che questi nostri colleghi non siano muniti del titolo per rappresentare gli italiani è offensivo unicamente ed esclusivamente per coloro che pensano ciò. Non credo di dovere aggiungere altro. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi senatori, mi associo a quanto è già stato detto dal collega Formisano riguardo ai senatori a vita.

Procedo quindi con la mia dichiarazione di voto perché siamo finalmente al punto di dovere esprimere il nostro consenso al provvedimento collegato in oggetto, né è possibile indugiare oltre. Infatti, lo sappiamo,

questo collegato non è oltremodo differibile, in primo luogo, per ridefinire la finanza pubblica; in secondo luogo, perché le disposizioni contenute saranno valutabili a lungo termine; infine, come ho sostenuto dall'inizio, perché ci incombe l'obbligo di iniziare l'esame della legge finanziaria vera e propria, preludio di altre tappe importantissime del nostro percorso di legislazione.

Giocoforza è basilare è provvedere celermente all'approvazione; mi sento in dovere di rilevare che, nel merito della questione, il Governo ha cercato di confrontarsi produttivamente con tutte le parti politiche e con le categorie interessate nello specifico della manovra fiscale. Laddove si è potuto influire, si è influito poco.

Siamo certi che questo ramo del Parlamento si farà promotore di interventi incisivi nei lavori di esamina della legge finanziaria. Bisogna aggiungere, altresì, che i contenuti del decreto hanno imposto, per necessità di celere conversione, di procedere in tempi di esame molto ristretti, tant'è che anche i miei lavori hanno subito freni a fronte dell'interesse superiore che è in gioco. Interesse che va verso obiettivi di contenimento definitivo dell'economia sommersa, verso la definizione di nuove entrate e tagli di spesa, verso, cioè, misure specifiche per ripartire equamente il carico fiscale e consentire all'Italia di stare ai tempi.

Certamente non ho rinunciato a lottare per gli interessi di cui sono portavoce e ho sopperito all'esclusione degli emendamenti proposti, compulsando il Governo ad impegnarsi in tema di successioni e donazioni, per evitare aggravii di costi e adempimenti a carico di soggetti con disabilità ed in tema di sicurezza dei territori per tentare di evitare la soppressione del RID.

In ogni caso, sono consapevole del valore di questo decreto che va oltre il tentativo di rimozione dell'evasione fiscale e compie l'ulteriore sforzo di mitigare le misure limitative a carico del ceto medio, al fine di non vessare pesantemente imprenditori e professionisti. Ciò vuol dire che il Governo ha dimostrato di avere a cuore la stragrande maggioranza degli italiani, che sono onesti e producono, quella parte di società che è produttiva e che ha bisogno di essere tutelata.

Nel concludere, perciò, ribadisco che il provvedimento è di fondamentale importanza, a garanzia dell'economia e del rilancio del nostro Paese. Per questo abbiamo scelto con convinzione di votare positivamente per la conversione in legge del decreto-legge n. 262. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

ROTONDI (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDI (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, utilizzerò con economia i cinque minuti del mio intervento per sottolineare che il

Gruppo Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia voterà no.

Naturalmente, gli interventi precedenti hanno richiamato alcune pagine del dibattito che ha circondato il decreto fiscale, fornito ai senatori in edizione panino con la finanziaria, nel senso che l'uno precede l'altra e trasmette al Paese i primi gemiti del lamento prolungato che accompagnerà il varo di queste misure. Il decreto fiscale rievoca, infatti, fantasmi che, pur con i limiti che tutte le azioni di Governo hanno, il quinquennio precedente aveva in qualche modo allontanato.

Torna la tassa di successione, che, si dice, riguarda solo i patrimoni che superano un milione di euro. Ma chi oggi guarda gli annunci immobiliari, considera che la vita si è allungata e tiene conto dell'età in cui oggi ci si congeda. Inserti di quotidiani importanti definiscono il nostro tempo «il secolo dei centenari». Il centenario che ci lascia e se ne va magari ha un appartamento in centro che ai suoi tempi era una casa popolare, mentre adesso vale due milioni di euro. Probabilmente, lasciandolo agli eredi, non è lieto di carburare e rifornire il Governo Prodi di un 6 per cento, estensibile all'8 per cento, se ci sono circostanze che fanno ritenere quest'unico bene una ricchezza.

Vorrei altresì ricordare le dichiarazioni del ministro Padoa-Schioppa – diffido sempre di chi ha troppi cognomi, perché l'aura di nobiltà dà licenza di libertà assoluta nell'eloquio – poiché, a margine di un convegno, ha affermato che per restare nei parametri europei sarebbe stata sufficiente una manovra finanziaria di 15 milioni di euro. Chiedo scusa, si tratta di 30 miliardi; è vero che l'euro ci ha cambiato la vita, ma è bene essere precisi.

Ovviamente, chi si appresta a tirare l'ultimo bottone della cinghia – se può farlo – per alimentare una manovra finanziaria ben diversa, si domanda perché sia richiesto il giro di vite fiscale che questo decreto annuncia come il ritmo di un tamburo che precede il botto finale della finanziaria più spietata degli ultimi dieci anni, compresi quelli dei cinque Governi di centro-sinistra. Tali Governi, sia pure nel balletto verde-rosa della legislatura precedente alla precedente, mai hanno osato parlare il linguaggio cinico e baro del partito delle tasse con la spregiudicatezza di questo disegno di legge finanziaria.

Sostenete che tutte queste misure servono a finanziare lo sviluppo, ma di chi e di cosa? Delle clientele della sinistra? Dei carrozzoni che non smantellate o che perfezionate, ammantandoli della definizione elegante dello *spoils system*, che significa cacciare quelli che c'erano prima e mettere tutti i vostri, come ha fatto la simpaticissima ministra Turco, presente in Aula a sfidarci coraggiosamente?

La Ministra ha sostenuto che ha cambiato un oncologo con un altro; mentre tutto il centro-destra la attaccava, io l'ho difesa, perché ritengo che un Ministro abbia il diritto di esercitare le sue competenze. Ma la signora Turco, molto poco gentilmente, ha sostituito tutto il Consiglio superiore della sanità inserendovi tutti i soggetti da lei indicati senza consultare l'opposizione, come invece ha fatto, ad esempio, su una nomina di minore importanza, il ministro Mastella (e noi l'abbiamo apprezzato).

Ma il sospetto delle vostre scelte, che questa manovra finanziaria autorizza e conferma, è che chiediate i soldi per aggiustare le clientele e il fiato grosso della piazza, dei sondaggi, del Paese che si ribella non vi trasmette il germe del dubbio, ma, al contrario, aumenta i vostri appetiti, perché vi sentite invitati di una tavolata che volge al termine.

PRESIDENTE. Senatore Rotondi, la prego di concludere.

ROTONDI (*DC-PRI-IND-MPA*). Presidente, concludo sottolineando che la missione di ciascuna componente di questa maggioranza sembra essere quella di abbuffarsi di potere più che può, prima che la festa si concluda, e sembra che accadrà alquanto presto. (*Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA e FI*).

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, la ringrazio anche per aver difeso i nostri tempi che cerchiamo di risparmiare al massimo, a differenza di tanti altri e, scusate il termine, di tante chiacchiere.

In questo dibattito, che prende insieme la finanziaria ed il collegato fiscale, si è discusso molto su singole misure, su presunti o effettivi aggravii fiscali, ma poco, pochissimo delle vere ragioni degli obiettivi della manovra finanziaria, di cui il provvedimento in esame è parte integrante.

Nutriamo, infatti, la speranza che il Paese, l'economia possano ripartire dopo anni di stallo. Nell'anno corrente ci aspettiamo una crescita, dopo anni di essere stati fermi sullo zero per cento della crescita del PIL. Speriamo di arrivare all'1,7 o al 2 per cento a fine anno, ma non dimentichiamoci che il resto d'Europa è già partito e ci supera di gran lunga; la Grecia: più 4, 3; la Spagna: più 3, 8; la Germania: più 2, 8 e potrei proseguire, ma la faccio breve: la media dell'Unione Europea è al 2, 8 per cento. Pesano, infatti, sulla nostra economia due grandi problemi strutturali che frenano la crescita: il primo è l'indebitamento dello Stato, il secondo la relativa bassa produttività delle imprese.

Il Governo intende fronteggiare entrambi i problemi con risolutezza, con una graduale riduzione del debito pubblico e tramite misure di liberalizzazione.

Vorrei fare un brevissimo *flash* sul passato: abbiamo avuto negli anni novanta un disavanzo pubblico annuale che andava oltre il 10 per cento annuo; abbiamo poi stupito l'Europa a metà degli anni novanta con il risanamento dei conti pubblici che abbiamo portato sotto la misura di Maastricht del 3 per cento, addirittura nel 2000 allo 0,6 per cento.

Purtroppo, dal 2001 in poi, il debito ha cominciato a crescere e così l'indebitamento netto dello Stato annualmente per sfiorare per la prima volta già nel 2001, con il nuovo Governo Berlusconi, il 3 per cento, arrivando adesso probabilmente al 4, 6 per cento di quest'anno. Ed il debito

pubblico complessivo – di cui si sta parlando – ha raggiunto la cifra astronomica di 1.400 miliardi di euro. Stiamo parlando di un bilancio di 40 miliardi di fronte ad un debito pubblico di 1.400, che costano ai contribuenti 65 miliardi di interessi annui: 65 miliardi è ben oltre di quanto è questa misura finanziaria! Difatti, siamo stati declassificati dalle aziende internazionali di *rating* Fitch e Standard & Poor's.

La conseguenza è che si rincarano i crediti e questo rende più difficile l'economia delle singole imprese. Pertanto, per tutte le critiche piovute su questo Governo, devo chiedervi: l'economia, le imprese devono essere le prime interessate a far crescere e ricrescere nuovamente questo Paese fermo o vogliamo indebitarci ancora di più e fare come una famiglia che spende tutti soldi per pagare gli interessi alla banca? Pertanto, l'obiettivo centrale di questa manovra è la ripresa del Paese ed il rilancio dell'economia.

L'obiettivo è quello di liberare risorse per favorire la crescita e lo sviluppo. Difatti, è stata approvata con lode la manovra dalla Commissione di Bruxelles, dalla Banca centrale di Francoforte e dal Fondo monetario internazionale che hanno approvato l'obiettivo di scendere con il *deficit* pubblico sotto il 3 per cento, allineandoci a quanto prescrive l'Unione Europea.

Prima di passare ai fatti positivi e a tutto ciò che è stato migliorato nel corso dell'*iter* di questo disegno di legge, una critica il Governo purtroppo la deve sentire, ed è la seguente. All'inizio del dibattito sulla finanziaria il Governo avrebbe dovuto dire al Paese a chiare e tonde lettere in quale situazione catastrofica ci troviamo evidenziando le due possibili scelte che abbiamo dinanzi a noi: o andare avanti in questo modo, lasciando affondare la barca, lasciando andare i conti pubblici «finché la barca va», come cantava Orietta Berti, oppure, assumere misure che costano anche dei sacrifici ai cittadini. Questo aspetto è stato forse nascosto troppo, ma è giusto che sia evidenziato perché questa era la scelta dovuta da fare che forse avrebbe portato il Paese a capire meglio, in particolare i settori economici che hanno lamentato gli aggravii.

Dovevamo inoltre dire che, grazie all'impegno delle forze di maggioranza, in particolare dei Capigruppo che si sono continuamente riuniti, e anche all'impegno dei colleghi della Camera, il testo originario è stato migliorato molto. Anche su questo aspetto piovevano critiche. Si chiedeva come mai il Governo aveva presentato delle misure e poi il Parlamento le aveva cambiate. Ma per fortuna che c'è ancora tale possibilità in questo Parlamento italiano; questo è forse l'unico pregio, considerando che i numeri sono risicati, soprattutto qui al Senato: contribuire alle misure, non solo accettare e ratificare quanto il Governo presenta.

Il testo originario è stato migliorato di molto. Pensiamo alla tassa di successione e donazione, e alle promesse fatte durante la campagna elettorale (dopodiché era stata avanzata una proposta veramente spaventosa) e che ora colpisce esclusivamente i grandi patrimoni ed è caratterizzato da una franchigia per i parenti in linea retta, figli, genitori, consorti, che ora, come abbiamo deliberato ieri qui in Senato, prevederà anche i parenti in

secondo grado. Ci sono poi agevolazioni per le successioni di impresa ed anche in questo caso ieri il Senato ha deliberato di migliorare la normativa soprattutto per il settore agricolo. Ricordiamo che sono state anche risolte le questioni dello scontrino fiscale e dell'ammortamento degli immobili strumentali (sono modifiche importanti) e dell'esonero del settore agricolo per quanto riguarda il sistema IVA.

Questo per quanto riguarda il decreto al nostro esame, ma poi, riferendoci ai provvedimenti fiscali contenuti nella legge finanziaria, ci sarebbe da proseguire l'elenco.

Come Gruppo Per le Autonomie, d'accordo con la maggioranza, abbiamo ritirato i nostri emendamenti, anche perché essi sono stati ripresi da alcuni ordini del giorno come punti qualificanti di una serie di impegni del Governo nel presentare gli emendamenti alla finanziaria qui in Senato. Ricordo il patto tra fisco e contribuente e il rispetto dello Statuto del contribuente, l'impegno di rivedere il regime fiscale degli autoveicoli e l'impegno di destinare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione della pressione fiscale nei prossimi anni; avevo già sottolineato l'estensione della franchigia per le successioni e donazioni anche ai fratelli e le agevolazioni per i trasferimenti di aziende, che abbiamo previsto ieri in alcuni ordini del giorno, ma mi sembra importante evidenziarle nuovamente.

Ci auguriamo fortemente che le restanti proposte migliorative che come Gruppo Per le Autonomie avevamo presentato al presidente del Consiglio Prodi e al ministro Padoa-Schioppa al vertice della maggioranza tenutosi lo scorso 28 ottobre vengano anch'esse recepite nella manovra finanziaria. Mi permetto solo di ricordare, e arrivo alla conclusione, le misure IRPEF già entrate in vigore a sostegno delle famiglie, l'abolizione della tassa di soggiorno, il 5 per mille a favore delle ONLUS, la parificazione dei liberi professionisti per quanto riguarda la deduzione degli immobili e così via.

Rimangono aspetti aperti, che evidenzieremo in discussione sulla finanziaria stessa. Rimane soprattutto, onorevole Presidente, l'obbligo di far seguire riforme strutturali, che coinvolgano tutto il settore dell'apparato burocratico, della pubblica amministrazione (dove i risparmi sono ancora possibili), dell'energia e della previdenza. Invitiamo a spingere soprattutto sul fronte delle liberalizzazioni e, come obiettivo più ampio, auspichiamo...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Peterlini; il tempo a sua disposizione è terminato.

PETERLINI (*Aut*). Auspichiamo – dicevo – lo sviluppo del federalismo fiscale, al fine di trasferire alle Regioni e alle Province la responsabilità non solo per le uscite, ma anche per le entrate. Le stesse verrebbero così responsabilizzate maggiormente e ciò favorirebbe la lotta all'evasione fiscale.

Riassumendo: condividiamo l'obiettivo di ridurre il debito pubblico per rilanciare il Paese, fermo da ormai troppi anni; accogliamo con favore le modifiche finora apportate e, fiduciosi che il Governo vorrà recepire nella legge finanziaria per l'anno 2007 le proposte migliorative che presenteremo come Gruppo Per le Autonomie, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni*).

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani.

In premessa, credo che la maggioranza abbia raggiunto un risultato politico importante. È fallita l'iniziativa dell'opposizione, che ha tentato in qualsiasi modo, in queste ore, di costringere il Governo a porre la fiducia, per dimostrare che questo ramo del Parlamento sarebbe ingovernabile senza le successive richieste di voti di fiducia.

L'opposizione è stata sconfitta dalla compattezza della maggioranza. Credo si tratti di un successo politico importante, ma soprattutto della dimostrazione della condivisione profonda, da parte della maggioranza, dei contenuti del provvedimento che abbiamo esaminato e che ora voteremo. Si è sviluppato un rapporto nuovo e più duraturo, una fiducia reciproca, condivisa e radicata, tra il Governo e la sua maggioranza.

Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento anche per esprimere profonda solidarietà nei confronti dei senatori a vita, che sono stati attaccati in queste ore in modo pretestuoso e smodato. Essi hanno solo esercitato il loro diritto costituzionale a votare, come prevede la nostra Costituzione. Si preannuncia in queste ore, da parte della destra, un'iniziativa di riforma costituzionale per impedire ai senatori a vita di esercitare questo diritto. Noi non saremo mai d'accordo su questa iniziativa; ma, soprattutto, non siamo d'accordo adesso, perché risulta un'iniziativa astiosa, vendicativa, intimidatoria nei confronti dei senatori a vita, ai quali va il nostro ringraziamento. (*Applausi del sottosegretario Giaretta*).

BORNACIN (*AN*). Se votassero con noi non li ringraziereste!

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, ci sono settori della destra che sono un po' in agitazione.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore Ripamonti. Non mi sono sembrati particolarmente...

Vada avanti, lei è abituato.

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). Ringraziamo i senatori a vita non tanto per il loro voto, che hanno esercitato secondo quanto prevede la Costituzione, quanto per la loro presenza insieme a tutti noi, maggioranza e opposizione, in queste ore di lavoro intenso.

Gli assi fondamentali del provvedimento sono la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e il recupero di base imponibile; misure in netta discontinuità con il passato Governo. C'è differenza tra la lotta all'evasione e i condoni tombali; sono scelte radicalmente alternative. Il condono tombale sana i contenziosi fiscali, sana i contenziosi amministrativi e penali e garantisce l'impunità e l'anonimato.

Quello che si è verificato lo abbiamo visto in queste settimane: chi ha condonato ha pagato la prima rata e poi è rientrato nel nero. Signor Presidente, noi vogliamo fare seriamente lotta all'evasione fiscale; condividiamo le misure contenute in questo provvedimento perché sono efficaci, sono vigenti in altri Paesi europei che sono democratici; altro che Stato di polizia.

Noi vogliamo veramente fare la lotta all'evasione fiscale, è per questo che votiamo a favore di questo provvedimento; è anche per questi motivi che il nostro Gruppo sostiene con forza e convinzione questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Morando*).

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, innanzitutto vedo che il Sottosegretario si complimenta. Ha ragione anche il senatore Ripamonti: la maggioranza ha tenuto; non solo, la spallata non c'è stata, il fortino della maggioranza ha retto, anche con i nuovi soldati, cioè i senatori a vita cui vanno i complimenti per la tenuta fisica. Vorrei che le nuove generazioni avessero questa tenacia, ma purtroppo, cominciando dalla mia, non abbiamo la forza non solo fisica di persistere nei nostri intenti.

Quindi, la maggioranza ha tenuto per convinzione? Non lo so, ma anche per paura della spallata, di andare a casa. Il collante c'è e sono le nuove poltrone arrivate con questo provvedimento: sono centinaia e con la finanziaria ne arriveranno altre, vale a dire quelle della ricerca. La maggioranza aveva affermato che in questo Paese bisognava riformare la ricerca, investire nella ricerca. Certo, l'investimento c'è stato, onorevoli colleghi, prima di tutto da parte dei vari Pistella che, lo ricordo, sono persone arrivate da voi in qualche modo e sono al di sopra delle parti.

Il fortino chiuso ha tenuto; ma provate ad uscire dal fortino, ad andare in giro per strada a chiedere: «Scusi, lei mi ha votato?». Se lo chiedete a 100 persone, non ne troverete più neanche una, si vergognano di avervi votato. Non si vergognano quelli che ormai avete criminalizzato; qui, infatti, c'è un odio comunista di classe. Presidente Marini, vi siete alleati e alla fine avete trovato la quadra in un odio comunista di classe con-

tro il commerciante, per cui ad esempio sullo scontrino fiscale se in cinque anni non vengono emessi tre scontrini siete pronti a chiudere l'attività. Studi di settore per gli artigiani? Pronti.

Si raccontano anche delle cose, come fa il presidente Benvenuto: come si fa a dire che si è triplicato il lavoro nero con il Governo Berlusconi? Dà i numeri. Abbiamo avuto 28 miliardi nuove entrate, un nuovo rapporto con i contribuenti fiscali; c'è stata un'emersione del lavoro nero.

I cosiddetti lavoratori Co.Co.Co., ricordiamolo, i lavoratori precari vi servono per andare in piazza e bruciare i fantocci. Questa è la legalità per voi: bruciare i fantocci con l'immagine dei nostri soldati mentre i delinquenti sono altri. (*Applausi dai Gruppi LNP e del senatore Bornacin*). Avete occhiali sbagliati, dovete andare dall'oculista. I delinquenti sono quelli che partecipano alle vostre manifestazioni, non le persone oneste.

In questo Paese ci sono, infatti, persone oneste che lavorano e che voi sottoponete ai criteri di Visco. Provate a chiedere agli artigiani che votano per voi, o alla classe media, cosa pensano di Visco. Se potessero dargli un voto, non arriverebbe a quattro. Questi non sono delinquenti, ma persone che hanno fatto l'Italia, la Padania.

Allora voi gli mandate i Carabinieri, gli mandate gli accertamenti fiscali e gli agenti occhiuti di Visco; ma gli stessi non li inviate da altre parti, magari dagli abusivi, dai «vu cumprà», che possono fare tutto e che godono ormai di un regime di esenzione, non solo fiscale, ma da un controllo anche minimo da parte dello Stato.

Quindi, restate pure nel fortino. Stasera festeggiate questa vittoria sulle mura. Festeggiate anche con i giovani rampanti che si sono prestati a un voto disciplinato. È stato disciplinato, complimenti. Poi provate a andare in giro nel Paese. Cominciate a chiedervi cosa ne pensano gli italiani della tassa di successione, i lavoratori dell'aumento dell'ICI e dell'aumento del gasolio: sì, del gasolio, delle accise sulla benzina! Voi le avete aumentate. Cosa ne pensano della revisione degli estimi catastali.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Polledri.

POLLEDRI (*LNP*). Quando avete finito, tornate e provate a farvi un esame di coscienza, in vista della finanziaria, e vedete se c'è qualcosa da festeggiare. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Bornacin*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, chiedo di poter allegare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

EUFEMI (*UDC*). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, fin dal primo giorno della legislatura abbiamo presentato un progetto di riforma per rivedere le norme sulla contabilità perché il «mostro» che sta per arrivare sulla finanziaria è diventato qualcosa di incontrollabile e ingestibile. Il Paese non può reggere uno *stress* così dannoso.

Questo decreto-legge, con scelte maturate fuori da ogni logica di concertazione, è il frutto avvelenato di veteromassimalismo e pansindacalismo, neppure coniugato con finto liberismo. Nelle vostre risposte c'è qualcosa di arcaico. Riportate il Paese indietro nel tempo, ad un sessantottismo al potere che rivendica un doppio ruolo: quello di lotta e di governo. Protestate e marciate contro le vostre stesse scelte. Altro che sostituzione di pezzi di maggioranza!

Questa è una manovra falsa e sbagliata. Falsa sull'entità delle cifre contrabbandate, sbagliata nella qualità e nella quantità degli interventi. Manovra eccessiva, iniqua, ostile alla crescita e con pochi tagli sulla spesa: è il giudizio di Fiorella Kostoris, *ex* Padoa-Schioppa, che non abbiamo mai visto in quest'Aula. È stata bocciata non solo dalle agenzie di *rating*, ma dai corpi sociali, dai settori produttivi e dalle categorie economiche.

Avete infierito pesantemente contro i ceti medi produttivi nelle nuove articolazioni dopo il processo di terziarizzazione, fisiologica dinamica di un capitalismo maturo, e soprattutto contro il sistema della piccole e medie imprese e quelle artigiane, quei comparti che sono la ricchezza produttiva del Paese.

I dati sul gettito fiscale e l'andamento del fabbisogno di cassa hanno smentito clamorosamente i risultati della commissione Faini e il vostro catastrofismo, proteso a creare un'illusione finanziaria per soddisfare le richieste della coalizione che ha imposto una dilatazione della spesa pubblica per 13 miliardi di euro, contrabbandata per misure allo sviluppo.

Avete espropriato il TFR. Vi accingete alla riforma del catasto. Non si affrontano i nodi strutturali del Paese, né le vaste aree di spreco, preferendo introdurre nuovi balzelli, puntando sull'aumento della entrate fiscali, dirette, indirette e contributive, con una grandinata di balzelli che faranno innalzare la pressione fiscale di due punti.

L'evasione fiscale per noi non è un mero proclama, ma una cosa seria che richiede strumenti seri. Noi non difendiamo gli evasori. Non c'è alcuna giustificazione morale nei loro comportamenti. Un fenomeno così diffuso si affronta in modo serio ed efficace con lo strumento principe che è quello del contrasto di interessi, recuperando un clima di fiducia tra cittadino e Stato.

Va resa detraibile una serie di operazioni per la famiglia e per la casa. Non è, dunque, ministro Padoa-Schioppa, un adempimento fastidioso per i contribuenti.

Che dire, poi, degli scontrini fiscali, su cui abbiamo assistito ad un balletto interparlamentare di posizioni contrastanti? Avete una visione obliqua della società; avete posto la definizione di ricco dentro un parametro ingiusto e incomprensibile: un'analisi che dia impostazione esclusiva o

prevalente alla quantità è monca e fuorviante, avrebbe detto Paolo Sylos Labini; avete voluto colpire il ceto medio, che non è un artificioso recinto statistico, ma è, invece, costituito da coloro che cercano una propria base di lavoro per sviluppare una propria attività con vecchie e nuove professioni.

Onorevole signor Presidente, con le vostre scelte avete messo a rischio le prospettive di crescita dell'economia: non è una manovra che fa alzare tutte le barche, ma solo quelle della rottamazione, dei settori maturi e dei molti amici di questa maggioranza. Vi è, invece, il pericolo che molte affondino, preferendo il mare aperto della delocalizzazione piuttosto che affondare nello *tsunami* del vice ministro Visco.

Lasci agli storici, il ministro Di Pietro, il compito di valutare la storia, signor Presidente, che è una storia di crescita sociale, economica e di grande progresso nella libertà. Pensi, piuttosto, alla figura cui ha esposto il Paese con la doppia palese infrazione comunitaria e le sue scelte in materia di concessioni autostradali. State mettendo a rischio il programma di opere pubbliche, soprattutto per quelle grandi direttrici europee (la Torino-Lione e la Palermo-Berlino) essenziali per lo sviluppo del Paese.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione: non vi è una...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Eufemi.

EUFEMI (*UDC*). Sto arrivando alla conclusione, Presidente.

Dicevo che non vi è una funzione politica di educazione del contribuente; non vi è quell'impronta vanoniana che seppe contrastare l'evasione con altri metodi.

Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC – a nome del quale dichiaro il voto contrario al provvedimento in esame – ha svolto un'opposizione costruttiva (nella sede propria, che è quella istituzionale e parlamentare), ma, non per questo, meno intransigente e senza sconti.

Il Presidente del Consiglio si è assunto una grave responsabilità nell'aver costruito un cartello elettorale disomogeneo e incapace di governare e di assumere decisioni coerenti nell'interesse del Paese, inseguendo un consenso che non c'è e che non potrà esserci.

Purtroppo, le vostre decisioni sono funzionali alla maggioranza, ma non al Paese, perché le vostre illusioni finanziarie dilatano la spesa, rischiando di soffocarne le prospettive di crescita con una manovra di bilancio contraddittoria, classista, odiosa, dannosa ed inutile. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

BONADONNA (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA (*RC-SE*). Signor Presidente, sarò molto breve e, eventualmente, consegnerò alla Presidenza l'argomentazione del voto fa-

vorevole che il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea esprimerà sul decreto fiscale che ci apprestiamo a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BONADONNA (*RC-SE*). Si è svolta una discussione vera e – contrariamente a quanto si può intendere dalla sua rappresentazione in Aula – non possiamo dimenticare il fatto che un confronto di merito sulle questioni, anche registrando interloquzioni attive e positive tra opinioni ed impostazioni diverse, si è sviluppato nelle sedi delle Commissioni 5a e 6 a riunite.

Abbiamo avuto modo – lo abbiamo fatto come Gruppi di maggioranza e l'hanno fatto limpidamente i relatori del provvedimento in titolo – non di svolgere un'operazione di blindatura cieca, ma di dichiarare in termini espliciti che la maggioranza non avrebbe promosso emendamenti al provvedimento in esame, alla luce di un ragionamento molto semplice e molto lineare.

Questo provvedimento si configura come lo strumento per dare copertura finanziaria per circa 7 miliardi di euro alla finanziaria. Quindi, esso s'inserisce in un meccanismo complessivo della manovra che il Governo ha proposto al Parlamento e che perfezioneremo nella fase, nel corso della prossima settimana, in cui avvieremo nel merito il confronto sulla finanziaria.

Sulla base di questo, per altro, si è provveduto ad un confronto serrato anche con il Governo, oltre che tra le forze politiche, traducendo in una serie di ordini del giorno, accolti dal Governo, indicazioni che derivano anche da valutazioni critiche rilevate su questo provvedimento.

È noto che la nostra impostazione di una manovra economica l'avremmo preferita diversa; non ne abbiamo fatto mistero. Abbiamo, tuttavia, puntato comunque ad una manovra che avesse un equilibrio forte tra risanamento, equità e sviluppo. Questo penso che ci sia; certo, se si pensa che questo possa rappresentare una sorta di costruzione di una società da «Grande fratello» di orwelliana memoria per il semplice fatto che si chiede e si propone di organizzare un sistema che in tutti i Paesi democratici, di democrazia liberale e di economia capitalista, è diffuso ed è sistema corrente, evidentemente con questo ragionamento si nascondono altre motivazioni.

Mi pare tuttavia di poter dire – e lo hanno detto del resto per Rifondazione Comunista i senatori Tecce e Albonetti che sono intervenuti nel merito – che abbiamo accettato coerentemente la sfida di contribuire a realizzare gli obiettivi che nel programma dell'Unione ci eravamo prefissati.

Questi obiettivi continueremo a perseguirli anche nella fase di discussione della finanziaria e sono convinto che il segnale che il Governo ha inteso recepire in sede di Commissione, ancora di più debba impegnarlo responsabilmente a interloquire positivamente anche nella fase di discussione della finanziaria. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

BALDASSARRI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*AN*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, vorrei brevemente svolgere una premessa e quattro motivazioni.

La premessa è che l'opposizione, molto responsabilmente, ha tentato di far entrare in quest'Aula un confronto e un dibattito nel merito del provvedimento. Nonostante questo, tale dibattito non c'è stato, perché, come si usava un tempo nelle vecchie classi elementari, quando la classe si agitava troppo e faceva confusione, il maestro interveniva e lanciava ai bambini l'idea di fare il gioco del silenzio. Immediatamente la classe taceva, anche perché il primo che parlava perdeva il diritto ad avere la merendina durante la ricreazione.

Ebbene, cari colleghi della maggioranza, avete fatto il gioco del silenzio. Il fatto di non aver posto la questione di fiducia è stato sopravanzato dal vostro silenzio dirompente nel merito e nei contenuti della manovra. Non era questo, evidentemente, l'obiettivo dell'opposizione, ma quello di avere un pacato, sereno, serrato confronto nei contenuti; prendiamo atto che ciò non è avvenuto.

Quattro sono le motivazioni del voto contrario. La prima riguarda l'impalcatura complessiva della manovra di politica economica del Governo Prodi. Non potendo fare un gioco di squadra vista la rissosità al suo interno, esso ha intrapreso un gioco di singoli individui e ha scelto il pugilato contro l'economia e la società italiana. Un pugilato fatto di tre colpi e, ovviamente, ogni volta, si manda sul *ring* il personaggio della maggioranza che ha il muso più duro. Il primo, diretto al mento, è stato sferrato all'economia e alla società italiana con il cosiddetto decreto Visco-Bersani. Il secondo, gancio sinistro, è quello che vi apprestate a votare con questo decreto-legge. L'*uppercut* finale che stenderà ko l'economia e la società civile italiana è la legge finanziaria, che vi apprestate a votare, con molta probabilità anche in questo caso, con il voto di fiducia o con il gioco del silenzio imposto dal maestro furbacchione.

Sarebbe ora di smetterla di attribuire al precedente Governo lo sfascio dei conti pubblici e un'economia sull'orlo del precipizio. Sarebbe opportuno che parlaste un po' di più con il vostro Ministro dell'economia, che scrive ufficialmente nei suoi documenti che complessivamente la vostra legge finanziaria, includendo questo decreto fiscale, servirà solo per 15 miliardi di euro al risanamento dei conti pubblici.

E voi della maggioranza vi dovrete chiedere perché una manovra di risanamento di tale entità diventa una manovra di oltre 40 miliardi di euro (quasi 45 miliardi, se sommiamo i 6 miliardi del decreto Visco-Bersani di luglio che hanno effetto esclusivamente sul 2007). La risposta è molto semplice: si gravano gli italiani di 30 miliardi di tasse per portarle dentro i portafogli di alcuni Ministeri, per accentrare il potere economico e civile

con l'anagrafe tributaria che acquisisce tutti i conti correnti e con le versazioni nei pagamenti contanti.

Concludo con due riflessioni: non è una legge finanziaria quella che state votando, ma una manovra di accentrimento di potere economico e civile, condita da due reati: quello di false comunicazioni sociali e quello di falso in bilancio.

Il Governo e voi della maggioranza avete detto che varate una manovra per ottenere sviluppo, equità e risanamento finanziario. Questa manovra – sfido chiunque a dimostrare il contrario – taglia il reddito nazionale dell'anno prossimo, frena l'economia, uccide la ripresa in atto e aumenta l'iniquità fiscale. Essa, infatti, comporta un aggravio di 650 euro l'anno per ogni cittadino italiano e di 1.500 euro l'anno per ogni famiglia, che peseranno maggiormente sui redditi medio-bassi giacché state introducendo aggiunte fiscali regressive e non progressive, come l'ICI e le addizionali.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, lei sta andando oltre i cinque minuti concessi.

BALDASSARRI (*AN*). Sto per concludere, signor Presidente.

Il terzo falso in comunicazioni sociali è il risanamento della finanza pubblica, basta fare i conti con i numeri del Governo. Con questa finanziaria il *deficit* pubblico, correttamente calcolato secondo le regole della contabilità dello Stato, l'anno prossimo rischia di sfiorare il 4 per cento rispetto al prodotto interno lordo. Il Governo parla di un obiettivo del 2,9 per cento, che comprende il furto dei 6 miliardi del TFR (che non è un taglio di *deficit*, ma una copertura di debito) e non comprende l'effetto di freno sull'economia che comporterà un altro mezzo punto di *deficit* in più, quindi lo state falsificando. Non basta che l'Eurostat lo certifichi, perché sappiamo che l'Eurostat certificò nel 2002 un *deficit*... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Signor Presidente, le chiedo altri dieci secondi. Non basta farsi certificare dall'Eurostat conti che sono contrari alla contabilità dello Stato. Basta ricordare che nel 2001 l'Eurostat certificò un *deficit* dello 0,8 per cento e due anni e mezzo dopo lo stesso Eurostat dichiarò, come dai dati ufficiali, che il *deficit* era del 3,2 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la prego di concludere, sto cercando di aiutarla.

BALDASSARRI (*AN*). State varando una manovra, e mi appello alle persone ragionevoli della maggioranza, che taglia lo sviluppo, introduce più iniquità fiscale e non raggiunge le condizioni di equilibrio finanziario. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Ferrara*).

CANTONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (*FI*). Signor Presidente, nel preannunciare il convinto voto contrario di Forza Italia voglio fare alcune premesse. Non entrerò negli aspetti tecnici, che sono stati più volte ripetuti, ma voglio fornire un'angolazione specifica su quello che sta succedendo nel nostro Paese e soprattutto su quello a cui assistiamo nelle Aule parlamentari.

Voglio ricordare che la teoria del ciclo economico-politico, elaborata da Nordhaus molti anni fa, si fonda sull'ipotesi che i politici massimizzino la probabilità di essere eletti, oppure rieletti, e che i partiti si comportino in modo opportunistico, cioè manipolando le scelte degli elettori, sfruttando i loro difetti di informazione. Il ciclo politico economico di Nordhaus non nasce come effetto secondario di politiche aventi altre finalità, ma è il risultato dell'ipotesi che le decisioni dei politici siano espressione delle loro preferenze proprie.

A noi sembra che il decreto-legge al nostro esame, insieme al decreto n. 223 del 2006, il cosiddetto Bersani-Visco, e alla legge finanziaria prossima, determinino un maggior aggravio fiscale che non sarà solo ed esclusivamente determinato dalla finanziaria, ma da tutti gli effetti di amplificazione di Comuni, Province e Regioni che sfiorano i 50 miliardi di euro. Stiamo ponendo chiaramente le premesse per tale impostazione. Del resto, il presidente Prodi ha detto: i primi sei mesi facciamo così e poi avremo tempo di redistribuire.

Abbiamo già un esempio, cari colleghi, che voglio ricordare soprattutto a coloro che insistono nel dire delle falsità e delle bugie (bugie assolutamente infondate) riguardanti il catastrofismo del Governo Berlusconi. Nel 2001 abbiamo assistito attoniti all'approvazione di una finanziaria restitutiva, una vostra finanziaria che occupava 260 pagine di *Gazzetta Ufficiale*, partita con 76 articoli e arrivata a 158, che prevedeva ogni tipo di prebende e benefici. Vi accingete a fare un pieno di denaro (*Applausi dal Gruppo FI*), ad avere una torta specifica, e avete la presunzione di poter poi redistribuire queste prebende. È veramente una vergogna e gli italiani vi puniranno (*Applausi dal Gruppo FI*), perché sono stufo di assistere a una finanziaria che è una vera presa per... il cuneo!

Gli effetti macroeconomici di quella finanziaria, sostanzialmente nulli e deleteri per la finanza pubblica, hanno rappresentato nel 2001 una seria e durissima ipotesi per l'operato del Governo Berlusconi. E voi avete oggi la faccia tosta di ricordare alcuni aspetti di catastrofismo che erano solo ed esclusivamente delle bugie elettorali, perché ricordo che la commissione Faini ha certificato che il Governo Berlusconi ha ben operato.

Ho ascoltato i relatori riproporre le lamentazioni sulla crescita della percentuale di spesa corrente sul PIL avvenuta negli ultimi anni, come se potessero ignorare, seguendo l'analisi economico-politica con la quale ho esordito, ovvero questa teoria che voi state mettendo in perfetta funzione, un elemento da prime pagine di economia: il fatto che non si può o risulta estremamente difficile comprimere la spesa corrente nelle fasi di bassa crescita, pena l'ulteriore aggravamento e ripiegamento ciclico

dell'economia rispetto alle fasi positive di crescita del prodotto. (*Richiami del Presidente*). In queste vostre angolazioni, quindi, non tendete alla necessità di un forte recupero della produttività e il risanamento – lo ricordo – si ottiene agendo più sulle spese e meno sulle entrate e sui risparmi.

State portando avanti un blocco culturale dove non fate altro che incrementare, in una base ideologica, il consociativismo, il cooperativismo e il metodo di cooptazione. State veramente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Cantoni.

CANTONI (*FI*). Presidente, vorrei avere quantomeno la stessa dignità e il tempo che hanno avuto altri. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Ciò che dice è ingiusto e dobbiamo chiarirlo. Tutti i Gruppi hanno avuto cinque minuti a disposizione, tutti, eccetto il Gruppo Per le Autonomie, che aveva ancora a disposizione dieci minuti di tempo residuo che non aveva utilizzato precedentemente. I rappresentanti degli altri Gruppi, pur non avendo più tempo, stanno parlando per cinque minuti. La prego pertanto di concludere.

CANTONI (*FI*). Non ho consumato ancora i miei cinque minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Allora, cambiate questo meccanismo elettronico, per favore.

CANTONI (*FI*). Ecco, cambiatelo.

Concludo operando una sintesi. Stiamo portando ideologicamente nel mondo il concetto che in Italia è ritornato il comunismo. (*Applausi dal Gruppo FI*). Questo non è un Governo di centro-sinistra! Voglio ricordarvi che tutti i maestri dell'economia (cito Vilfredo Pareto per tutti) scrivevano, e scrivono – e i fatti storici ci danno ragione – che il comunismo è il perfetto equilibrio per la redistribuzione della povertà e non della democrazia! (*Vivi applausi dai Gruppi FI e LNP. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho scelto di parlare senza iattanza, ma è solarmente evidente che oggi l'Unione e il Governo registrano qui al Senato un grande risultato politico e – lasciatemelo dire – il più significativo dall'inizio della legislatura. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur. Commenti dai banchi dell'opposizione*).

Esso non è il frutto di una contingenza numerica di presenze, è il frutto di una decisione politica che abbiamo convintamente perseguito voto per voto (87 nelle ultime due giornate), a partire da martedì della scorsa settimana, dai giorni in cui, prima sui presupposti di costituzionalità, poi sulle pregiudiziali, poi ancora, da ultimo, sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, l'opposizione annunciava la cosiddetta spallata al Governo. Una decisione politica che è riuscita a non lasciarsi inquinare dalla tentazione della contrapposizione muro contro muro, dalla tentazione di ricorrere al voto di fiducia, strada che sarebbe stata pienamente legittima – lo voglio ribadire – e che tante volte il Governo Berlusconi, in circostanze analoghe, con ben altre maggioranze, invece ha scelto.

Abbiamo scelto la strada più aspra, difficile e rischiosa di consentire che qui al Senato – come è giusto che sia – le ragioni dell'opposizione avessero piena espressione e che si potesse celebrare qui il più sacro dei riti della democrazia: l'espressione compiuta, la comunicazione compiuta al Paese delle ragioni di chi dissente, anche dei colleghi che protestano, di coloro che nutrono dissenso e critica nei confronti della maggioranza, nei confronti di chi governa. In qualche modo, colleghi dell'opposizione, noi tutti, Capigruppo della maggioranza e senatori, che ringrazio tutti davvero di cuore, abbiamo contribuito con sacrificio e con rischio e lo abbiamo fatto su un testo blindato per la necessità di consentire al Paese di vedere completata la manovra di bilancio entro il 31 dicembre.

Vedete, colleghi, l'abbiamo fatto – non vorrei usare parole grosse – anche per voi; e per questa ragione, innanzitutto, giudico un errore politico l'aver qui sollevato, sia pure nei modi con cui l'ha fatto ieri il presidente Schifani (*gliene do atto*), la questione del diritto di voto dei senatori a vita, perché inevitabilmente, in questo contesto, essa appare come frutto di rivalsa politica, figlia di acrimonia, cifrata da vendetta.

Il presidente Matteoli, che mi pare non sia presente in Aula (e mi dispiace), ha sollevato ieri una questione seria e vorrei rispondergli. Egli ha lamentato che in Aula non ci sia stato confronto e che, voto per voto, l'unica voce sia stata quella dell'opposizione. Non è stato facile per noi, presidente Matteoli. Lei immagina sicuramente cosa significhi tacere per 158 dirigenti politici. Ciò che è accaduto, presidente Matteoli, è però il primo passo. E lei ha la mia parola d'onore che, ancora una volta, il mio Gruppo non cesserà di lavorare perché l'essenza della democrazia moderna, la ricerca di soluzioni condivise sulle questioni strategiche per il Paese e per il suo futuro trovino qui, al Senato, la possibilità di inverarsi. Altro che Governo di larghe intese! Noi stiamo ragionando del superamento della transizione italiana, della fondazione di un bipolarismo maturo, più attento agli interessi generali del Paese che alle alchimie che appassionano certi commentatori politici.

Un'ultima considerazione, colleghi. Ieri la rappresentazione che è venuta a me e a tanti colleghi (*direte parziale; è possibile, il Paese ci dirà come l'ha vissuta*) del lungo dibattito sull'ordine del giorno presentato dal senatore Schifani, dibattito attuato peraltro con generosa disinvoltura

rispetto al Regolamento, è apparsa più come una disputa delle forze di maggioranza intorno al simbolismo del ponte. Altrimenti non capiremmo, vice presidente Baccini, gli attacchi francamente ingenerosi e altrimenti inspiegabili che le sono stati mossi, come se ciascuna forza politica della Casa delle Libertà dovesse qui disputarsi un simulacro. Questo decreto destina alla Sicilia... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, senatrice Finocchiaro, prosegua.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Ho quasi terminato, signor Presidente. Alcune misure sono contenute nel disegno di legge finanziaria, altre ne introdurremo, perché anche su questo siamo disponibili al confronto e all'ascolto nelle sedi proprie.

Il nostro voto finale, signor Presidente, colleghi, indubbiamente celebra la nostra forza, ma nello stesso modo e allo stesso tempo – mi dispiace per chi non è in grado o non vuole intenderlo – celebra il ruolo del Senato, assicura il Paese circa l'esistenza di una classe dirigente che continuerà a lavorare assumendosene la responsabilità, per tirarlo fuori dalla lunga transizione italiana. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei chiarire che ieri sera il lavoro di conduzione dell'Aula del vice presidente Baccini è stato rispondente alla sua responsabilità ed ineccepibile. (*Generali applausi*).

Naturalmente nessuno di noi può farsi sempre illusioni, perché le condizioni dell'Aula variano da giorno a giorno e di ora in ora. Voglio comunque ringraziare il vice presidente Baccini per il lavoro svolto ieri sera.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, vista l'importanza di ciò che stiamo votando, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, in modo che resti agli atti e sia palese per tutti come ognuno ha votato.

PRESIDENTE. È obbligatorio il voto elettronico, senatore Carrara.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Brusì*).

Per favore, seduti e votate con calma. Abbiamo svolto una mattinata di lavoro serio e di voto sereno. Vi prego, rimanete seduti.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	318
Senatori votanti	317
Maggioranza	159
Favorevoli	162
Contrari	155

Il Senato approva. (*v. Allegato B*) (*Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Congratulazioni alla senatrice Finocchiaro.*)

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 13,02)

DE POLI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*UDC*). Signor Presidente, intervengo affinché rimanga a verbale che dichiaro il mio errore di voto: dovevo votare contro e invece ho votato a favore.

D'AMICO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per fare una piccolissima precisazione.

Il risultato numerico relativo al voto espresso sul decreto-legge, per fortuna, è quello giusto perché, nonostante si siano verificati due errori – uno segnalato da un collega dell'opposizione che, per errore, ha votato a favore e il mio che, per errore, è stato un voto contrario – che però si compensano.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Quindi abbiamo registrato un pareggio.

Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo

COSSIGA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA (*Misto*). Signor Presidente, sono parlamentare di abbastanza lunga data per sapere come i vecchi strumenti di controllo parlamentare (interrogazioni e interpellanze) abbiano perduto ormai ogni valore. Sarei qui a sollecitare la risposta a circa quaranta, tra interpellanze e interrogazioni, ma sono abbastanza vecchio per sapere che il Governo alle interrogazioni e alle interpellanze non risponde mai. Però, oggi è accaduta una cosa grave: ho presentato due interpellanze al Ministro dell'interno, che non ha risposto. Per suo conto ha risposto lo scagnozzo di quel losco figuro del capo della polizia che si chiama Gianni De Gennaro.

Questa è un'offesa a me? Gianni De Gennaro ha una tale bassezza morale che non mi può offendere neanche se mi sputa in faccia. Un uomo che è passato indenne da manutengolo della FBI americana, è passato indenne dalla tragedia di Genova, è passato indenne dopo aver confezionato la polpetta avvelenata che ha portato alle dimissioni di un Ministro dell'interno; è passato indenne da tante cose.

Però, mi dispiace per il ministro Amato, lui può anche non rispondermi, ma non può permettere che uno scagnozzo di quel losco e sporco figuro che è Gianni De Gennaro si sostituisca al Ministro dell'interno.

Questa non è un'offesa per me, ma è un'offesa per il Senato.

PRESIDENTE. Presidente Cossiga, ovviamente ho preso buona memoria di ciò che ha richiesto. Va da sé che i giudizi che sono stati espressi sul capo della Polizia ovviamente appartengono interamente al presidente Cossiga, quindi sono giudizi all'interno di una sua riflessione.

Scusate, colleghi, dobbiamo affrontare argomenti importanti e delicati. Quindi, se non vi dispiace, dovrete prendere posto e ascoltare.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (ore 13,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Berselli, se intende intervenire.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione scritta.

LUSI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, anzitutto è importante che agli atti risulti un'inesattezza, che lei giustamente non può conoscere poiché con molta correttezza istituzionale si è limitato a leggere all'Aula il dispositivo della delibera della Giunta: la decisione all'unanimità della Giunta in quella seduta deve intendersi assunta all'unanimità dei presenti. Ripeto, lei giustamente non può conoscere questa informazione.

Occorre poi considerare che a quella seduta non ha partecipato nessun membro dell'attuale maggioranza, proprio perché si stava svolgendo in quella delicata giornata un confronto interno alla stessa, che è stato conseguenza di un voto dell'Aula (il quale ha fatto sì che la conversione in legge del decreto-legge sulle locazioni dovesse subire una battuta di arresto). La maggioranza era quindi impegnata in una delicata assemblea e non c'è stato verso di far sospendere la riunione della Giunta.

Ora, signor Presidente, non so come ella intenda proseguire i lavori su questo punto, di certo mi permetto di chiedere che ella autonomamente valuti, se necessario anche con l'ausilio del Consiglio di Presidenza (lascio a lei ovviamente la decisione), la possibilità di rimettere all'ordine del giorno questo argomento in altra seduta, in modo che, trattandosi di questioni estremamente delicate che riguardano un collega noto, conosciuto e anche apprezzato in quest'Aula, tutti i colleghi senatori possano prendere coscienza in modo adeguato sia dell'oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere sia dei suoi contenuti veri e propri, che sono molto delicati e, peraltro, mi permetto di anticipare, sono diversi fra loro essendo due le richieste.

Quindi, è importante che i colleghi senatori comprendano bene la valenza dell'uno e dall'altro procedimento di richiesta di autorizzazione a procedere.

Le chiederei, pertanto, signor Presidente, non sapendo quale sia la procedura che ella voglia attuare in questo istante, di sospendere questa discussione e di rimetterla all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Lusi, le dico subito qual è l'orientamento. Se viene formalizzata una questione sospensiva, ovviamente la si discute. Diversamente, l'intenzione della Presidenza è di andare avanti e procedere al voto.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DC-PRI-IND-MPA*). Signor Presidente, vorrei solo dire che la ricostruzione del collega Lusi è parziale e inesatta. In quell'occasione vi era effettivamente questa riunione della maggioranza, ma io ricordo perfettamente, essendo membro della Giunta e avendo partecipato ai lavori anche in quella seduta, che i componenti della Giunta appartenenti ai Gruppi di maggioranza rimasero fuori dall'aula della Giunta e decisero di non entrare, in attesa di vedere i risultati.

Quindi, il fatto che si sia assunta una decisione in loro assenza non è stato certamente dovuto a una prevaricazione o a un voler approfittare di una situazione, visto che loro erano tutti lì e potevano entrare e votare, così come abbiamo fatto noi.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire e certificare quanto ha già detto il collega Lusi: l'unanimità di quella seduta era una unanimità dei presenti e non l'unanimità della Giunta nel suo complesso.

Le questioni sono due e attengono entrambe alla facoltà che il senatore Iannuzzi si riconosce di scrivere e di acquisire, anche nella sua veste di giornalista periodista, la qualità di senatore. Quindi, il problema non è tanto (intervengo nel merito) la fondatezza delle accuse o comunque dei giudizi dati in un processo su questo sindacalista Geraci della CISL ucciso e, per un'altra procedura, su dei pubblici ministeri di Palermo. Non è questo l'oggetto del nostro voto: l'oggetto del nostro voto è se il senatore Iannuzzi in questa sua veste di giornalista abbia esplicitato anche le funzioni di senatore, e noi crediamo che le funzioni di senatore non possano essere richiamate per un'attività che tra l'altro Lino Iannuzzi svolge anche con contratti giornalistici.

Ripeto: se si trattasse di un giudizio di merito processuale forse sarei il primo a dire che non c'è materia del contendere, che non bisognerebbe nemmeno procedere, perché sono giudizi che attengono ad una sua valutazione, alla libertà di espressione. Però, il problema qui è che noi abbiamo un potere molto limitato: noi dobbiamo solo stabilire se quelle affermazioni siano state fatte come parlamentare, e quindi riconducibili alle funzioni di parlamentare, o se siano state fatte come semplice, normale

cittadino, come giornalista, e quindi se debba essere rinviato o meno a giudizio per questa ragione.

Il nostro giudizio è che purtroppo noi siamo quasi obbligati, almeno come Rifondazione Comunista, a votare contro la decisione della Giunta, anche perché esiste una lunga giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, stanca delle funzioni che il Parlamento si è arrogato di non concedere le autorizzazioni a procedere, ha sempre accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla magistratura e ci ha sempre dato torto. Quindi, se si vuole rimettere la discussione su un binario giusto, credo che bisognerebbe rivedere la legge sulle autorizzazioni a procedere; tuttavia, così stando le cose, appoggiando la richiesta della Giunta credo che compieremo un atto istituzionalmente sbagliato.

PRESIDENTE. Colleghi, capisco che la mattinata è stata molto impegnativa, ma questo punto dell'ordine del giorno non mi pare meno impegnativo. Quindi, se possibile, pregherei i colleghi che hanno formato capannelli nell'emiciclo di scioglierli in qualche modo e di sedersi o uscire dall'Aula.

La Presidenza si trova di fronte alla seguente condizione. La Giunta si è riunita e con i presenti – va da sé – ha assunto la decisione che ho letto. Abbiamo di fronte due strade (come capita qualche volta quando fortunatamente ci sono due strade): la prima, per la quale io ho iniziato questo lavoro di Presidenza, è una discussione nel merito della proposta della Giunta; l'altra strada, che non è stata sollevata formalmente e a cui mi pareva alludesse l'intervento del senatore Lusi, è una richiesta di sospensione, che va formalizzata: su tale richiesta darei la parola ad un rappresentante per Gruppo e andrebbe votata per alzata di mano. Tutto ciò avverrà nel caso che la richiesta di sospensione venga formalizzata; infatti non è sufficiente esprimere un'opzione che pure è, ovviamente, parte del dibattito politico (mentre l'intervento del senatore Di Lello è già stato nel merito).

Dobbiamo quindi sapere quale strada intraprendere e per questo mi rivolgerei al relatore che, del resto, ha chiesto la parola.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, credo che la richiesta del senatore Lusi, anche se non ancora formalizzata, debba essere valutata attentamente. Si tratta di due questioni particolarmente delicate, che riguardano un senatore della Repubblica a causa di affermazioni rese in un contesto particolare e in funzione delle quali la Giunta si è espressa in un certo modo.

Do atto al senatore Lusi che la decisione è stata adottata all'unanimità dei presenti, anche perché è difficile coinvolgere nell'unanimità gli assenti. L'unanimità è sempre dei presenti, chi c'era si è espresso unanimemente a favore dell'insindacabilità. È chiaro che chi non c'era non poteva esprimersi.

Ritengo, quindi, che per questi due casi così particolarmente delicati, dopo dei lavori di Aula che hanno tenuto impegnati i senatori nella gior-

nata di ieri e nell'intera mattinata di oggi, un approfondimento particolare sia nell'interesse della credibilità delle istituzioni, non di coloro che ritengono di esprimersi per la sindacabilità e di chi reputa di essere di diverso avviso. Credo che per la dignità del Senato della Repubblica decisioni di questa importanza e delicatezza debbano essere assunte garantendo, nei limiti del possibile, la partecipazione del *plenum* di questa Assemblea. Per quanto mi riguarda, aderisco alla richiesta del senatore Lusi.

PRESIDENTE. La ringrazio, relatore, perché ritengo che abbia dato un contributo alla risoluzione della questione.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, condivido la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opinioni contrarie, rinvio l'esame del documento in titolo, nonché di quello successivo (*Doc. IV-ter*, n. 2), ad altra seduta.

Rinvio della discussione dei documenti II, nn. 5 e 6

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare al terzo punto all'ordine del giorno, recante modificazione all'articolo 5 del Regolamento del Senato. Dal momento, però, che è stato presentato un emendamento al testo unificato dei documenti II, nn. 5 e 6, la questione tornerà nuovamente all'esame della Giunta per il Regolamento.

Pertanto, l'esame dei documenti in titolo sarà svolto in altra seduta.

Sulla «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne»

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il 25 novembre, per iniziativa delle Nazioni Unite, ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in riferimento alla quale la Camera dei deputati ha organizzato una serie di iniziative. Poiché il giorno 25 non è prevista alcuna seduta d'Aula, voglio ricordare oggi tale data, sottolineando che il fenomeno della violenza contro le donne è mondiale, un fenomeno drammatico e molto diffuso, come del resto la cronaca ci informa quasi quotidianamente, purtroppo, soprattutto nelle famiglie.

Si tratta di un fenomeno che necessita, più che di un inasprimento delle pene, di un mutamento culturale nel modo di vivere i rapporti tra donne e uomini e, soprattutto, nel tentare di mettere fine alle forme di sfruttamento e di violenza nei confronti delle donne.

Credo, pertanto, di poter aderire a questa manifestazione anche a nome vostro. (*Generali applausi*).

NEGRI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (*Aut*). Signor Presidente, poiché ho sentito che si stava lavorando per portare in Aula ipotesi di modifica al Regolamento, intervengo per sollecitare – grazie alla presenza del Vice presidente – il senatore Marini, presidente della Giunta per il Regolamento, affinché, se lo ritiene, venga presa in esame con relativa sollecitudine, così come sta avvenendo per l'onorevole Bertinotti alla Camera, la proposta di modifica del Regolamento del Senato volta ad istituire la 15^a Commissione permanente sui diritti delle donne e sulle pari opportunità, che ricalca strutture operative già esistenti in tutte le seconde Camere dei Parlamenti europei.

In tale sede verrebbero affrontati quei problemi che autorevolmente ci sono stati ricordati l'altro ieri anche dal Presidente della Repubblica e sulle cui traduzioni e modalità operative, come vedete oggi dalla lettura della rassegna stampa, si sta svolgendo una riflessione già istruita. (*Applausi della senatrice Serafini*).

VALPIANA (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALPIANA (*RC-SE*). Signor Presidente, desidero ringraziare lei e, evidentemente, l'istituzione del Senato tutto per avere ricordato che la giornata del 25 novembre è dedicata dalle istituzioni internazionali alla violenza contro le donne.

Mi associo quindi alle sue parole, a nome non solo delle senatrici, ma di tutto il Gruppo di Rifondazione Comunista. Mi associo, in particolare, alla sottolineatura, da lei effettuata, del fatto che si tratta di una giornata e di un ricordo che non riguarda solo le donne ma, prima di tutto – credo – gli uomini. Quegli uomini che, sempre più – lo leggiamo ogni giorno sui giornali – pensano di poter risolvere con la violenza i conflitti che all'interno della famiglia, del mondo del lavoro e delle relazioni tra i sessi possono nascere. È agli uomini che dobbiamo porre interrogativi, perché sono loro che devono darsi, con l'aiuto delle istituzioni, risposte sul perché rispondano in questa maniera ai conflitti di genere.

Mi associo anche a quanto sostenuto dalla senatrice Negri sulla necessità di riflettere, anche in questo ramo del Parlamento, sull'istituzione di una Commissione sulle questioni di genere e sulla cultura della differenza di genere, che in molti altri Paesi dell'Europa già esiste.

È importante anche ricordare come quest'anno la nostra Istituzione non abbia previsto particolari iniziative – anche perché, appunto, la giornata cade di domenica – benché nel nostro Paese siano numerosissime le

iniziative volute da istituzioni locali, da associazioni di donne e, soprattutto, dai centri anti violenza, per ricordare e combattere questa piaga che attanaglia la nostra come molte altre società. Vorrei ricordare, anche qui, che il nostro Paese purtroppo si distingue per l'alto numero di violenze sessuali e non, nei confronti delle donne, così come per il basso tasso di presenze femminili all'interno delle istituzioni. Forse le due cose hanno origini comuni e forse solo insieme, riflettendo su questo, potremmo combatterle.

CARLONI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo anch'io per associarmi alle proposte della senatrice Negri e della senatrice Valpiana, ossia alla necessità di favorire rapidamente l'*iter* di quelle proposte che vanno nel senso di insediare presso la nostra Camera e presso il Senato una Commissione che, al pari di tutti gli altri Paesi, lavori con costanza e coerenza per l'affermazione dei diritti delle donne e per le pari opportunità – ricordo che il 2007 è per l'Europa l'anno delle pari opportunità – così come anche l'importanza di essere coerentemente impegnati su temi sui quali tutte le nostre Regioni e altre istituzioni europee internazionali lavorano e rispetto ai quali indubbiamente, dal punto di vista dei nostri strumenti di lavoro, siamo in questo momento carenti.

Ritengo anche che sarebbe opportuno un impegno di questa Assemblea, entro la fine di quest'anno, a ricordare e a celebrare l'evento della conquista del voto per le donne; un evento tardivo nel nostro Paese, a tal punto tardivo che ancora oggi siamo qui a combattere per affermare il diritto ad una cittadinanza piena e la parità della presenza delle donne e degli uomini negli organismi elettivi. (*Applausi della senatrice Negri*).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, si tratta ormai di una sorta di rituale: questa è la quinta sollecitazione di una interrogazione (esattamente la 3-00097) riguardante le modalità con le quali questo Governo decide l'apposizione della fiducia.

Apprezzo molto che in questa situazione il Governo abbia ritenuto di non porre la fiducia; d'altra parte, avendo noi ritirato grandissima parte degli emendamenti e pressoché tutti gli interventi in discussione generale, credo non ci fosse altra scelta. Non vorrei, però, che la situazione fosse ritenuta una gentile concessione da parte del Governo e della maggio-

ranza, perché l'ordinario svolgimento dei lavori prevede che non si apponga la fiducia e dunque che le Camere, in particolare il Senato, facciano il loro dovere di legislatori, come previsto dall'articolo 70 della Costituzione.

Non so se il non aver apposto la questione di fiducia dipenda dal fatto che non si capisce quali siano le modalità con cui questo Governo decide di apporre la questione di fiducia. Per la quinta volta, dunque, sollecito la risposta alla mia interrogazione, che riguarda i modi e i tempi misteriosi con cui fu decisa, da parte del Consiglio dei ministri (perché non risulta possa essere presa da altri organi), l'apposizione della questione di fiducia sul cosiddetto decreto Bersani l'ormai lontano 25 luglio.

Si riunì il 21 luglio – data, peraltro, foriera di terremoti istituzionali – il Consiglio dei ministri, ma non decise nulla, per esplicita affermazione del segretario del Consiglio dei ministri, onorevole Enrico Letta, nonché Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Egli sostenne che non era stata decisa l'apposizione della questione di fiducia sul decreto Bersani, ma poi, inopinatamente – qui, in quest'Aula – il ministro Chiti l'appose.

Anche in previsione della finanziaria, sulla quale aleggia l'apposizione della questione di fiducia, è più che opportuno che il Governo venga a dare una risposta, peraltro semplicissima, perché si tratta di un assunto di *interna corporis*, per cui non deve compiere alcuna indagine al di fuori del suo consesso. Gradiremmo però – anzi, a questo punto devo dire che lo esigiamo – che il Governo ci spiegasse come esercita tale fondamentale passaggio della vita parlamentare; e questo, tra l'altro, ora che è in procinto di apporre un'altra volta la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Senatore Malan, ho ricevuto due volte le sue sollecitazioni, di cui, pertanto, sono testimone. Ora, con quanto ha affermato, ha già sviluppato in parte l'interrogazione; il punto vero, però, è che dovremo chiamare il Governo a rispondere a tale interrogazione: faremo il possibile.

GRAMAZIO (AN). Eh, se non lo chiamate!

PRESIDENTE. È chiaro, senatore Gramazio. Non lo può chiamare lei, per ora; quando le capiterà, però, spero che lo farà.

Sulla proposta di dedicare una sala del Senato ai caduti di Nasiriya

GRAMAZIO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Si è preso la parola prima, per pochissimi secondi, senatore Gramazio; comunque, ora toccava a lei intervenire.

GRAMAZIO (AN). Intervengo pochissimi secondi, Presidente, solo per ricordarle che il giorno domenica 19 novembre ho inviato una lettera

al presidente del Senato, Franco Marini, nella quale chiedevo che una sala del Senato della Repubblica fosse intitolata ai caduti di Nasiriya. L'importanza di tale richiesta esige, per quanto mi riguarda, che vi sia una risposta da parte del Presidente.

Dal momento che – lo ricordo – altre sale del Palazzo sono già state dedicate ad alcuni caduti, ritengo giusto, che in questo momento immediatamente successivo alle offese che, durante una manifestazione svoltasi a Roma, sono state rivolte ai caduti di Nasiriya, il Senato voglia ricordarli intitolando una sala di questo Palazzo delle istituzioni a quei nostri militari, forse da qualcuno dimenticati. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Sul ruolo dei senatori a vita

VIESPOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*AN*). Signor Presidente, intervengo telegraficamente. Anche nel dibattito ho sentito far riferimento alle modifiche regolamentari; insisto e ribadisco la riflessione di ieri al Senato, per portare alla Giunta per il Regolamento o per formalizzare comunque un *iter* di modifica regolamentare in relazione al ruolo dei senatori a vita.

Aggiungo, Presidente, il rammarico per l'assenza oggi di due colleghi della maggioranza, il senatore Rotondi e il senatore D'Alì perché altrimenti oggi sarebbero emerse una novità e una conferma. La novità politica è che per la prima volta il centro-destra andava oltre i 156 voti e quindi allargava la sua potenzialità e la sua forza e, dall'altra, la conferma che, ancora una volta, i cinque senatori a vita sono stati determinanti.

PRESIDENTE. Ovviamente di tali questioni, soprattutto quella relativa ai diritti delle donne, discuteremo e verrà informato il Presidente.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (1132)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

Prima dell'articolo 1, le parole: «Capo I – Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria» *sono soppresse.*

All'articolo 1:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavo-

rati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma»;

al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

il capoverso 10-bis è sostituito dal seguente:

«"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti»;

al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» è sostituita dalle seguenti: «, anche nuovi,», dopo le parole: «del modello F24» sono inserite le seguenti: «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,» e la parola: «assolto» è sostituita dalla seguente: «assolta»;

al comma 10, le parole: «e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore» sono sostituite dalle seguenti: «e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti»;

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Amministrazione economico-finanziaria» sono inserite le seguenti: «, per metà delle risorse,» e dopo le parole: «amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «per la restante metà delle risorse,»;

al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» sono inserite le seguenti: «previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,» e le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;

al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario";

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni

nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*".

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 72-*bis*. - (*Pignoramento dei crediti verso terzi*). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

"25-*bis*. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

8. L'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 75-*bis*. - (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-*bis* del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari

previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione precedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti della riscossione,".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 28-*ter.* - (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5".

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - (*Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione".

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

"2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile".

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti".

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni della lettera *a*) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

"Art. 188-*bis*. - (*Campione d'Italia*). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".

26. Le disposizioni dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di cer-

tificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal re-

golamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispose una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale

redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la regi-

strazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-

vembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione

commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)";

2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;

3) alla lettera *b*), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di

disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".

81. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprietà di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il

parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)*, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiara espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione";

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (*Ordinamento*). – 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche

mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e da-

gli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministra-

zione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza".

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;"

b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,"

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Diritto di interpello*). – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza

di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

- 1) occupazione;
- 2) tutela del prodotto editoriale primario;
- 3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b*) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b*) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovisotecca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11,

comma 1, lettera *d*), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma *2-ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

"*2-ter*. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione

comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri or-

gani collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

156. Al comma 22-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione".

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai

commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni".

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni".

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri

per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.

L'allegato è sostituito dalle seguenti tabelle:

«TABELLA 1

(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:

Tariffe:

- | | _____ | _____ |
|-----------|---|-------|
| a) Euro 0 | fino a 11 kw euro 26; | |
| | per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; | |
| b) Euro 1 | fino a 11 kw euro 23; | |
| | per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; | |
| c) Euro 2 | fino a 11 kw euro 21; | |
| | per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; | |
| d) Euro 3 | fino a 11 kw euro 19,11; | |
| | per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. | |

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. 	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLE 1 E 2 NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario»;

3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 72-bis. (*Pignoramento dei crediti verso terzi*) – 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

8. L'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 75-*bis*. - (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-*bis* del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione precedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter.* - (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, mag-

giurato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.».

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono di-

sciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento».

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«13. Le disposizioni della lettera *a*) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

«Art. 188-*bis*. - (*Campione d'Italia*). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune

di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».

26. Le disposizioni dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fat-

tura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione

al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,

entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la regi-

strazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-

vembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione

commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia

o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

4) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale.».

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revo-

cate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione

dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro».

b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».

81. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato spa» sono inserite le seguenti: «o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»;

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il

parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)*, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiara espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (*Ordinamento*). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche

mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e da-

gli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministra-

zione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;», sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;

d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.».

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;

b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Diritto di interpello*). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili».

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza

dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

- 1) occupazione;
- 2) tutela del prodotto editoriale primario;
- 3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2007» e alla lettera *b*) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2007» e alla lettera *b*) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a*), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo».

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00».

e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca» sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11,

comma 1, lettera *d*), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma 2-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno».

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire

le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

156. Al comma 22-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione».

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono inserite le seguenti: «, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predisporre, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso

persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con

un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni».

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso».

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

«2-*sexies*. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenn».

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

«TABELLA 1

(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:

Tariffe:

- | | |
|------------------|---|
| <i>a)</i> Euro 0 | fino a 11 kw euro 26;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |
| <i>b)</i> Euro 1 | fino a 11 kw euro 23;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; |
| <i>c)</i> Euro 2 | fino a 11 kw euro 21;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; |
| <i>d)</i> Euro 3 | fino a 11 kw euro 19,11;
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. |

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. 	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

EMENDAMENTO 2.108 E SEGUENTI

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 93, dopo le parole: «Le modalità di utilizzo sono stabilite»
aggiungere le seguenti: «privilegiando la realizzazione di infrastrutture
trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».*

2.1300

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS,
CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Ritirato

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). – 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.700 (*)

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Ciccanti.

2.144

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Sopprimere il comma 122.

2.146

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti: «all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».

2.147

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti:
«all'anno 2002».*

2.148

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» ag-
giungere le seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio
2002».*

2.149

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Sopprimere il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

*«127-bis. Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 del-
l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti
previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del
2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di pas-
saggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».*

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Ritirato

Sopprimere il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.160

VALDITARA

Respinto

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.162

VALDITARA

Respinto

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«142-bis. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI, POSSA

Respinto

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Id. em. 2.164

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Ritirato

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.175

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto. Votato per parti separate

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Id. em. 2.175

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI, SACCONI

Id. em. 2.175

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermati ove non revocati».

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

Respinto

Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», aggiungere le parole: «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Conseguentemente sopprimere il comma 162.

2.1840

SAPORITO, BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.»

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Precluso dalla reiezione della seconda parte degli emendamenti 2.175, 2.176 e 2.177

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermate» con le seguenti: «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Respinto

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 164, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1000» con le seguenti: da euro 62.50 a euro 250».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

EUFEMI, CICCANTI, FORTE, PIONATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,

valutata tale disposizione che prevede la possibilità di versare i contributi di iscrizione al sindacato tramite una compensazione con i propri crediti di imposta (in analogia con meccanismo F24),

impegna il Governo:

ad estendere ad altri soggetti come enti benefici, Onlus, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali tale normativa.

(*) Accolto dal Governo.

G2.101 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

considerato

che l'articolo 2, commi 47-54, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

che viene prevista per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte l'applicazione di aliquote differenziate in relazione al grado di parentela rispetto al *de cuius*, con una franchigia solo per i parenti in linea retta di un milione di euro per ciascun beneficiario;

che non è prevista l'applicazione della franchigia per i parenti in linea indiretta come i fratelli; che non è prevista, come nella legislazione previgente, alcuna differenziazione di aliquota per le successioni a favore di soggetti portatori di *handicap*;

che non è prevista una specifica disciplina per il trasferimento di azienda, soprattutto per i casi di continuità produttiva;

impegna il Governo

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche da apportare alla disciplina in commento:

prevedere una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di *handicap*;

a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai parenti in linea collaterale di secondo grado;

a chiarire che nel calcolo del valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, nel caso di immobili, occorre tenere conto esclusivamente del valore della rendite catastali rivalutate;

a prevedere una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti successori di impresa, che tenga anche conto delle peculiari esigenze di alcuni settori produttivi in primo luogo, del settore agricolo – che più pesantemente rischiano di essere penalizzati dalla nuova disciplina fiscale;

a prevedere una disciplina di favore per le donazioni a favore delle organizzazioni del Terzo settore e per le Onlus.

(*) Accolto dal Governo

G2.102

BARBATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

ai commi 47 e seguenti dell'articolo 2, risultanti dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, prevede l'assoggettamento delle donazioni e della costituzione di vincoli di destinazione, nonché delle successioni ad un'imposta da applicare però solo per patrimoni superiori ad un milione di euro. La franchigia vale per ciascun erede diretto.

considerato che:

sarebbe iniquo sottoporre ad imposizione gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente, poiché non si configurerebbe, in tal caso, alcun trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta;

sarebbe, altresì, ingiusto sottoporre ad imposizione gli atti con cui si costituiscono vincoli a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico,

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma volta ad esentare dall'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione della particolare natura del beneficiario, gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente e vincoli costituiti a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico.

(*) Accolto dal Governo.

G2.103

EUFEMI

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 262 del 2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

valutato che il decreto-legge n. 262 del 2006 è stato considerato collegato alla manovra finanziaria per il 2007;

preso atto della volontà dell'Esecutivo di non modificare i contenuti del decreto nonostante la forte esigenza rappresentata da esponenti non solo della opposizione, ma anche della stessa maggioranza, di intervenire su punti rilevanti dello stesso presentando forti incongruenze e contraddizioni;

considerato che è fondamentale la piena applicazione dello Statuto del contribuente nel rispetto, nella collaborazione e in un clima di fiducia tra cittadino e fisco;

considerato inoltre che debbono essere assolutamente salvaguardati sia il principio della irretroattività delle norme fiscali, sia la necessità di tempi adeguati nella applicazione nel sistema fiscale di innovazioni legislative;

richiamata la esigenza di operare correzioni al decreto-legge n. 262 del 2006 intervenendo urgentemente su taluni punti qualificanti del decreto-legge;

impegna il Governo:

ad operare le seguenti correzioni nell'ambito dei provvedimenti relativi alla decisione di bilancio:

rispettare pienamente i principi fondamentali dello Statuto del contribuente evitando norme con effetti fiscali retroattivi assicurando certezze ai contribuenti e alle imprese nell'assolvimento delle obbligazioni fiscali e nella predisposizione dei bilanci soprattutto per le conseguenze dell'articolo 2 comma 71 relativo alla indetraibilità dell'IVA;

tenere conto della necessità di modificare il regime della tassazione delle successioni e donazioni in modo tale da salvaguardare i passaggi generazionali soprattutto delle PMI e imprese artigiane e dunque prevedendo una adeguata franchigia in presenza di continuità nell'esercizio della attività di impresa;

modificare il regime fiscale dei meccanismi dei compensi premianti relativi a società di *private equity* che necessitano di piani di rilancio vengano attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili in tali progetti in analogia a quello delle *stock options*;

modificare il regime del *leasing* immobiliare in modo tale da assumere il relativo costo fiscalmente riconosciuto al lordo delle quote dei canoni non dedotte;

introdurre il regime sostitutivo per i redditi derivanti dalla locazione di immobili con una imposta sostitutiva con aliquota al 12,50 per cento per allargare la base imponibile e ridurre considerevolmente la area di evasione del settore;

introdurre un sistema di detrazione del regime IVA sul modello tedesco pari al 50 per cento dell'IVA detraibile per gli acquisti di autovetture per le imprese in analogia a quello introdotto per le persone e i professionisti.

G2.104 (già em.2.100) (testo 2)

DAVICO, PIROVANO, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 prevedono una nuova disciplina delle convenzioni autostradali;

le norme di carattere generale applicabili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge 498/92 – che ha previsto la revisione delle convenzioni autostradali *ex lege* secondo modelli di carattere «legale» e senza una procedura di gara – non possono essere riferite anche a convenzioni stipulate sulla base della normativa sui lavori pubblici e sul *project financing* (art. 19 e art. 37bis e seguenti della legge 109/94 e successive modificazioni), come quelle dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano;

queste ultime convenzioni sono regolate da modelli di «concessione di lavori pubblici», schemi di convenzione e piani finanziari, stabiliti nell'ambito della gara che prevede la progettazione definitiva, la realizzazione e la gestione dell'opera per un numero di anni prefissato;

la realizzazione di un'opera in *project financing* comporta un preciso impegno dei privati sul finanziamento e sulla realizzazione dell'opera pubblica e il coinvolgimento di istituti bancari, attraverso un complesso sistema di contratti commerciali, finanziari e assicurativi;

una modifica *ex lege* delle clausole della convenzione, secondo i criteri della convenzione unica proposti dal Governo, rompe il delicato equilibrio delle garanzie contrattuali e compromette il finanziamento delle opere da parte degli istituti bancari. Infatti, su tali concessioni, eventuali modifiche delle clausole contrattuali, o variazioni tariffarie, potrebbero intervenire solo attraverso uno specifico consenso delle parti;

la natura, dunque, degli atti delle concessioni autostradali assegnate con *project financing* esclude a priori l'applicazione della convenzione unica prevista dal testo del Governo, ma la mancanza di chiarezza nella norma rischia di compromettere la realizzazione di opere improcrastinabili, come la Asti-Cuneo e la Brescia-Bergamo-Milano, comportando inevitabili dispendiosi ricorsi da parte delle società concessionarie autostradali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni strumenti legislativi di interpretazione dei commi 82-90 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262/2006, affinché possa essere chiarito l'ambito di applicazione della norma.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle seguenti parole: «, limitandone l'attuazione alle convenzioni revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

G2.105 (testo 2)

BARBATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il decreto

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento,

considerato che:

nella relazione di accompagnamento si legge che la proposta di sopprimere il RID sarebbe «necessaria per eliminare duplicazioni di attività» e «si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture ...».

Tali motivazioni non corrispondono alla realtà, poiché il RID è istituzionalmente l'unica amministrazione competente in materia di «grandi dighe» e le contribuzioni che riceve dai concessionari delle opere vengono impegnate per l'espletamento delle proprie attività e delle relative spese.

Pertanto, si paventa il fatto che la soppressione del RID ed il successivo trasferimento delle funzioni non solo non comportino risparmi di spesa ma possano, addirittura essere portatori di oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione del Commissario straordinario e dai differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione.

Ancora, nella formulazione di tale norma non si è tenuto conto del fatto che il RID è un organismo misto Stato-Regione. Infatti due membri su quattro del c.d.a. sono nominati dalle Regioni e, pertanto, ogni proposta di modifica dello stesso RID deve essere discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciò non è avvenuto;

L'attuarsi di tale norma comporterebbe, poi, di fatto il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo **che coinvolge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**, previo approfondimento con le Regioni, anche al fine evitare il possibile ricorso avverso le norme contenute nel decreto da parte delle Regioni stesse.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

G2.106

BARBATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il decreto:

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento;

considerato che:

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, di fatto, il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a predisporre un apposito provvedimento affinché, in conformità al prosieguo dell'azione di decentramento amministrativo avviata con il decreto legislativo n. 112/98, gli uffici periferici del RID, così come già avvenuto a suo tempo per gli uffici del servizio Idrografico, vengano trasferiti alle Regioni e che, di conseguenza vengano trasferite a queste le contribuzioni versate annualmente dai Concessionari delle dighe ricadenti nel territorio regionale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G2.107

NARO, NANIA, MANNINO, FIRRARELLO, CICCANTI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria ha destinato alla Sicilia il 70 per cento delle risorse, già nella disponibilità di Fintecna S.p.A. per opere cosiddette «complementari» nella Regione Sicilia ed interventi di tutela ambientale e difesa del suolo;

la città di Messina necessita di profondi e risolutivi interventi in grado di far superare la grave situazione di emergenza infrastrutturale ed ambientale;

tali interventi, per i quali l'Amministrazione comunale ha predisposto proposte e progetti, si rendono necessari e urgenti a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo:

a destinare, nel quadro degli interventi da realizzare in Sicilia con le somme di cui in premessa congrue risorse, da concertare con l'Amministrazione comunale di Messina, finalizzate alle seguenti realizzazioni:

1) completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri;

- 2) svincoli-gallerie Giostra-Annunziata - Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto;
- 3) nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie.

G2.108 (testo 2)

BRUNO, IOVENE, FERRANTE, FUDA, FAZIO, VILLECCO CALIPARI, MOLINARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

con riferimento ai commi dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 riferiti a Stretto di Messina spa (91-92-93) e alla riforma di APAT (109),

impegna il Governo:

1) a prevedere che il 10 per cento dei fondi ricavati dal recupero di risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna spa nei confronti di Stretto di Messina spa e destinati a specifiche attività di tutela ambientale sia modulato con modalità di utilizzo stabilite con decreto **interministeriale**, previa intesa con le Regioni Sicilia e Calabria; ed inoltre, che le risorse stesse siano destinate prioritariamente a completare gli interventi di emergenza ambientale attualmente in atto;

2) a prevedere che gli atti del Governo previsti all'articolo 2, comma 109, lettera *b*) sub1, lettera *b*) sub2 e lettera *d*), siano sottoposti al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce le altre: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

G2.109

FORTE, CICCANTI, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, D'ONOFRIO, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006 è stata approvata la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale SS 7 Appia, al fine di razionalizzare e migliorare i col-

legamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina,

impegna il Governo:

in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) a destinare idonei finanziamenti per l'opera in premessa descritta, essendo stata ritenuta prioritaria nell'ambito dell'Accordo Interistituzionale tra regione Lazio e Stato e in quanto tale ha definito il procedimento progettuale per cantierabilità.

G2.110 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, BIANCO, POSSA, SACCONI, MACCANICO, VILLONE, CARRARA, VALDITARA

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente Nazionale di Ricerca fondato da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 2895 del 19 novembre 1923, sulla base dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922 n. 1601, con la natura di Ente morale e la missione di partecipare al Consiglio internazionale delle ricerche. Il CNR fu affidato all'atto della sua costituzione alla guida di Vito Volterra;

nel 1927, con Regio decreto, fu modificata la missione del CNR, allora guidato da Guglielmo Marconi, e successivamente, sotto la presidenza di Gustavo Colonnetti, furono precisate la missione e la natura giuridica dell'Ente con Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945, che configurò il CNR come «organo dello Stato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con funzioni di coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni; promozione, istituzione e trasformazione di laboratori scientifici; attuazione e finanziamento di ricerche di interesse nazionale; strumento del Governo per la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale;

dal 1989, anno di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il CNR è stato riordinato diverse volte e, da ultimo, con i decreti legislativi nn.19/1999 e 127/2003, è stata ridefinita la sua missione e confermato il ruolo di principale ente di ricerca di carattere generalista di livello Nazionale italiano;

con l'ultimo riordino, varato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, il CNR è stato dotato di strumenti organizzativi e regolamentari che gli consentono di operare in coerenza con le azioni internazionali e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in stretto raccordo con le Re-

gioni che, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, designano propri rappresentanti negli organi di vertice dell'Ente;

il Consiglio di amministrazione in cui siedono oltre a rappresentanti della Comunità scientifica anche rappresentanti del mondo produttivo dell'Università e delle Regioni (designati da Confindustria, CRUI, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni), insediatosi nel mese di luglio 2004 ha realizzato il riordino in poco più di un anno con l'obiettivo di rendere il CNR una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio economico del Paese e adottando lo *slogan* «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca» richiamato nel Piano triennale di attività 2005-2007 approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

da circa otto mesi sono attivi tutti gli organi di vertice consultivi e di valutazione composti da rappresentanti di diverse realtà del mondo accademico produttivo e delle regioni. Il consuntivo 2005 delle attività del CNR espone risultati molto incoraggianti tra cui:

- un bilancio che si attesta su circa 1 miliardo di euro di cui solo 500 milioni a gravare sul fondo ordinario ripartito dal Ministero vigilante, i restanti 500 milioni reperiti sul «mercato della ricerca»;

- protocolli di intesa con 11 regioni per collaborare ad attività di sviluppo regionale;

- convenzioni con consorzi interuniversitari su programmi comuni come quella stipulata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) che nell'ambito di un solo accordo strategico consente la collaborazione tra i laboratori del CNR e i laboratori di oltre 40 università consorziate che lavorano nel settore della fisica della materia;

dal primo rapporto di valutazione della ricerca italiana del CIVR si evince che il CNR è la principale realtà italiana in termini di massa critica nei diversi settori della ricerca capace di competere a livello internazionale ed europeo;

recenti fonti giornalistiche indicano il CNR come l'ente che ha depositato dal 1968 ad oggi il maggior numero di brevetti italiani con il Centro ricerche FIAT;

i commi 143, 144 e 145 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, autorizzano il Governo con regolamento al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ma non indicano gli Enti da sottoporre alla cosiddetta delegificazione;

l'autorizzazione che viene concessa al Governo, se utilizzata per il riordino del CNR, avrebbe l'effetto di degradare, dopo ottanta anni dalla sua costituzione, la principale realtà italiana mortificando l'Ente e gli sforzi fatti per delinearne la missione, l'organizzazione e rilanciare il ruolo del CNR in una dimensione internazionale, europea e di raccordo con le regioni;

si verrebbe a creare una situazione paradossale in quanto altri Enti non soggetti alla vigilanza del MUR, come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), resterebbero regolati con fonte primaria, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarebbe regolato con un atto amministrativo di carattere normativo quale è il Regolamento del Governo;

verrebbe meno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la protezione data dall'articolo 33 della Costituzione repubblicana in base al quale gli Enti e le istituzioni di cultura si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;

la Comunità scientifica dell'Ente, fortemente provata dai numerosi riordini degli ultimi anni ha saputo riorganizzare le proprie attività e recentemente, a seguito di alcune indiscrezioni su ipotesi di radicali riforme del nuovo Governo, ha chiesto con un appello, sottoscritto da oltre settecento ricercatori e tecnici, di portare a termine il processo di riforma in atto;

nel 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà celebrare l'ottantesimo anno di attività come Ente Nazionale di Ricerca,

impegna il Governo:

a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato in sede di conversione;

a identificare, sulla base della rilevanza e dell'ampiezza della missione istituzionale, gli enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale che, in ossequio all'articolo 33 della Costituzione, debbano continuare ad essere normati con strumento legislativo eventualmente attraverso delega al Governo;

per gli enti che invece saranno oggetto di delegificazione a redigere, nella fase di definizione degli schemi di regolamento e prima di avviare le procedure previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, una relazione da sottoporre alle competenti Commissioni di Camera e Senato che esponga le scelte strategiche relative al riordino del sistema della ricerca;

a rispettare, tra i criteri che ordineranno le attività di riordino i seguenti:

tutela dell'autonomia regolamentare degli enti di ricerca;

sinergia fra il sistema delle università e degli enti di ricerca e interazione fra enti di ricerca e mondo produttivo;

garanzia della continuità nell'azione degli enti conseguenti alle scelte di riordino assicurando adeguata gradualità nella modifica della normativa;

assicurazione che sul provvedimento da sottoporre alle Camere esprimano il parere anche i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali per le tematiche di ricerca di rispettivo interesse anche con riferimento alle strutture di ricerca da questi vigilati;

a mantenere eventuali risorse generate dalle attività di riordino nell'ambito della programmazione finanziaria afferente le attività degli enti pubblici di ricerca.

G2.800

LEGNINI, BENVENUTO, MANZELLA, MACCANICO, GIAMBRONE, FRANCO Vittoria, MARINO, BIANCO, PETERLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, CAPELLI, GAGLIARDI, BARBATO, FORMISANO, PELLEGATTA, SOLIANI, RANIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che con i commi 143, 144 e 145 del decreto-legge n. 262 del 2006, introdotti dalla Camera dei Deputati, il Governo viene delegato ad emanare uno o più regolamenti al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca,

impegna il Governo a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca menzionati a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi;

ad affrontare il problema già con la prossima legge finanziaria.

(*) Accolto dal Governo.

G2.111

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che lo sdoppiamento della struttura della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della Difesa, nella Direzione generale dei servizi generali e Direzione generale del commissariato come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, ha prodotto una ridondanza di organi, come stigmatizzato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul Rendiconto generale dello Stato esercizio finanziario 2005, che tale iniziativa evidenzia effetti traumatici in termini di costi ed un peggioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tutte le procedure necessarie volte ad abolire le due Direzioni sopra citate ripristinando contestualmente la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

(*) Accolto dal Governo.

G2.112

CICCANTI

Ritirato

Il Senato,

premessò:

che l'8/3/2006 la Commissione Europea ha presentato il LIBRO VERDE – «Una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» – al fine di ridurre del 20%, entro il 2020 il consumo energetico dell'Unione Europea;

che il 22/06/2005 la Commissione Europea con il «Libro Verde sull'efficienza energetica» ha inteso individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell'efficienza energetica nell'Unione Europea, tra cui quello relativo al basso rendimento energetico delle tecnologie e dei materiali impiegati nel settore edilizio;

che tra le raccomandazioni della Commissione Europea, di cui la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, si chiede di intervenire con azioni positive per migliorare l'impiego di tecnologie e materiali ad alto rendimento energetico, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo

ad adottare misure di agevolazione fiscale per stimolare e consolidare investimenti privati nel settore edilizio tendenti a migliorare il rendimento termico ed energetico attraverso la diversificazione del *mix* energetico e l'uso di materiali edilizi idonei a tale scopo.

G2.113

CICCANTI

Ritirato

Il Senato

premessò che:

l'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 prevede che: Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997 n. 270,

(Giubileo fuori Lazio) nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo Lazio) possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000. Vari enti operanti nel Comune di Roma interessato dal 15 al 20 agosto 2000 dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù", sono stati impegnati oltremisura sia in relazione al notevole flusso dei pellegrini sia per far fronte alle continue sollecitazioni da parte delle istituzioni. I medesimi enti, hanno richiesto, a suo tempo, di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla legge n. 494 del 1999. Il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, deputato all'armonizzazione di tutte le richieste, non è riuscito a far fronte a tali ulteriori esigenze per mancanza di fondi. Attualmente l'AMA ha in atto un contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture per il riconoscimento di tali oneri ed altri enti hanno preannunciato azioni giudiziarie in tal senso. Per ottemperare a tale esigenza si propone di usufruire di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'articolo 32-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo per far fronte, tra l'altro, ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte,

impegna il Governo:

all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494, dopo il comma 2 ad aggiungere, con opportuni interventi legislativi alla finanziaria le seguenti norme:

«a). I rapporti instaurati in connessione alla gestione dei servizi di base e speciali, nel comune di Roma interessato dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù" nell'ambito degli eventi giubilari durante l'anno 2000, possono essere definiti transattivamente su istanza dei creditori e nel limite del 50 per cento delle pretese di maggiori compensi, comprendendo in detto limite anche la rivalutazione monetaria delle medesime.

b) l'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Nel caso di accettazione della proposta, l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato che deve pronunciarsi nel termine di due mesi dalla richiesta sullo schema di transazione, secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.

c) La quota necessaria per la definizione dei rapporti di cui al comma 3, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-*bis*, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2007 per essere destinata al finanziamento dei provvedimenti di definizione dei rapporti di cui al comma 3. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro

i due mesi successivi all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto di variazione di bilancio da emanare a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

G2.114

CICCANTI

Ritirato

Il Senato,

premesso:

che il 20 comma dell'art. 1 del decreto legislativo del 29 giugno 1996 n. 414, nel sopprimere il Fondo per la previdenza del personale addetto al pubblico servizio di trasporto, ha escluso i dipendenti da Comuni, Province e Regioni, esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, dall'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assoggettandoli, inopinatamente, all'INPDAP con effetto retroattivo dall'1.10.1991;

che per tale personale gli Enti Locali hanno in concreto versato al suspecificato Fondo la dovuta contribuzione, quantomeno sino all'emanazione del suindicato decreto legislativo n. 414 del 1996;

che è doveroso emendare detto disposto normativo, il quale confligge con l'articolo 3 della Costituzione, al fine di ripristinare l'uguaglianza di trattamento nei riguardi di lavoratori che hanno espletato la medesima attività lavorativa e versato identici contributi ad uno stesso Fondo;

che tale emendamento non comporta per il Bilancio dell'Assicurazione Generale Obbligatoria alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già assunti, giacché risultano a tale AGO versati i contributi previdenziali per il personale di che trattasi, quantomeno sino a tutto il 10 gennaio 1996,

impegna il Governo:

a sostituire il 20 comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 414 del 1996 con il sottoindicato disposto: «con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche i dipendenti dei Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto».

G2.115

EUFEMI, CANTONI, CURTO

Respinto. Votato per parti separate

Il Senato,

esaminata la grave crisi finanziaria nelle Ferrovie dello Stato sia in ordine all'indebitamento che ai programmi d'investimento;

considerata la decisione di bilancio per il 2007 e i relativi interventi in favore delle Ferrovie dello Stato;

valutato che ad oggi non è stato reso pubblico il bilancio consolidato del gruppo Ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

a rivedere l'intera struttura societaria riducendo il numero delle società controllate e rendendo il bilancio trasparente;

a rivedere il quadro tariffario al fine di non pregiudicare gli investimenti programmati;

a realizzare una seria politica di contenimento dei costi, riducendo ogni area di spreco.

G2.117

AZZOLLINI, D'ALÌ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

tutte le leggi in materia di finanza pubblica hanno sempre escluso per gli anni precedenti il 2006 nel computo della spesa da considerarsi ai fini del mantenimento del patto di stabilità da parte degli enti locali i costi sostenuti dagli stessi per il rinnovo dei loro organi amministrativi (Spese elettorali);

la legge finanziaria 2006 non ha esplicitamente richiamato la superiore previsione;

considerato che:

un'eventuale diversa interpretazione nel senso della non esclusione delle suddette spese dal computo ai fini del mantenimento del patto di stabilità creerebbe una evidente disparità tra enti della stessa natura (Province e Comuni) per il fatto che il rinnovo dei loro organi amministrativi sia avvenuto in un anno piuttosto che in un altro;

impegna il Governo ad emanare le opportune disposizioni perché inequivocabilmente si interpreti, da parte degli enti locali e dei competenti uffici finanziari centrali predisposti al controllo delle dichiarazioni di mantenimento del patto di stabilità stesso, nel senso che le spese sostenute per i turni elettorali afferenti il rinnovo degli organi amministrativi degli enti locali non vengano ricomprese nel novero delle spese rilevanti ai fini del computo del mantenimento del patto di stabilità anche per l'anno 2006.

(*) Accolto dal Governo.

G2.700 (già em. 2.139)

CICCANTI

V. testo 2

Il Senato,

premesso:

che la materia riguardante l'editoria è disciplinata dalla legge n. 250 del 1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997 e che con i commi da 454 a 464 della finanziaria 2006 sono stati modificati i requisiti soggettivi degli editori per l'accesso ai contributi di quotidiani e periodici;

che il decreto-legge n. 223 del 2006 ha ridimensionato ulteriormente l'assegnazione dei contributi all'editoria inserendo il principio dei tetti di spesa per ciascun beneficiario dei contributi;

che con il provvedimento in esame s'intende modificare ulteriormente i requisiti di accesso, soprattutto per gli organi di partiti politici, ricorrendo allo strumento regolamentare, senza però specificare quali siano le norme o parti di esse abrogate;

che il decreto legge n. 223 del 2006 ha introdotto una normativa che finalizza il contributo a giornali e periodici di imprese editrici di partito alla rappresentanza parlamentare, lasciando però inalterata la disciplina che regola l'accesso ai contributi medesimi, sulla base di requisiti soggettivi che devono essere maturati precedentemente al periodo in cui detti gruppi si sono costituiti, cioè in data anteriore alle elezioni del 9 aprile 2006;

che la rappresentanza parlamentare conseguita alle elezioni politiche, con la costituzione di gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato, devono essere ritenuti elementi costitutivi ineludibili per l'ottenimento dei benefici della legislazione riguardante l'editoria,

impegna il Governo:

1) a rivedere la disciplina della materia dei contributi per l'editoria degli organi di partito (giornali, quotidiani, periodici, giornali telematici, agenzie, radio e TV) in modo tale che risulti ineludibile il vincolo della

rappresentanza parlamentare (Gruppi parlamentari) sia alla Camera che al Senato;

2) a verificare quanta parte dell'indirizzo previsto nel punto che precede è traducibile con il previsto regolamento di cui alla legge n. 400 del 1988;

3) a prevedere, eventualmente, ulteriori norme tendenti ad attuare l'indirizzo di cui al punto 1).

G2.700 (già em. 2.139) (testo 2)

CICCANTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che la materia riguardante l'editoria è disciplinata dalla legge n. 250 del 1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997 e che con i commi da 454 a 464 della finanziaria 2006 sono stati modificati i requisiti soggettivi degli editori per l'accesso ai contributi di quotidiani e periodici;

che il decreto-legge n. 223 del 2006 ha ridimensionato ulteriormente l'assegnazione dei contributi all'editoria inserendo il principio dei tetti di spesa per ciascun beneficiario dei contributi;

che con il provvedimento in esame s'intende modificare ulteriormente i requisiti di accesso, soprattutto per gli organi di partiti politici, ricorrendo allo strumento regolamentare, senza però specificare quali siano le norme o parti di esse abrogate;

che il decreto legge n. 223 del 2006 ha introdotto una normativa che finalizza il contributo a giornali e periodici di imprese editrici di partito alla rappresentanza parlamentare, lasciando però inalterata la disciplina che regola l'accesso ai contributi medesimi, sulla base di requisiti soggettivi che devono essere maturati precedentemente al periodo in cui detti gruppi si sono costituiti, cioè in data anteriore alle elezioni del 9 aprile 2006,

impegna il Governo:

1) a rivedere la disciplina della materia dei contributi per l'editoria degli organi di partito (giornali quotidiani, periodici, giornali telematici, agenzie, radio e TV);

2) a integrare, eventualmente, la vigente normativa nel senso di cui al presente ordine del giorno.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE**x1.0.1** (già 2.64)

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Eufemi sul disegno di legge n. 1132

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, fin dal primo giorno della legislatura abbiamo presentato un progetto di riforma per rivedere in profondità le regole sulla contabilità e sulla sessione di bilancio.

Dobbiamo intervenire per arginare il «mostro» divenuto ormai incontrollabile e ingestibile.

Il Paese non può reggere il dannoso *stress* di una sessione di bilancio così lunga e con interventi legislativi dilatati.

Questo decreto con scelte maturate fuori da ogni seria logica di concertazione è il frutto avvelenato di veteromassimalismo e pansindacalismo, neppure coniugato con finto liberismo. Nelle vostre risposte c'è qualcosa di arcaico. Riportate il Paese indietro nel tempo, ad un sessantottismo al potere che rivendica un doppio ruolo: quello di lotta e di governo. Protestate e marciate contro le vostre stesse scelte.

È in atto uno scontro interno tutto interno alla coalizione dove la piazza diviene il mezzo di lotta affermare il controllo politico della coalizione.

Altro che sostituzione di pezzi di maggioranza.!

Questa è una manovra falsa e sbagliata. Falsa sulla entità delle cifre contrabbandate, sbagliata nella qualità e nella quantità degli interventi.

Manovra eccessiva, iniqua, ostile alla crescita e con pochi tagli sulla spesa: è il giudizio di Fiorella Kostoris ex Padoa Schioppa.

È stata bocciata non solo dalle agenzie del *rating*, ma dai corpi sociali, dai settori produttivi, dalle categorie economiche.

Avete infierito pesantemente contro i ceti medi produttivi nelle loro nuove articolazioni dopo il processo di terziarizzazione, fisiologica dinamica di un capitalismo maturo e soprattutto contro il sistema delle piccole e medie imprese e quelle artigiane, quei comparti che sono la ricchezza produttiva del Paese.

Vengono colpite con le vostre decisioni incaute nel loro funzionamento (flussi di cassa e *stock* di ricchezza).

Altro che ruolo più deflattivo del taglio della spesa rispetto all'incremento di pressione fiscale come hanno tentato di sostenere intelligenze intelligenze oblique. Sarà esattamente l'opposto.

Su nostra spinta avete allargato la franchigia per le successione e donazioni, ma non avete salvaguardato le imprese familiari nei passaggi generazionali nella continuità aziendale, nella crescita dimensionale.

Come potete pensare di fare una manovra fiscale che distruggerà l'artigianato che è stata la base del rinascimento industriale italiano e poi l'a-

gricoltura che oggi assicura all'Italia la posizione più rilevante delle esportazioni con l'agroalimentare.

I dati sul gettito fiscale e l'andamento del fabbisogno di cassa hanno smentito clamorosamente i risultati della Commissione Faini e il vostro catastrofismo, proteso a creare una illusione finanziaria per soddisfare le richieste della coalizione che ha imposto una dilatazione della spesa pubblica per 13 miliardi di euro, contrabbandata per misure allo sviluppo.

Avete espropriato il TFR.

Vi accingete a realizzare una riforma del catasto. Nell'attesa procedete ad una rivalutazione del 40 per cento le rendite catastali perfino per quelle strutture che svolgono una funzione sociale.

Non si affrontano i nodi strutturali del Paese, né le vaste aree di spreco, preferendo introdurre nuovi balzelli puntando sull'aumento delle entrate fiscali di ogni tipo, dirette, indirette e contributive, con una grandinata di balzelli, facendo innalzare la pressione fiscale di due punti.

La lotta all'evasione per noi non è un mero proclama, ma una cosa seria che richiede strumenti seri. Non difendiamo gli evasori. Non c'è alcuna giustificazione morale nei loro comportamenti. Occorre capire però anche il senso di un vasto disagio. Un fenomeno così diffuso si affronta in modo serio ed efficace con lo strumento principe che è quello del contrasto di interesse recuperando un clima di fiducia tra cittadino e Stato. Vanno rese detraibili una vasta gamma di operazioni soprattutto quelle per la famiglia e per la casa, determinando un vantaggio fiscale che non può che poggiare su una imposta IVA più bassa e su una aliquota fiscale detraibile più alta.

Non è dunque, ministro Padoa Schioppa, un adempimento fastidioso per i contribuenti. Se così fosse occorrerebbe ritenerlo tale anche per alcune e stravaganti categorie di spesa. Per noi è positivo ed efficace soprattutto se legato alla centralità della persona e della famiglia.

E che dire degli scontrini fiscali su cui abbiamo assistito ad un balletto interparlamentare di posizioni contrastanti.

Efficienza del sistema tributario

Una seria lotta alla evasione non può prescindere dal rendere efficiente la macchina del sistema tributario. Si fa con la piena collaborazione della Guardia di finanza.

Con una visione obliqua della società avete posto la definizione di ricco dentro un parametro assolutamente ingiusto e incomprensibile ricomprendendo in quel perimetro chi ricco non è, chi paga le tasse, e chi non evade, con una definizione artificiosa di classe media. Una analisi che dia impostazione esclusiva o anche prevalente alla quantità è monca e fuorviante, avrebbe detto Paolo Sylos Labini.

Si deve arginare con severità e con forza il fenomeno immorale di quanti beneficiano degli accessi ai servizi pubblici e al sistema di *Welfare* senza averne diritto. E dovere del legislatore e della amministrazione finanziaria è quello di svolgere controlli severi per evitare aggiramenti.

Avete voluto colpire pesantemente il ceto medio che non è un artificioso recinto statistico; è costituito invece da coloro che cercano una pro-

pria autonoma base di lavoro per sviluppare una propria attività con vecchie e nuove professioni.

Contrastiamo il vostro antagonismo sociale. Preferiamo il solidarismo che per noi vuoi dire collaborazione e coordinamento fra le classi.

Quanto alla sentenza comunitaria sulla indetraibilità dell'IVA, da una parte avete fatto finta di dare e dall'altro avete ripreso con gli interessi con decorrenza retroattiva, violando palesemente lo Statuto del contribuente. Considerate *benefits* ciò che sono strumenti di lavoro, penalizzando le imprese negli usi aziendali.

Con le vostre scelte mettete a rischio le prospettive di crescita dell'economia. I dati inducono alla cautela. Lo affermano i centri di ricerca. Non è una manovra che fa alzare tutte le barche; fa alzare le barche della rottamazione, dei settori maturi, di molti amici. C'è invece il pericolo che molte affondino o preferiscano il mare aperto della delocalizzazione piuttosto che affondare nello *tsunami* di Visco.

Concessione autostradali Unione Europea.

Lasci agli storici il ministro Di Pietro il compito di valutare la storia della Democrazia Cristiana, una storia di crescita civile, economica e sociale, di progresso del Paese nella libertà, oltre che ad affermare – a modo di pentimento? – di essere stato l'artefice del «taglio» cioè della cancellazione della Democrazia Cristiana, invece di avventurarsi in oltraggiosi giudizi che respingiamo.

Pensi piuttosto alla figura cui ha esposto il Paese con la doppia palese infrazione comunitaria con le sue scelte in materia di concessioni autostradali.

È stato costruito un quadro confuso e contraddittorio, determinando incertezze nei rapporti giuridici, perché non c'è predeterminazione delle tariffe, non c'è adeguamento automatico del *price cap* europeo con il risultato complessivo della non bancabilità dei piani finanziari.

Con i vostri veti sul ponte dello Stretto mettete a rischio il programma di opere pubbliche, come soprattutto quelle grandi direttrici europee Torino, Lione, Palermo e Berlino essenziali per lo sviluppo futuro.

Sul catasto si nasconde una manovra altamente speculativa e vessatoria lasciata all'arbitrio e alla voracità dei Comuni. Sarà un *far west* senza criteri oggettivi e disciplina unitaria.

Altro che taglio dell'ICI come indicato nella risoluzione di luglio. Ci sono stangate mascherate da addizionali di scopo.

Considerazioni conclusive.

Il sommerso è un problema endemico del sistema economico italiano. Esisteva nell'epoca giolittiana quando non c'era né anagrafe tributaria, né Sogei, né la telematica, né le moderne agenzie fiscali. Ora con la globalizzazione quel livello è pericolosamente accresciuto. Le risposte che voi individuate sono inadeguate.

Non c'è una radicale trasformazione del sistema tributario. Non si perfezionano gli studi di settore ma li si trasforma in una *minimum tax* prevedendo norme repressive senza garanzie per il contribuente.

Non c'è una funzione politica di educazione politica del contribuente.

Non c'è una impronta vanoniana, di quel Vanoni che seppe contrastare la evasione fiscale con altri metodi, ritenendo necessaria una stretta sorveglianza e una maggiore severità negli accertamenti, ma anche una riduzione delle aliquote proprio per ridurre l'incentivo alla evasione.

In un suo storico intervento sul bilancio affermò: «Tutto dovrà essere fatto per stabilire una linea di fiducia tra contribuenti e fisco ed io sono disposto a suggerire di correre il rischio di credere alle dichiarazioni dei contribuenti fino a che non è passibile dimostrare che queste dichiarazioni sono false».

Onorevole Presidente l'UDC ha svolto una opposizione costruttiva nella sede propria che è quella istituzionale e parlamentare, ma non per questo meno intransigente e dunque senza sconti. Abbiamo presentato un limitato numero di proposte emendative, su punti qualificanti ed essenziali senza alcun atteggiamento dilatorio, proprio per sgombrare il campo da ogni alibi, costringendovi ad un confronto politico sulle scelte tributarie e finanziarie e dunque ad una precisa assunzione di responsabilità.

La maggioranza ha condiviso molti nostri rilievi, ma non avuto il coraggio di eliminare autentiche aberrazioni, limitandosi a presentare un numero infinito di ordini del giorno, ben 178 impegni e inutili promesse che si tradurranno in molte illusioni.

Il Presidente del Consiglio Prodi si è assunto una grave responsabilità nell'aver costruito un cartello elettorale disomogeneo incapace di governare, di assumere decisioni coerenti nell'interesse del Paese inseguendo un consenso che non c'è e non potrà esserci.

Purtroppo le vostre decisioni sono funzionali alla maggioranza ma non per il Paese perché le vostre «illusioni finanziarie» dilatano la spesa e rischiano di soffocarne le prospettive di crescita con una manovra di bilancio contraddittoria, classista, odiosa, dannosa e inutile.

Sen. EUFEMI

**Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Bona-
donna sul disegno di legge n. 1132**

Il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà a favore del decreto fiscale. La discussione avvenuta in sede di Commissioni riunite e poi in Aula ha dato conto di una sostanziale validità delle norme contenute nel decreto, della necessità di approvare quest'atto con il quale si prevede di dare una copertura finanziaria di circa 7 miliardi alla manovra di bilancio e alla legge finanziaria che questo Senato si appresta a discutere.

Ci si è domandato se l'architettura istituzionale e la strumentazione regolamentare con la quale si organizza la politica di bilancio – e, quindi, sostanzialmente, il governo della politica economica – non sia troppo lunga, complessa, farraginoso: dal DPEF al decreto fiscale e alla legge finanziaria e di bilancio. Non faccio fatica a dire di sì! Un Governo e un Parlamento che hanno il mandato e la responsabilità di governare il Paese, una società complessa dentro un processo di integrazione europeo, nella economia globalizzata, non possono certo restare impegnati sostanzialmente sei mesi ad impostare, elaborare, discutere una manovra economica e finanziaria. Ed io dubito che la democrazia si possa misurare nelle ore, nelle settimane e nei mesi che il Parlamento impegna nella discussione di tale manovra.

E se è certamente vero che il dibattito e l'iniziativa parlamentare debbano incidere sull'azione di Governo, è indubitabile che una maggioranza parlamentare – e il Governo che essa esprime – debbano essere fedeli al programma sul quale hanno ricevuto il mandato di governare il Paese.

Se tali programmi fossero intercambiabili, se dovessero sempre e comunque obbedire ai poteri forti e strutturati della società e del mercato, se la politica dovesse essere ancella dell'economia e del mercato, il Governo si ridurrebbe a mera pratica amministrativa e la politica a pura pratica di potere.

In questo quadro può apparire una vessazione, addirittura la costituzione di una società controllata dal «grande fratello» di orwelliana memoria, la strutturazione trasparente di un sistema di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale che è considerato naturale in qualsiasi Paese di democrazia liberale e di economia capitalista. Alla luce di questo ragionamento, e convinti che un'alternativa di società si costruisce attraverso un processo partecipativo nel quale il conflitto sociale trova interlocuzione e interpretazione nella politica come «scienza della trasformazione», Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ha condiviso la sfida culturale, oltre che politica, della costruzione dell'Unione e del suo programma. E opera, anche a fronte di una manovra economica che avremmo voluto diversamente strutturata, affinché il rapporto tra risanamento dei conti pubblici, avvio di un riequilibrio nella distribuzione della ricchezza, rilancio di una economia su nuove basi di innovazione tecnologica e di compatibilità ambientale e sociale, sia perseguito con coerenza, rigore, trasparenza.

In questo decreto fiscale ci sono scelte e segnali che vanno nella direzione giusta e che vanno sviluppati a partire dalle misure contenute nella prossima finanziaria.

Si accusa noi in particolare, e questa maggioranza in generale, di statalismo e di invadenza dell'autonomia del sociale. E questa accusa viene da chi ha teorizzato e praticato un ruolo dello Stato – invasivo e persino repressivo – a vantaggio dei poteri economici forti, degli interessi privati a danno di quello che una volta si chiamava «il bene comune». Invertire la rotta che ha portato sempre più alla privatizzazione degli utili e alla socializzazione delle perdite non è e non sarà facile; ne siamo consapevoli ma non per questo rinunciamo a provarci. Si tratta di ridare il significato proprio alle parole e agli obiettivi. Se si definisce «riforma» l'istituzione di un *ticket* sul pronto soccorso e si considera sconveniente l'imposta sulle rendite finanziarie c'è qualcosa che non va! Sarebbe come considerare un costo inaccettabile l'assistenza sanitaria e – invece – un valore la speculazione finanziaria: un reprobato il malato, un virtuoso il «furbetto del quartierino». Così questo nostro Paese, che era forte ed è cresciuto quando il 60 per cento della ricchezza era costituita da salari, stipendi e pensioni, è diventato debole e non cresce più ora che il 60 per cento della ricchezza è fatto di profitti e rendite. Gli anni Settanta, per intenderci, quelli delle riforme, contro gli anni delle controriforme e dell'attacco ai salari e al lavoro.

Oggi abbiamo un paese povero con tanta gente ricca!

Non meravigliamoci se, in questo quadro, si manifestano i segni peggiori della disgregazione sociale: dalla crisi della legalità alla criminalità organizzata; dalla devianza dei comportamenti giovanili alle grandi devianze della infedeltà fiscale, del raggirio dei risparmiatori, dell'acquisizione privata di risorse pubbliche e sociali.

I colleghi Albonetti e Tecce, nei loro interventi puntuali, hanno precisato gli apprezzamenti dei meriti e dei limiti di questo decreto dal nostro punto di vista. Peraltro, nella esposizione dei relatori – i senatori Benvenuto e Legnini – si è dato limpidamente conto del modo con il quale questa maggioranza ha inteso sostenere questo decreto, anche nella consapevolezza dei limiti e delle contraddizioni indicati e raccolti negli ordini del giorno che il Governo ha accolto come riferimenti per misure da inserire nella legge finanziaria o in altri provvedimenti.

Non c'è stata una blindatura «difensiva» ma una scelta dichiarata e trasparente di favorire il dispiegarsi dell'intera manovra finanziaria e del confronto con l'opposizione senza ricorrere al voto di fiducia. E con questo spirito si è anche determinata in Commissione la convergenza di proposte e indicazioni venute da esponenti e settori dell'opposizione.

Certo, era più agevole presentare una finanziaria che sottraeva 6 miliardi alla società intera per ridistribuirli ai percettori dei redditi più alti attraverso l'abbattimento delle aliquote fiscali. Ma su questo la Casa della Libertà ha perso le elezioni malgrado l'affannosa rincorsa demagogica e populista attivata in campagna elettorale.

Quella redistribuzione da Robin Hood alla rovescia non ha portato la crescita dei consumi interni tanto annunciata, né la crescita degli investimenti.

Il Paese ha chiuso il 2005 con uno 0,3 per cento di incremento del PIL e un 20 per cento delle famiglie sotto la soglia di povertà. Per questo stiamo battendo un'altra strada. Difficile, certo. Ma una strada sulla quale nessuno possa sentirsi lasciato indietro; nessuno possa vedersi sbattuto in faccia la porta che separa la precarietà dalla sicurezza di un lavoro e di una vita stabile e dignitosa. Vogliamo e ci battiamo perché con maggiore determinazione e celerità si proceda su questa strada e lavoreremo – anche sulla legge finanziaria – perché questo avvenga.

Sappiamo che non tutto è possibile e immediato. Siamo radicali nelle nostre determinazioni; non massimalisti.

E crediamo di essere, in questo modo, parte di quel grande movimento di precari e di giovani che ha investito sul programma e sul progetto dell'Unione e rivendica, per questo, determinazione e rigore anche attraverso le grandi manifestazioni come quella del 4 novembre.

Ma abbiamo anche l'ambizione di interpretare una sintonia profonda con quel popolo dell'Unione che ha investito su questo Governo, su questa maggioranza, sul ruolo del presidente Prodi.

Intendiamo questo voto di oggi come conferma di questo investimento e come richiamo alla responsabilità che deriva a tutti noi e al Governo in particolare di corrispondere alla domanda di equità, di giustizia sociale, di lealtà e trasparenza politica che viene da chi ci ha dato fiducia. Non siamo avvezzi e tanto meno cultori di quel politicismo manovriero fatto di esasperanti tatticismi e ammiccamenti che alimentano tanto i commenti e i retroscena nelle cronache politiche.

Per attitudine alla critica dell'economia politica e al pensiero critico, diffidiamo dei soloni che dispensano ricette col solo fine di isolare la politica e il governo dalla concretezza della realtà sociale – delle donne e degli uomini di questo paese – per rinchiuderli nella sfera separata nella quale ceti politici, imprenditoriali, intellettuali, finanziari regolano le relative ragioni di scambio e presentano poi il conto al Paese reale.

Si impara a governare meglio marciando in un corteo di uomini e donne reali che stando chiusi in laboratori dove si distillano ricette di privatizzazioni e liberalizzazioni che – come insegna l'esperienza – in taluni casi hanno fatto la fortuna di pochi, sempre la sfortuna di molti con risultati risibili e temporanei per la finanza pubblica.

Di certo, un turbinio di apprendisti stregoni che finiscono col creder realtà le visioni dei propri sortilegi.

Sen. BONADONNA

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1132 di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006. Em. 2.144, Cutrufo e altri	309	307	000	148	159	154	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.150, Cutrufo e altri	311	310	001	149	160	156	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1132. Emm. 2.175, 2.176 e 2.177 (prima parte), Franco Paolo e Polledri; Ciccanti e altri; Schifani e altri	315	314	003	151	160	158	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1132. Emm. 2.175, 2.176 e 2.177 (seconda parte), Franco Paolo e Polledri; Ciccanti e altri; Schifani e altri	313	312	004	152	156	157	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.181, Storace e altri	314	313	002	153	158	157	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.180, Storace e altri	314	312	003	150	159	157	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.182, Storace e altri	312	310	004	148	158	156	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.183, Storace e altri	314	313	003	152	158	157	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.1840, Saporito e Baldassarri	315	312	001	151	160	157	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1132. votazione finale	318	317	000	162	155	159	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0081 del 23-11-2006 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ANDREOTTI GIULIO	C	A	A	A	F	A	A	F	A	
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	R	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BACCINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BALDASSARRI MARIO	F		F	F	F	F	F	F	F	C
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	R	F	F	F	C
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BARBA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	R	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Cossiga, Pininfarina e Verneti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Morselli e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Martone Francesco, Ripamonti Natale
Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la Tuberculosis e la Malaria (1187)
(presentato in data 23/11/2006);

DDL Costituzionale
sen. Izzo Cosimo
Istituzione del referendum popolare di sfiducia del Governo in carica (1188)
(presentato in data 23/11/2006);

sen. Negri Magda
Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale, di sindaco (1189)
(presentato in data 23/11/2006);

sen. Caprili Milziade, Di Lello Finuoli Giuseppe, Russo Spena Giovanni, Albonetti Martino, Alfonzi Daniela, Allocca Salvatore, Boccia Maria Luisa, Bonadonna Salvatore, Brisca Menapace Lidia, Capelli Giovanna, Confalonieri Giovanni, Del Roio José Luiz, Emprin Gilardini Erminia, Gaggio Giuliani Adelaide, Giannini Fosco, Grassi Claudio, Liotta Santo, Martone Francesco, Nardini Maria Celeste, Palermi Manuela, Tecce Raffaele, Turigliatto Franco, Valpiana Tiziana, Vano Olimpia, Zuccherini Stefano
Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190)
(presentato in data 22/11/2006).

Petizioni, annuncio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Rosario Del Vecchio, di Benevento, ed altri cittadini chiedono che, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2007, non si proceda alla soppressione delle Direzioni provinciali dei servizi vari e delle

Ragionerie provinciali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (*Petizione n. 285*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, é stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pastore ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00905 del senatore De Gregorio.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 novembre 2006)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 13

- AUGELLO: su un'inchiesta giornalistica (4-00568) (risp. MONTAGNINO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*)
- BULGARELLI: su una manifestazione a Catania (4-00274) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- EUFEMI: sulla dirigenza della pubblica amministrazione (4-00304) (risp. NICOLAIS, *ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*)
- FERRANTE: sulla mancata realizzazione di un museo della fisica (4-00373) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- MARTONE: sulle vicende occorse ad un immigrato (4-00640) (risp. LUCIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MARTONE, RUSSO SPENA: sullo sfruttamento degli immigrati nel lavoro stagionale (4-00868) (risp. LUCIDI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PELLEGATTA ed altri: su una nomina a direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (4-00016) (risp. FIORONI, *ministro della pubblica istruzione*)
- PETERLINI: sulla chiusura di alcune scuole degli allievi agenti (4-00283) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- QUAGLIARIELLO: sulla riforma delle scuole della pubblica amministrazione (4-00469) (risp. NICOLAIS, *ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*)
- RIPAMONTI: sull'utilizzo improprio di un bene storico ambientale in provincia di Como (4-00167) (risp. MAZZONIS, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

SACCONI ed altri: sulla campagna promozionale di un vino (4-00665) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

TOTARO: sull'organico dei commissariati di polizia della Versilia (4-00198) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)

VALPIANA: sull'equipollenza di due diplomi di laurea (4-00126) (risp. MUSSI, *ministro dell'università e della ricerca*)

Mozioni

SCHIFANI, BIANCONI, ALBERTI CASELLATI, CANTONI, TOMASSINI, GHIGO, CARRARA, ASCIUTTI, PICCIONI, DELL'UTRI, BONFRISCO, LORUSSO, COLLI, ANTONIONE, BURANI PROCACCINI, BARELLI, VIZZINI, NOVI, SARO, SACCONI. – Il Senato, premesso che:

con decreto del 4 agosto 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 2006, n. 268, il Ministro della salute, Livia Turco, e il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, hanno innalzato da 500 a 1.000 milligrammi il quantitativo massimo di principio attivo di *cannabis* detenibile per uso personale;

tale radicale correzione dei minimi tabellari delle sostanze stupefacenti, definiti dal precedente Governo appena otto mesi fa, depenalizza di fatto la detenzione fino a 40 dosi di *cannabis*, rispetto alle 20 dosi previste dalla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, e può essere considerato un primo passo verso la legalizzazione delle droghe a torto ritenute «leggere»;

segnali di questo tipo da parte del Governo sono ambigui, o comunque fuorvianti per i giovani: infatti, i consumatori sono per lo più giovani e giovanissimi e, incoraggiati dalle nuove misure, saranno destinati a subire danni sempre più gravi alla loro salute;

inoltre, l'assunzione di maggiori quantitativi di tali sostanze potrebbe rappresentare un pericoloso «avviamento» verso altre sostanze stupefacenti;

il Governo ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di trasmettere messaggi che affermino il senso ed il valore della vita e che aiutino le persone, soprattutto i giovani, a vivere ed affrontare le difficoltà;

un numero sempre più cospicuo di spacciatori sfuggirà alle maglie della giustizia, ed il traffico di stupefacenti aumenterà ancora, finendo per coinvolgere un numero crescente di adolescenti;

considerato che è molto grave in un Paese che si definisce democratico che modifiche di tale rilevanza e su temi così delicati e controversi, anche all'interno delle singole coalizioni, sfuggano al confronto parlamentare e vengano adottati per via amministrativa, e soprattutto senza le necessarie acquisizioni scientifiche, nella specie di ordine tossicologico, ma solo sulla base di prese di posizione di ordine ideologico;

rilevata, pertanto, la necessità di revocare il decreto, anche al fine di permettere una discussione sulle linee guida di una seria politica di pre-

venzione e di contrasto del traffico e della diffusione di sostanze stupefacenti,

impegna il Governo ad intraprendere formali iniziative per revocare il decreto in questione.

(1-00053)

Interrogazioni

BOCCIA Maria Luisa. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interrogante che:

sulla base di numerose lettere pervenute da parte di detenuti in diverse case circondariali, di dichiarazioni di associazioni di volontari impegnati nel lavoro nelle carceri, nonché di un'analisi generale dell'applicazione della normativa sull'ordinamento penitenziario da parte del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), che i detenuti, sia in regime ordinario, sia soprattutto in regime Eivc (elevato indice di vigilanza cautelativa) o As (alta sorveglianza), incontrano notevoli difficoltà nell'accoglimento delle istanze di trasferimento in istituti di pena che consentano loro di completare il ciclo di studi, molto spesso iniziato durante il periodo di detenzione, nel quadro di un programma di più ampio ed effettivo «recupero» e del processo rieducativo e di risocializzazione cui la pena, per espresso disposto dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione, deve tendere;

in tal senso appare emblematico il caso di Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo, che dopo 14 anni di assegnazione al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, durante i quali ha conseguito a pieni voti la laurea triennale in giurisprudenza presso l'Università di Firenze, si trova ora nell'assoluta impossibilità di conseguire la laurea specialistica, in ragione non soltanto del costante diniego, da parte della Direzione del carcere di Nuoro – presso cui è ristretto – di usufruire di una biblioteca o di un *computer*, come invece auspicato più volte dal Magistrato di sorveglianza, ma anche del rigetto da parte del DAP delle sue istanze di trasferimento in altro istituto di pena, compatibile con le sue esigenze di studio;

le case circondariali dotate di poli universitari o comunque di strutture (biblioteche, sale per la consultazione di testi o di *computer*) idonee a consentire ai detenuti il diritto allo studio, sono decisamente esigue su tutto il territorio nazionale, ed in numero insufficiente a soddisfare le richieste, fondate sull'esigenza del riconoscimento del diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

in via generale, il sistematico rigetto, da parte del DAP, delle istanze di trasferimento per ragioni di studio si dimostra nella maggior parte dei casi carente di alcuna motivazione in riferimento ai detenuti in regime ordinario, non ostandovi ragioni cautelari o di sicurezza;

anche in relazione ai detenuti in regime Eivc o As, il costante diniego del trasferimento in poli universitari o in altri istituti di pena com-

patibili con le esigenze di studio non sembra del resto potersi giustificare sulla base di presupposti di legittimazione realmente conformi ai principi costituzionali ed alla legislazione sull'ordinamento penitenziario;

a sostegno di tale sistematico diniego si adduce infatti l'esclusione – dai benefici trattamentali e dalla concessione di trasferimenti per ragioni di studio – prevista da alcune circolari del DAP (in particolare, la n. 3359/5809 del 1993 e la n. 3479/5929 del 1998), che, a giudizio dell'interrogante, hanno di fatto istituito, più *contra* che *praeter legem*, i circuiti penitenziari differenziali dell'Eivc ed As, cui sono assegnate particolari categorie di detenuti asseritamente pericolosi, come tali sottoposti ad un regime carcerario ancora più restrittivo ed equiparabile – quanto a limitazione di benefici penitenziari, ma ancor prima di diritti umani fondamentali – a quello, disciplinato invece dalla legge, di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento amministrativo di classificazione Eiv (elevato indice di vigilanza) costituisce, pertanto, per il detenuto una misura fortemente restrittiva dei suoi diritti, avverso la quale non è concessa all'interessato la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale, dal momento che l'istanza di declassificazione si esaurisce in un ulteriore procedimento amministrativo, privo come tale delle garanzie del processo giurisdizionale, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, così violandosi il principio di riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale;

si determina così di fatto un'irragionevole disparità di trattamento – stigmatizzata peraltro dalla Consulta – in danno dei detenuti sottoposti al regime di Eiv o As, i quali, pur privati alla stregua dei soggetti assegnati al 41-*bis*, della possibilità di accesso ai benefici penitenziari anche qualora ne sussistano i requisiti di buona condotta penitenziaria e negatività della prognosi di recidiva, non sono tuttavia ammessi a chiedere un vaglio giudiziale in ordine alla legittimità dell'assegnazione al regime speciale di detenzione in questione, diversamente da quanto consentito ai detenuti in regime di 41-*bis*;

il diniego del trasferimento per motivi di studio nei confronti dei detenuti classificati come Eivc rappresenta non soltanto una palese violazione del diritto allo studio, ma anche e soprattutto un'inammissibile discriminazione fondata sul «titolo del reato» e sul «tipo d'autore», sulla colpevolezza d'autore e non per il fatto commesso, sul regime carcerario applicato e non sull'osservazione del singolo detenuto e dei percorsi riabilitativi intrapresi, in netto contrasto quindi con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

a giudizio dell'interrogante, la violazione del diritto allo studio dei detenuti dimostra significativamente come alla pena si attribuisca una funzione di mera incapacitazione e neutralizzazione del reo, priva dei contenuti rieducativi e di reinserimento sociale cui invece l'art. 27, comma 3, Cost., subordina la legittimità della sanzione penale;

considerato, inoltre, che:

l'art. 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle com-

ponenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;

l'art. 15, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prescrive che «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia»;

l'art. 18, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sancisce espressamente che «i detenuti e gli internati sono autorizzati ad avvalersi» anche «dei mezzi di informazione» diversi dalla stampa periodica,

si chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in ordine alle condizioni di ammissibilità delle istanze di trasferimento dei detenuti per comprovate e legittime esigenze di studio;

se il Ministro non intenda, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, in attesa di una regolamentazione legislativa dei regimi Eivc e As, dettare nuove direttive volte all'utilizzo di criteri più rispondenti ai principi costituzionali, in merito ai parametri, alle modalità ed ai requisiti di legittimazione del circuito penitenziario differenziale in analisi;

se il Ministro non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito alle modalità di applicazione della normativa sull'ordinamento penitenziario da parte del DAP, anche al fine di verificarne la legittimità e di evitare che provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria avverso i quali non è prevista alcuna impugnativa in sede giurisdizionale, si traducano in ipotesi di illegittima violazione dei diritti umani fondamentali.

(3-00271)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALBONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Risultando all'interrogante che:

la Banca d'Italia intende chiudere le proprie sedi periferiche nei capoluoghi di provincia mantenendo soltanto quelle nei capoluoghi di regione;

l'ipotesi di soppressione delle sedi provinciali della Banca d'Italia provocherebbe un'inevitabile attenuazione del controllo bancario;

recenti misure normative fortemente volute dal Governo impongono di utilizzare il sistema bancario nelle transazioni quotidiane tra i contribuenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intervenire per evitare la chiusura delle sedi periferiche provinciali della Banca d'Italia.

(4-00923)

MONACELLI. – *Al Ministro della salute.* – Risultando all'interrogante che:

la società farmaceutica Charles River con sede in Milano, via G.B. Pirelli n. 20, per conto della Wyeth Lederle S.p.A., ha fatto richiesta di sperimentazione clinica con vaccino «Pneumococcico coniugato 13-valente» in bambini sani, presso la ASL RM E di Roma;

detta sperimentazione è indirizzata ad immunizzare i bambini contro il batterio dello *streptococcus pneumoniae* ma tale patologia, in Italia, non comporterebbe gravi possibilità di contagio epidemico e patologie particolarmente gravi o definitive;

il farmaco in sperimentazione è composto da un vaccino esavalente, già sperimentato, al quale sono stati aggiunti altri tipi di *streptococcus*, fino ad arrivare a tredici;

alcuni di questi 13 ceppi risulterebbero praticamente inesistenti in Italia, pertanto ciò comporterebbe un'inutile aggressione al sistema immunitario dei bambini sottoposti a tale sperimentazione dal servizio vaccinazioni della ASL RM E;

il consenso informato proposto dalla società farmaceutica Charles River e distribuito ai genitori dei bambini partecipanti alla sperimentazione afferma: «Non c'è garanzia che risposte saranno registrate con questo vaccino 13-valente o se eventuali risposte mostrate daranno protezione. Questo vaccino sperimentale potrebbe non proteggere suo figlio da infezione da *Streptococcus pneumoniae*. Questo vaccino sperimentale potrebbe non essere d'aiuto per suo figlio, ma altri potrebbero beneficiare delle informazioni ottenute da detto studio». Tuttavia, nonostante tali gravi perplessità, e la rigorosa normativa in merito, il Comitato etico della ASL RM E ha deliberato di esprimere parere favorevole alla sperimentazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere iniziative volte a verificare se nel caso sopra descritto l'autorizzazione alla sperimentazione sia stata emanata secondo i rigidi criteri dell'attuale regolamentazione concernente i Comitati etici;

se non ritenga opportuno sottoporre la stessa autorizzazione al Comitato etico nazionale.

(4-00924)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel luglio 2005 una delegazione del CO.CE.R. Carabinieri 9º mandato, con l'autorizzazione del Comandante Generale dell'Arma, si è recata presso il Comando regionale Carabinieri di Sicilia per un incontro con il CO.BA.R. locale ed il personale della base, allo scopo di acquisire informazioni utili riguardo la situazione dei Carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo radiomobile di Palermo;

il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri autorizzava la visita di soli quattro delegati del CO.CE.R., compreso il Presidente, con la raccomandazione di trattare nell'incontro soltanto temi pertinenti alla normativa prevista sulla Rappresentanza militare;

i 25 delegati del CO.BA.R. della Sicilia, per dissentire sul contenuto di tale autorizzazione, decisero, ognuno autonomamente, di «incerottarsi» la bocca;

durante la riunione, alla quale era presente il Comandante della Regione Sicilia, nessun provvedimento venne preso per far cessare tale forma di dissenso;

il delegato del CO.CE.R. Alessandro Rumore, venuto a conoscenza che gli atti completi della riunione erano stati normalmente trasmessi dalle autorità competenti, in armonia con la normativa vigente, ai Comandi corrispondenti, informò, tramite, un proprio periodico d'informazione, i colleghi circa gli avvenimenti e l'operato del CO.CE.R. allegando anche le foto relative al dissenso dei 25 delegati;

qualche giorno dopo la Procura militare di Palermo, informata dal Comandante della Regione Sicilia, generale Arturo Esposito circa l'accaduto, diede luogo a due procedimenti penali: uno contro i 25 delegati e il rappresentante del CO.CE.R. Alessandro Rumore per «reclamo collettivo previo accordo», ed uno contro lo stesso Alessandro Rumore per «attività sediziosa»;

dopo un udienza dibattimentale, il G.U.P. di Palermo emise, nel gennaio 2006, sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per ambedue i procedimenti;

i 25 delegati furono comunque puniti disciplinarmente con il «richiamo», e per il membro del CO.CE.R. Alessandro Rumore la Procura Militare di Appello di Napoli ha impugnato la sentenza di assoluzione per dar luogo al procedimento penale di appello che avrà luogo il 24 gennaio 2007,

si chiede di sapere:

ferma restando la fiducia nell'azione della Magistratura per la soluzione della vicenda, quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché si prevengano fatti spiacevoli come quelli esposti, apparentemente diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti della rappresentanza, al fine di garantire effettivamente ai delegati il diritto di esercitare liberamente il mandato per cui sono stati eletti;

se il Ministro non ritenga che al CO.CE.R. Carabinieri e a diversi CO.BA.R. sia stata resa molto difficile l'attività rappresentativa, fino ad arrivare all'episodio più eclatante, relativo alla denuncia alla magistratura militare di 26 delegati, e che lo stesso tenore dei rapporti, tra Comandi e rappresentanti, come si evince dal susseguirsi dei fatti sopra esposti, sia troppo improntato da rigidità che non consentono un sereno svolgimento del mandato;

se non ravvisi nei fatti citati in premessa, con riferimento alla libertà di informazione che non può sottostare alla censura militare, una limitazione dei diritti costituzionali dei delegati delle rappresentanze militari.

(4-00925)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con un recente decreto è stato nominato il nuovo Consiglio superiore di Sanità (CSS) che si è riunito il 23 novembre 2006 per la seduta di insediamento;

nell'elenco dei componenti nominati non risultano rappresentate numerose e importanti discipline dell'area medica, tra le quali la radiologia, la pediatria e l'oftalmologia;

le rappresentanze regionali appaiono fortemente squilibrate, con importanti e popolose regioni poco rappresentate, come la Lombardia e il Veneto, o addirittura per nulla rappresentate, come la Sicilia;

la rappresentatività scientifica di molti membri del nuovo CSS appare, a giudizio dell'interrogante, opinabile;

il costo di gestione di tale organismo è molto elevato, sia per le spese di ufficio sia per le spese di trasferta dei componenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'esatto costo di funzionamento annuo complessivo del Consiglio Superiore di Sanità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga scarsamente autorevole il Consiglio, considerata la mancata rappresentanza di discipline primarie e l'assenza di adeguata rappresentatività territoriale;

se non ritenga che la palese discriminazione nei confronti dei rappresentanti di Regioni governate da Giunte di centro-destra, in seno ad un organismo tecnico-scientifico sia interpretabile come una faziosità intollerabile;

se non ritenga che gli organismi ministeriali istituiti nella XIV Legislatura (AIFA e CCM), ovvero maggiormente investiti di tematiche sa-

nitare tecniche dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione (Conferenza Stato-Regioni), abbiano assorbito gran parte delle competenze assegnate a suo tempo al Consiglio superiore di Sanità;

se non ritenga che, nell'ordinamento sanitario attuale, un organo come il CSS sia ormai superfluo e che i relativi provvedimenti normativi di istituzione e composizione debbano essere inseriti tra le norme inutili e obsolete;

se non ritenga, per tutto quanto sopra esposto, di ritirare immediatamente il decreto ovvero di integrare prontamente il Consiglio con rappresentanze equilibrate e di alto profilo scientifico.

(4-00926)

CAPRILI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato), riconosce il Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, attribuendogli altresì una funzione concorrente nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge del 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

il Corpo forestale dello Stato svolge inoltre attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile;

il Corpo forestale dello Stato svolge, altresì, le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare, ai sensi dell'art. 2 della legge 36/2004, altresì, ha competenza in materia di:

concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato,

si chiede di sapere:

come si ritenga che si possa far fronte a questi compiti con due addetti del Corpo forestale dello Stato che dovrebbero «controllare» i comuni di Camaione, Viareggio e Massarosa che comprendono parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Migliarino, Massaciuccoli, S. Rossore con 6.000 ettari di superficie boschiva;

come si ritenga che si possa far fronte a questi compiti con due addetti del Corpo forestale dello Stato che dovrebbero «controllare» i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema con 8.700 ettari di superficie boschiva;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per adeguare l'organico del Corpo forestale nelle realtà sopracitate.

(4-00927)

FRUSCIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nei commi da 8 a 17 dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), vengono fissate le sanzioni e le relative procedure da applicarsi alle inadempienze previdenziali commesse dopo l'entrata in vigore della stessa legge;

la medesima normativa ha anche legiferato in via transitoria (comma 18) sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse in precedenza ed ancora in essere alla data del 30 settembre 2000, distinguendo tra una sanzione pari ad un massimo del 40% per i casi di omessi versamenti e una massima del 60% per i casi di omessa denuncia: la norma recita testualmente: «Per i crediti in essere e accertati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.»;

la disposizione riportata appare alquanto contraddittoria ed anomala in quanto prevede un doppio conteggio che, alla fine, comporta un conguaglio che il contribuente dovrebbe recuperare nell'arco di un anno; ciò chiaramente trova enormi difficoltà applicative da parte dello stesso INPS e, soprattutto, diventa inapplicabile in tutti i casi di imprenditori che hanno cessato l'attività per un qualunque motivo;

tali osservazioni sono state recepite in una prima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in data 9 maggio 2002, n. 6680, a proposito del comma 18 dell'art. 116 della legge 388/2000. Per evitare che la norma, oltre che illogica, sia inutilmente gravosa, e per favorire invece l'emersione del lavoro irregolare, questa disposizione è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che il debitore non possa essere costretto a tenere un comportamento ai limiti del paradosso, pagare cioè le precedenti sanzioni, per poi maturare il diritto di credito da far valere in sede di conguaglio, «in base all'applicazione dei commi da 8 a 17», come recita la norma in esame; in questa ipotesi, la disposizione di cui al comma 18 andrebbe intesa nel senso che i commi da 8 a 17 andrebbero applicati immediatamente;

non si tratterebbe, evidentemente, secondo la Suprema Corte, di effetto retroattivo della norma, escluso oltre che dall'art. 11 delle Preleggi,

anche dal richiamo esplicito della precedente normativa sanzionatoria, ma di immediata applicabilità delle nuove, più favorevoli norme sia ai fatti avvenuti, e contestati, sotto il vigore della nuova legge che a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli precedenti;

le successive pronunce, stando alla reprimenda inviata dalla Ragioneria Generale dello Stato all'INPS, sembrerebbero invece negare addirittura l'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle situazioni pregresse, il che appare evidentemente un assurdo in quanto previsto esplicitamente dalla disposizione transitoria del comma 18, altrimenti non avrebbe senso aver previsto il doppio calcolo dal quale deriverebbe il credito da portare a conguaglio;

come si può facilmente evincere, dalla prima decisione la Suprema Corte, data per scontata l'applicabilità delle nuove sanzioni a tutti casi aperti pregressi, è andata oltre, pronunciandosi in maniera esplicita ed ineccepibile anche sul meccanismo di applicazione concreta;

considerato che la filosofia che, a suo tempo, ispirò il provvedimento tendeva essenzialmente a far emergere il sommerso, come tale, non dovrebbe mai diventare punitiva nei confronti di chi, non avendo avuto disponibilità finanziarie adeguate per versare alle normali scadenze senza sanzioni, dovrebbe poi sopportare il versamento dei contributi maggiorati del 200% come previsto dall'assurdo regime pre-vigente. Una tale prassi non porterebbe all'emersione del sommerso, bensì al fallimento di molte imprese, cosa che, nell'attuale congiuntura economica, assesterrebbe un colpo mortale alla già flebile ripresa economica che si sta con fatica registrando nel Paese,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in merito al regime sanzionatorio da applicarsi alle inadempienze contributive pregresse rispetto alla legge 388/2000 ed ancora in essere alla data del 30 settembre 2000.

(4-00928)

FLUTTERO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nel 1994, applicando un piano di ristrutturazione aziendale, una parte di lavoratori Fiat sospesi dal lavoro veniva reinserita presso aziende dell'indotto Fiat Auto, destinate alla realizzazione di iniziative industriali;

in particolare, il personale in forza allo stabilimento di Chivasso (Torino) veniva assunto alle dipendenze della Genco S.p.a. per lo svolgimento dell'attività di controllo della qualità, con un contratto di lavoro che avrebbe dovuto comprendere le precedenti condizioni contrattuali;

la Fiat attualmente non ha rinnovato le commesse alla Genco S.p.a., perchè ha scelto di richiamare al suo interno le lavorazioni connesse con il controllo di qualità, e tale decisione ha costretto la ditta Genco ad avviare le procedure di cessata attività;

nel passaggio da Fiat a Genco, invece del CCNL dei metalmeccanici, venne applicato quello del commercio, il quale non prevede il diritto agli ammortizzatori sociali, e ciò rende di fatto impossibile il ricorso alla

cassa integrazione o alla mobilità per i lavoratori coinvolti (in tale situazione si trovano 108 persone: 64 a Chivasso nell'ex polo Lancia e 44 a Torino), i quali rischiano così di non avere alcun tipo di tutela;

dopo una trattativa con la Regione Piemonte è stato concordato un periodo di cassa integrazione fino al mese di dicembre 2006 per un importo pari a 360 euro al mese, ma tale provvedimento potrebbe essere prorogato soltanto di sei mesi,

considerata la già precaria situazione occupazionale in cui versa l'area del Canavese,

si chiede di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere a supporto della Regione Piemonte al fine di definire misure specifiche in grado di sanare questa anomala situazione, garantendo ai lavoratori della Genco gli stessi ammortizzatori sociali dei loro colleghi operanti nel settore metalmeccanico.

(4-00929)

MARTINAT, FLUTTERO, MENARDI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato di salute dell'ambiente il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Piemonte, Vincenzo Coccolo, ha espresso le sue preoccupazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti radioattivi stoccati nei siti piemontesi;

il 69% delle scorie radioattive da smaltire si concentrano nella Regione Piemonte e la loro messa in sicurezza risulta una delle principali emergenze del territorio;

la situazione più critica riguarda i rifiuti tossici conservati nella «piscina» Ex-Eurex di Saluggia (Vercelli) dove a seguito di analisi effettuate nel mese di agosto 2006 e recentemente ripetute i terreni e le falde acquifere circostanti risultano contaminate;

le barre nucleari che detengono il potenziale radioattivo più pericoloso verranno stoccate per alcuni anni nel deposito del reattore Avogadro di Saluggia attualmente in disuso, interessando nel percorso di trasferimento anche il sito SORIN dove lavorano più di mille dipendenti,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'individuazione e la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti di III categoria come previsto dalla legge 368/2003;

quali controlli si intendano adottare sulla messa in sicurezza dei siti interessati al fine di salvaguardare i residenti ed i lavoratori da rischi di contaminazione;

quali misure precauzionali si intendano adottare per evitare pericoli di contaminazione in caso, ad esempio, di esondazioni della Dora Baltea, situata non lontano dalla «piscina», con gravi conseguenze ambientali per l'intero bacino idrico del Nord Italia.

(4-00930)

BUTTI. – *Ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture.* – Premesso che:

dal 17 luglio 2006 è in corso sulla Statale Regina del Lago di Como, una sperimentazione tesa ad inibire, in alcune fasce orarie, il transito a *tir, camper, roulotte* e tutti i mezzi con sagoma superiore ai 12 metri di lunghezza e con peso superiore a 3,5 tonnellate;

la limitazione per tali mezzi è indispensabile per consentire anche e soprattutto ai lavoratori residenti sul lago di transitare agevolmente sulla Statale Regina;

non vi è alcuna informazione della sperimentazione in atto (che appare destinata al fallimento, se non vi saranno opportune correzioni), in quanto il progetto di comunicazione, formazione e dissuasione non è mai partito, come pure era stato concordato;

non vi è alcun controllo sull'applicazione del provvedimento, né sanzioni per le eventuali infrazioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intendano assumere in ordine al cronico problema del transito sulla Statale Regina che quotidianamente residenti e turisti devono affrontare;

se siano ravvisabili responsabilità per la mancata applicazione di quanto disposto dalle competenti autorità;

se non si ritenga di sviluppare, con provvedimenti economici e strutturali, il trasporto lacuale che allevierebbe non poco le sofferenze di automobilisti in transito sulla Statale Regina e dei residenti.

(4-00931)

FRANCO Paolo. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da diverso tempo, ma in particolar modo nelle ultime settimane, la provincia di Vicenza ha subito un'esposizione mediatica nazionale a seguito della realizzazione, da parte di varie Amministrazioni comunali, di «fossati» per impedire gli accampamenti abusivi delle famiglie appartenenti alle minoranze nazionali ed europee dei Sinti e dei Rom;

in particolare il Sindaco di Schio, Luigi Dalla Via, esponente del partito della Margherita, a capo di una Giunta di centrosinistra, ha fatto scavare un fossato in via Lago di Misurina, al fine di impedire ai nomadi della zona l'accesso in un terreno, anche a seguito del disagio manifestato dalla Associazione industriali e dai residenti del quartiere, a fronte di un significativo aumento di furti messi in atto nella zona interessata;

l'iniziativa del Sindaco di Schio segue a breve distanza analoghe iniziative, adottate da altri Amministratori comunali, sempre allo scopo di impedire ai nomadi di sostare nel loro territorio, come quelle del Comune di Malo e del Comune di Piovene Rocchette, amministrazioni guidate da Giunte di destra;

considerato che:

secondo quanto riportato da un articolo di stampa apparso di recente, il Procuratore della Repubblica di Vicenza, dottor Ivano Nelson Salvarani, avrebbe giudicato negativamente solo alcune tra le iniziative

adottate dalle varie Amministrazioni comunali del Vicentino, stigmatizzandole come pura espressione di discriminazione razziale;

secondo le dichiarazioni riportate, il Procuratore della Repubblica si riferisce in particolare al Sindaco di Piovene Rocchette, Maurizio Colman, colpevole di adottare, a suo giudizio, «una politica volta alla mera esclusione dei nomadi», mentre egli valuta positivamente le iniziative adottate dal Sindaco di Schio, che avrebbe eretto il «fossato» solo per motivi igienico-sanitari, mentre il Comune avrebbe «in cantiere un articolato progetto di integrazione per i nomadi»;

nella sua analisi della vicenda, il Procuratore avrebbe indicato chiaramente come ogni Comune dovrebbe «individuare aree attrezzate per la sosta delle carovane e favorire efficaci politiche di integrazione» ed avrebbe sostenuto di farne innanzitutto «una questione di sicurezza e ordine pubblico, di fronte alla quale non serve a nulla sbarrare porte, ma è necessario imparare a convivere e cercare il dialogo»;

in aggiunta il Procuratore avrebbe dichiarato che, a fronte delle iniziative «anti-nomadi» messe in atto dalle varie Amministrazioni comunali, intenderebbe verificare che esse non inseguano mere «politiche di esclusione» e che le restrizioni si accompagnino a delle «serie politiche di integrazione»;

infine il Procuratore avrebbe anche dichiarato che i responsabili saranno accusati di discriminazione razziale, qualora fossero individuate iniziative di esclusione dei nomadi, adottate unicamente per motivi di carattere ideologico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave vicenda e come valuti i fatti sopra descritti;

se, considerato il tenore delle dichiarazioni che sarebbero state rese dal Procuratore della Repubblica di Vicenza, il Ministro non ritenga che siano state espresse delle vere e proprie valutazioni politiche pronunziando, al di fuori degli atti tipici della funzione, giudizi e apprezzamenti che pregiudicherebbero l'indipendenza ed imparzialità di questo magistrato;

quali iniziative e provvedimenti intenda assumere a tutela della credibilità e dell'onorabilità della Magistratura in relazione ai fatti sopra esposti.

(4-00932)

LEONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dello sviluppo economico.* – Risultando all'interrogante che:

la Tessitura di Ginosa S.p.A. è un'azienda cotoniera, appartenente al Gruppo TMB di Besnate (Varese), che da circa tre anni ha deciso di potenziare le proprie capacità produttive, realizzando un insediamento moderno ed efficiente, in grado di garantire l'autonomia produttiva dei tessuti greggi per tutto il gruppo;

come luogo di insediamento della nuova realtà produttiva è stata scelta la località di Ginosa in provincia di Taranto, essendo nella zona

già presenti insediamenti produttivi di un certo livello, e perciò facendo affidamento sull'esistenza di servizi di livello accettabile;

il Gruppo ha così iniziato la progettazione e la realizzazione degli impianti che hanno richiesto, ad oggi, investimenti pari a circa 16 milioni di euro, in parte finanziati da Sviluppo Italia S.p.A., socia nell'operazione;

ben presto, ultimati gli impianti, l'azienda si è scontrata con le carenze strutturali legate all'erogazione dei servizi e delle utenze di base per consentire l'ottimale funzionamento delle imprese. Nello specifico, per quanto riguarda l'energia elettrica si verificano, di continuo, interruzioni e sbalzi repentini di tensione con cali della potenza erogata; l'Enel, fornitrice dell'azienda, non ha mai fornito soluzioni in merito, limitandosi ad ammettere l'esistenza del problema che intanto ha causato una perdita per l'azienda pari a 200.000 euro l'anno;

per quanto attiene ai servizi di telefonia, malgrado l'iniziale richiesta di cinque linee urbane e di una linea per la trasmissione di dati, di fatto sono state allacciate solo due linee urbane e quella di trasmissione dati, ma poiché le linee inizialmente richieste servivano per compiere le operazioni di teleassistenza sui macchinari e sugli impianti, operazioni importantissime, essendo il distretto di Ginosa lontano dalle maggiori aziende fornitrici di impianti tessili con la relativa assistenza tecnica. Questo disservizio causa costantemente notevoli ritardi negli approntamenti tecnici, numerosi problemi con i macchinari e sovente problemi economici connessi alla necessità di provvedere ad interventi sul posto, quando a volte basterebbe una connessione via telefono. Anche la linea di trasmissione dati crea notevoli problemi nei collegamenti tra le varie aziende del gruppo;

malgrado i ripetuti solleciti e rimostranze, l'azienda non riesce ad avere risposte e disponibilità a risolvere i problemi da parte di Telecom Italia, problemi che diventano, giorno dopo giorno, sempre più gravi e insostenibili,

si chiede di conoscere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo in merito a quanto sopra descritto, e se siano a conoscenza di vicende simili che hanno interessato altre imprese nella medesima zona;

in un'ottica di sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui tanto e sempre si parla, e di creazione dei cosiddetti «distretti industriali», quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere, affinché le imprese che decidono di investire nelle zone del Sud non si vedano pregiudicate nell'erogazione dei servizi basilari al loro funzionamento da un'inefficienza strutturale da parte di imprese come Telecom ed Enel.

(4-00933)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il territorio della provincia di Napoli è da anni martoriato e mortificato dalla invasiva presenza della camorra;

le faide di camorra che insanguinano il territorio della provincia di Napoli vengono di frequente alimentate da conflitti e competizioni predatorie tra *clan* per l'accaparramento di appalti, subappalti pubblici e la gestione di amministrazioni locali per il controllo dei settori dei lavori pubblici e dell'edilizia privata;

gli imprenditori prestanomi della camorra, colpiti da provvedimenti giudiziari o gravati da inconfutabili indizi di collegamento con la criminalità organizzata, stanno affinando sempre più le loro illegali tecniche elusive della normativa antimafia per reimpossessarsi del mercato degli appalti e dei subappalti pubblici;

l'ordinamento giuridico italiano include una legislazione nata per contrastare sul nascere i fenomeni di condizionamento ed ingerenze della criminalità nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli enti pubblici. Si tratta di una legislazione di prevenzione che è sostanzialmente finalizzata ad evitare il compimento di eventi delittuosi o criminali sul nascere. Tale normativa, nell'ordinamento italiano, si colloca quale preventiva risposta dello Stato contro la sempre maggiore, prevaricante, invasiva azione del crimine organizzato che, pur di appropriarsi di commesse pubbliche, non esita, attraverso sofisticate e diaboliche operazioni societarie, a celarsi dietro imprese apparentemente «pulite» e, quindi, in possesso, in modo fittizio, dei requisiti per ottenere la certificazione antimafia;

l'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, approvata all'indomani degli efferati omicidi di importanti uomini dello Stato voluti dalla mafia, che insanguinarono la terra di Sicilia nell'anno 1982, conferisce ai Prefetti della Repubblica il potere di inviare alle stazioni appaltanti la cosiddetta informativa supplementare atipica. Questa informativa è fondata sull'accertamento di elementi che denotano il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata. La stessa è priva di efficacia interdittiva automatica, ma consente l'attivazione degli ordinari poteri discrezionali di ritiro del contratto da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato, IV Sez., 1º marzo 2001, n. 1148; Consiglio di Stato, VI Sez., 14 gennaio 2002, n. 149; Consiglio di Stato, V Sez., 24 ottobre 2000, n. 5710). Questa norma antimafia si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale;

grazie all'encomiabile ed infaticabile, pur se non remunerato adeguatamente, lavoro delle Forze dell'ordine è stato possibile contrastare efficacemente le ingerenze negli appalti pubblici da parte di pericolosi *clan* camorristici i quali, per eludere la normativa antimafia, tentano di assumere l'amministrazione «di fatto» di imprese di copertura, mediante prestanome, propri familiari oppure mediante repentine trasformazioni degli assetti societari delle stesse imprese;

dalla consultazione del sito *Internet* della Giustizia amministrativa è possibile verificare che, di recente, i provvedimenti di prevenzione antimafia per contrastare la camorra, adottati nei confronti di imprese corre-

late a soggetti notoriamente collegati soprattutto alla criminalità organizzata del nolano, vengono resi inefficaci, a giudizio dell'interrogante, dalla I Sezione del TAR della Campania;

sui gravi effetti prodotti, a giudizio dell'interrogante, dalle singolari decisioni del TAR della Campania si può richiamare, solo a titolo esemplificativo, la sentenza n. 200518714 dell'8 novembre 2005, con la quale è stata annullata l'informativa antimafia *ex art. 1-septies* del decreto-legge 629/82 adottata sulla base di indagini condotte dalle Forze dell'ordine per impedire che l'impresa G.E.S.A.P. di proprietà della famiglia Napolitano – nella cui composizione figura il camorrista Fiore Napolitano (condannato per associazione mafiosa poiché affiliato al *clan* Alfieri), nonché l'ex assessore alla Provincia di Napoli (nel 2005), Francesco Napolitano, citato in un articolo di stampa del quotidiano «Il Mattino» del 26 febbraio 2006, nonché Joe Napolitano, ritenuto esponente del sodalizio mafioso italo-canadese nel traffico di cocaina – potesse acquisire ingenti somme di danaro pubblico provenienti da appalti assunti con procedure di dubbia legittimità;

l'interrogante ha in più occasioni esaminato sentenze e procedimenti giudiziari della magistratura napoletana nei quali vengono riportati fatti e vicende riguardanti componenti della famiglia Napolitano di Saviano, grosso centro dell'*hinterland* napoletano, confinante con il territorio del Comune di Nola;

per quanto consta all'interrogante, i fratelli Napolitano verrebbero indicati come la mente imprenditoriale del sanguinario e potente gruppo criminale capeggiato dallo stesso Carmine Alfieri di Nola, la cui eredità criminale è stata successivamente acquisita dal *clan* camorristico denominato «Fabbrocino». La posizione di vertice di Fioravante Napolitano di Nola, condannato per associazione mafiosa, e dei suoi due fratelli, secondo gli atti giudiziari esaminati, ed in particolare quelli riferiti alla cosiddetta operazione «Maglio», avrebbe permesso all'impresa, dagli stessi controllata, di ottenere da personaggi politici e istituzionali risultati collusi con il *clan* Alfieri di Nola appalti in amministrazioni pubbliche proprio del territorio del Nolano, controllato da Carmine Alfieri;

la sentenza n. 200518714 dell'8 novembre 2005 del TAR della Campania appare caratterizzata, a giudizio dell'interrogante, da motivazioni che sono contrastanti con le stesse precedenti sentenze della medesima sezione del TAR della Campania, con le quali, in relazione a ricorsi concernenti informative *1-septies*, cioè della stessa tipologia di quella annullata con la sentenza in argomento e per fattispecie del tutto analoghe a quelle oggetto della sentenza in questione, si affermava, in relazione alla natura dell'informativa *1-septies*, che «trattasi di atto, in sé considerato, di comunicazione, con cui l'autorità statale si limita a trasmettere elementi che denotano il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, richiamando l'attenzione della competente autorità comunale sulla necessità di valutare, nell'ambito delle competenze proprie di quest'ultima, l'eventuale rilevanza di alcune circostanze soggettive. Esso, quindi, si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale

è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimento e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d'impugnazione giurisdizionale in via autonoma (TAR della Campania, I Sezione, n. 1624/05 Reg. Sen. del 26 gennaio 2005);

inoltre, la stessa Sezione del Tar della Campania ha in più occasioni ribadito che «l'informativa prefettizia 1-*septies* ha natura e portata non provvedimento in seno al procedimento che qui rileva» (TAR della Campania, I Sezione, n. 1170/05 Reg. Sen. del 3 febbraio 2005 e n. 19716/04, Reg. Sen. del 15 dicembre 2004);

la sentenza n. 200518714 dell'8 novembre 2005, in netto ed inspiegabile contrasto con le stesse citate sentenze del TAR della Campania, conferisce all'informativa 1-*septies* adottata sul conto della G.E.S.A.P. natura provvedimento e, sulla base di motivazioni a giudizio dell'interrogante pretestuose, ne dispone l'annullamento;

le decisioni giurisdizionali del TAR della Campania, come quelle oggetto delle pronunce sopra indicate, incidono a giudizio dell'interrogante negativamente, sulle coraggiose iniziative di lotta alla camorra intraprese dalle Forze dell'ordine, favorendo le condizioni perché la criminalità organizzata possa gestire appalti di opere e servizi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali siano le sue valutazioni al riguardo;

quali siano le iniziative di competenza che si intendano adottare;

quali iniziative di competenza si intendano adottare per ripristinare la legalità presso la società G.E.S.A.P., e quali accertamenti si intendano effettuare per chiarire su quali presupposti e per quali ragioni si sia avvenuti alla concessione della certificazione antimafia, laddove, per converso, si integrerebbero, a giudizio dell'interrogante, i presupposti normativi per l'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia.

(4-00934)

TREMATERA. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

i Parchi regionali e nazionali sono gestiti da «Enti Parco» e la loro vigilanza è affidata alla Guardia forestale, ovvero a guardaparco muniti di qualifica di Polizia giudiziaria;

detti soggetti, godendo di piena autonomia investigativa e d'intervento, non sempre si relazionerebbero con gli enti locali competenti per territorio ma, addirittura, talvolta si porrebbero in aperta conflittualità con gli stessi;

in alcuni casi, tale attività ha visto sequestrare lavori pubblici di notevole importanza per la vita delle popolazioni residenti e detti interventi repressivi sono stati giudicati, dalle autorità giudiziarie, in aperto contrasto con le leggi dello Stato, tant'è che con sentenza del 27 marzo 2003 il Tribunale penale di Roma ha assolto il Sindaco di Roccagiovine in provincia di Roma, ed il Tribunale civile di Roma, con sentenza del

22 novembre 2005 ha condannato al pagamento del danno la Guardia forestale interveniente nello stesso Parco in provincia di Roma;

nell'agosto 2006 i guardaparco Stefano Donfrancesco, Ilaria Guj ed Emiliano De Santis, del Servizio di sorveglianza del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, avrebbero fatto richiesta, successivamente accolta, alla Procura della Repubblica di Tivoli di porre sotto sequestro alcuni lavori pubblici nel Comune di Vallepietra, di grande importanza per la popolazione ivi residente, lavori concernenti la bonifica dei luoghi (adibiti a discarica abusiva) e la fortificazione di un terrapieno pericolante, i cui progetti erano stati precedentemente autorizzati da tutti gli enti competenti preposti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano emanare direttive, interpretazioni o decreti atti a riordinare la materia in oggetto, al fine di limitare il possibile arbitrio o errore da parte di detti soggetti, evitando gravissimi danni alle popolazioni residenti nei parchi nazionali e regionali;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, verificare inoltre, attraverso le specifiche ispezioni consentite dalla legge, l'operato degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria nei casi oggetto della presente.

(4-00935)

